



VALES S.C.S.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

DI GESTIONE E DI CONTROLLO

AGGIORNAMENTO AL 6 maggio 2021

PARTE GENERALE

(In ottemperanza al D.lgs 8 giugno 2001 n°231)

Introduzione		Pag.	3
PARTE 1	MODIFICHE LEGISLATIVE	Pag.	4- 26
PARTE 2	FUSIONE VALES S.C.S.- COOPERATIVA ALISEI S.C.S.	Pag.	27-33
PARTE 3	VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pag.	34-44
PARTE 4	PRINCIPI GENERALI	Pag.	46-48
PARTE 5	CODICE ETICO	Pag.	49-60
PARTE 6	PARTI SPECIALI	Pag.	61-124
PARTE 7	TABELLA DEI REATI		125-202

I. INTRODUZIONE

Il presente aggiornamento del modello di organizzazione gestione e controllo (in seguito modello Vales S.C.S.), si inserisce come necessario sviluppo della valutazione dei processi gestionali aziendali, al fine di indicare i possibili rimedi che possano evitare all'Ente di commettere gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, descritti dalle fattispecie tipizzate dalla norma di riferimento il D.lgs N° 231\2001, intitolato: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". Preliminare alla successiva valutazione è il porre l'attenzione sui due aspetti pregnanti che hanno richiesto di procedere al presente adeguamento, l'uno che possiamo definire caratteristico di ogni modello, nel momento in cui quest'ultimo non possa essere statico ed immutabile ma bensì debba adeguarsi alla mutata realtà giuridica che sorge dal succedersi di interventi legislativi, riformatori ed innovatori della disciplina precedente, l'altro da sviluppi della realtà aziendale che necessariamente debbano considerarsi.

Il primo dei due aspetti sopra esposti si colloca nella valutazione di quali e quanti siano gli interventi riformatori della norma a decorrere dall'ultima redazione del modello, ovvero dal 2018, il secondo dalla avvenuta fusione per incorporazione in Vales S.C.S., della Cooperativa Alisei S.C.S., avvenuta con atto avente esecuzione in data 1.12.2019.

Vales S.C.S., già prima della succitata fusione per incorporazione svolgeva la propria attività in sinergia con Alisei S.C.S., essendone socia, così come svolgeva e svolge la propria attività con il sistema globale della cooperazione trentina essendo socia della Federazione Trentina della Cooperazione, nel contempo ha partecipazioni con un impiego di €101.703,09 nelle seguenti imprese: Banca Popolare Etica S.c.p.a.(€ 309,87) -Blooming s.r.l. impresa social (€1.500,00)- Care Expert(€ 1.000,00)- Cassa Rurale di Rovereto BCC (€ 325,62)- Cassa Rurale di Pergine BCC (€ 252,58)-Consolida S.C.S. (€ 33.500,00) - Consorzio CGM Finance S.c.s. (€ 5.000,00) - Consorzio Etimos s.c. (€ 516,00) -Cooperativa Provinciale (€ 23.764,06)-Cooperativa Sociale (€258,20)-Cooperativa Solidarietà (€ 25.000)-Cooperativa CS4 S.C.S.(€25,82)-FAI Cooperativa Sociale(€ 500,00)-Famiglia Cooperativa Perginese (€ 5.16) Famiglia Cooperativa Primiero (€-50,00)Federazione Trentina della Cooperazione (€ 7.103,30)-Kaledoscopio Soc coop (€ 2.582,28)- Quartiere Solidale (€ 10,00).

Il modello di Vales S.C.S., continuerà dunque ad avere applicazione fatte salve le aggiunte e modifiche che derivino dal presente aggiornamento.

Tanto preliminarmente rilevato, preme dar conto di quali siano le principali modifiche legislative che si sono succedute, datando le stesse a decorrere dagli inizi del 2017 in poi e nello specifico valutate le seguenti norme:

D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38.

Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).

Legge 30 novembre 2017, n. 179.

Legge 3 maggio 2019, n. 39.

D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133.

Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75

PARTE 1

MODIFICHE LEGISLATIVE

Allo stato di emanazione del presente aggiornamento del Modello, si riporta l'interezza della norma il d.lgs. 231/2001, evidenziando le modifiche apportate alla stessa dalle succitate normative che sono evidenziate e brevemente commentate.

Il d.lgs. 231/2001 dispone:

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 1 (Soggetti)

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Articolo 2 (Principio di legalità)

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Articolo 3 (Successione di leggi)

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Articolo 4 (Reati commessi all'estero)

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Articolo 5 (Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

N.b. 1- Gli articoli da 1 a 5 sono rimasti invariati la legge 30 novembre 2017, n. 179 ha introdotto le modifiche sul c.d. *whistleblowing*: vale a dire la segnalazione di attività illecite, nell'ambito sia dell'amministrazione pubblica sia delle aziende private, da parte della risorsa interna che ne sia venuta a conoscenza per ragioni di lavoro, inserendo nell'art 6 le modifiche che si evidenziano in seguito.

Articolo 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente)

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel

modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (1).

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo (2).

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (3).

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati (4).

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) (5).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

[1] Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

[2] Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

[3] Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

[4] Vedi l'articolo 8, comma 1, del D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

[5] Comma inserito dall'articolo 14, comma 12, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

Articolo 7 (Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente)

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 8 (Autonomia delle responsabilità dell'ente)

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Articolo 9 (Sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria)

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11 (Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria)

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Articolo 12 (Casi di riduzione della sanzione pecuniaria)

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

N.b. 2- La c.d. Legge anticorruzione (c.d. "Spazza corrotti"), Legge 9 gennaio 2019, n. 3. intitolata "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ha modificato tra l'altro l'art 13 del d.lgs n° 231 \2001 nel modo che segue

Articolo 13 (Sanzioni interdittive)

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (1).

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera a), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Articolo 14 (Criteri di scelta delle sanzioni interdittive)

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15 (Commissario giudiziale)

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione

dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Articolo 16 (Sanzioni interdittive applicate in via definitiva)

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 17 (Riparazione delle conseguenze del reato)

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Articolo 18 (Pubblicazione della sentenza di condanna)

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale (1).

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

(1) Comma sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'articolo 2, comma 218, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Articolo 19 (Confisca)

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20 (Reiterazione)

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Articolo 21 (Pluralità di illeciti)

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Articolo 22 (Prescrizione)

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Articolo 23 (Inosservanza delle sanzioni interdittive)

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

N.b. 3- Il Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (in G.U. n. 177 del 15 luglio 2020), di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale interviene sul d.lgs. n. 231/2001, ampliando significativamente il catalogo dei reati presupposto, tra cui sono inseriti il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di frode in agricolture e di contrabbando, alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (314, 316, 323) nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché alcuni reati tributari non compresi nella recente riforma (l. 157/2019), cioè i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, purché rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, nello specifico per la parte qui di interesse modifica l'art 24 (le ulteriori modifiche saranno trattate nella disamina degli specifici reati presupposto che il D.Lgs 75/2020 ha modificato)

Articolo 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente

pubblico e frode nelle pubbliche forniture) (1).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (2).

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (3).

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[1] Rubrica sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[2] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[3] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

N.b. 4- Con Decreto-Legge n. 105 del 21 settembre 2019, il Governo ha introdotto disposizioni urgenti a tutela del "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" (PSNC), ossia quell'insieme di reti, sistemi e servizi informatici facenti capo a soggetti pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione o utilizzo improprio può derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Articolo 24 bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote (2).

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18

Articolo 24 ter Delitti di criminalità organizzata (1).

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Articolo 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale (2).

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (3) .

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (4).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei

responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (5) .

[1] Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190e successivamente sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

[4] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 3), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3

SEZIONE III

Articolo 25 bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (1) (2)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno (5).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350.

(2) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(3) Alinea modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 1), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(4) Lettera inserita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(5) Comma modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 3), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Articolo 25-bis1 (Delitti contro l'industria e il commercio)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie.

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a

cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25 ter Reati societari (1) (2)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (4);

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (5);

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (6);

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;] (7)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (8);

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (9);

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta (10);

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (11);

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (12);

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (13);

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (14);

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (15);

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (16);

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (17);

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosestanta quote (18);

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosestanta quote (19);

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (20);

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (21);

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (22).

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 del D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il presente articolo è stato pubblicato, privo di comma 2, in Gazz. Uff. (N. della R.).

(2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

(3) Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(4) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(5) Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(6) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(7) Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(8) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(9) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(10) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

L'art 2624 c.c. è stato abrogato dall' art 34 D.L.vo 27 gennaio 2010 n 39

(11) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(12) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(13) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(14) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(15) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(16) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(17) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(18) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(19) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(20) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(21) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(22) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38.

Articolo 25 quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 , comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

Articolo 25 quinquies Delitti contro la personalità individuale (1).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (2);

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (3);

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (4).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199

(3) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.

(4) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

Articolo 25 sexies (Abusi di mercato) (1)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Articolo 25 septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) (1)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.lgs. 9 aprile

2008 n.81.

Articolo 25 octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) (1)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(1) Articolo inserito dall' articolo 63 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, successivamente modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e da ultimo sostituito dall'articolo 72, comma 3, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

Articolo 25 nonies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) (1).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

(1) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Articolo 25 decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) (1)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Articolo 25 undecies (Reati ambientali) (1)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (2);
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (3);
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (4);
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (5);
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la

sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (6);

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (7);

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (8).

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (9).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a

duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(4) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(5) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(6) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(7) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(8) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Articolo 25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) (1)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (2).

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (3) .

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno (4).

[1] Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

[2] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

[3] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

[4] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

N.b. 5- la Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017. A seguito dell'emanazione del recentissimo D.lgs. 21/2018 preme una riflessione sul reato.

Se da un lato l'art. 25 terdecies è stato introdotto al fine di conferire rilevanza 231 al reato di cui all'art. 3, comma 3 bis L. 654/75, dall'altro lato il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che -all'art. 7, comma 1 lett. c)- ha abrogato l'art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001. Prima facie parrebbe potersi parlare di abrogazione tacita del reato presupposto di cui all'art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001, tuttavia non può trascurarsi la contestuale introduzione del reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa nel Codice Penale all'art. 604 bis. Applicando il criterio del rapporto strutturale tra le due norme sembrerebbe, dunque, di poter propendere per un'abrogatio sine abolitione, per quanto il D.Lgs. 231/2001 reclami – comunque – di un ulteriore intervento normativo, ove questa sia la volontà legislativa

Articolo 25 terdecies (Razzismo e xenofobia) (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).

Articolo 25 quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (1)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

[1] Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39.

Articolo 25 quinquiesdecies Reati tributari (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n° 74 si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto

per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (2).

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo (3) .

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (4).

[1] Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

[2] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[3] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[4] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Articolo 25 sexiesdecies (Contrabbando) [1]

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Articolo 26 (Delitti tentati)

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Articolo 27 (Responsabilità patrimoniale dell'ente)

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28 (Trasformazione dell'ente)

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Vicende modificative dell'ente

Articolo 29 (Fusione dell'ente)

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Articolo 30 (Scissione dell'ente)

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Articolo 31 Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Articolo 32 (Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione)

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Articolo 33(Cessione di azienda)

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Per necessità di sintesi non riporta il Capo III della norma rubricato: Procedimento di Accertamento e di Applicazione delle Sanzioni Amministrative.

PARTE 2
FUSIONE VALES S.C.S.
COOPERATIVA ALISEI S.C.S.,

Preme dar conto preliminarmente di alcuni aspetti inerenti all'avvenuta fusione, per poi procedere alla valutazione in ordine alla rilevanza che questi assumono nel modello.

Come già descritto nell'introduzione, con atto avente esecuzione in data 1.12.2019 rogato avanti al Notaio dott. Paolo Piccoli, in Trento Vales S.C.S. ha incorporato Alisei S.C.S., quest'ultima cooperativa di tipo B secondo la legge n. 381/1991,

L'avvenuta fusione per incorporazione di Alisei S.C.S., vuole che a decorrere dal 1.12.2019, Vales S.C.S., non sia più inquadrabile nella tipologia di cooperativa di tipo A, prevista dalla Legge n. 381/1991 ma che debba definirsi, una cooperativa sociale a scopo plurimo, cioè che ha ad oggetto entrambe le attività previste dai commi a e b, dell'art. 1 della Legge n. 381/1991, quest'ultimo dispone:

“Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.”.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

La norma va integrata con l'art 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 che dispone per i commi di interesse:

1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico

e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

Nel presente atto verrà definito “ramo A” dell’attività della cooperativa la parte prevista dal comma a) dell’art. 1 della Legge n. 381/1991, e “ramo B” dell’attività della cooperativa la parte prevista dal comma b) dell’art. 1 della Legge n. 381/199.

Lo scopo plurimo della Cooperativa ha richiesto che vi siano alcune condizioni imposte dalla norma da rispettare, e cioè:

a) la tipologia di svantaggio o le aree di intervento indicate nell’oggetto sociale siano tali da richiedere lo svolgimento di attività coordinate affinché possano essere conseguite in maniera efficace le finalità attribuite alle cooperative sociali.

Il collegamento tra le attività deve essere chiaramente indicato nello statuto sociale;

b) l’organizzazione amministrativa delle cooperative sociali deve consentire la netta separazione della gestione relativa alle attività esercitate; ciò è necessario ai fini di una corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla legge.

Come si andrà a rilevare le condizioni di cui al punto a) sono state rispettate da Vales S.C.S. nel momento in cui l’attività di coordinamento tra Vales S.C.S. “ramo A” e “ramo B”, è garantita tra l’altro dal fatto che la parte gestionale amministrativa di Vales S.C.S. è accentrata nella sede centrale in Rovereto, ciò fatte salve ovviamente le attività che richiedono la presenza territoriale.

Se da un lato al fine di ottemperare alla divisione- separazione, della gestione relativa alle attività esercitate nel “ramo B” di Vales S.C.S., vi è stata l’istituzione della figura di un institore e la definizione anche nell’organigramma generale e funzionale della Cooperativa del settore : “ Settore Servizi Alberghieri” al quale è collegato uno specifico ufficio gare, dall’altro dovendo ottemperare al necessario coordinamento tra i due diversi settori della cooperativa ovvero garantire l’unità dell’indirizzo della produzione, si è previsto che l’institore sia tenuto a coordinarsi con la struttura societaria, con particolare riferimento ai servizi “Risorse Umane, Formazione e Qualità” e “Contabilità, Amministrazione, Acquisti, Controllo gestione, IT, Assicurazione”.

Vales S.C.S. (parte A e parte B), svolge la propria attività oltre che nella provincia di Trento anche nella provincia di Bolzano, in collaborazione con altre realtà del sociale.

Vales S.C.S. (parte B) svolge servizi mirati all’inserimento lavorativo ed in particolar modo servizi di pulizia e sanificazione, di lavanderia e guardaroba, di preparazione pasti e gestione mense, di lavaggio stoviglie ed altri servizi di manutenzione.

Vales S.C.S. presta altresì i propri servizi in collaborazione con la cooperativa sociale Alpen Hilfe, per la residenza per anziani Melitta Care in Bolzano, ove Vales S.C.S parte A fornisce i servizi socio sanitari e Vales S.C.S parte B i servizi di pulizie.

Attesa l’istituzione della figura dell’institore per la “ramo B” questi ha il compito di gestire l’attività aziendale relativa ai servizi “cucina” e “mensa”, le cui attività comportano quanto meno una distribuzione di alimenti ai sensi del Reg. CE 852/2004, lo stesso sarà dunque indicato quale responsabile dell’impresa alimentare ai sensi

delle norme europee e italiane e ai fini dell'applicazione dei protocolli di igiene e sanitari, il che rileverà per la parte di reati presupposto a questo riconducibili.

Vales S.C.S., ha ritenuto maggiormente consono all'efficacia del sistema in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mantenere la figura del Datore di Lavoro, così come già individuata figura dell'amministratore delegato, conferendo in futuro all'instutore una delega ex art 16 Decreto legislativo 09/04/2008 n. 81 per la parte di sua competenza. Si precisa che sono restate invariate sia l'individuazione del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sia la delega ex art 16 D.Lgs. 81/2008 già conferita al Responsabile delle Risorse Umane.

Ulteriore valutazione che verrà affrontata date le peculiarità dell'attività della parte B) di Vales S.C.S., sarà riferita alle procedure di rapporto con gli Enti Pubblici in particolar modo in termini di procedure d'appalto.

Vales S.C.S., ante della fusione svolgeva in principalità i propri servizi per Enti Pubblici territoriali tra cui l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, vari Comuni e Comunità di Valle della provincia di Trento, ampliando con la fusione la propria attività odiernamente svolge i propri servizi anche in provincia di Bolzano erogando gli stessi su un territorio che comprende l'intera realtà regionale.

Le ragioni della fusione sono ampiamente espresse nella relazione accompagnatoria e quivi si trascrivono.

La recente deliberazione della Giunta Regionale, n. 108 del 30 maggio 2018 ha approvato il nuovo Regolamento della legge Regionale 22 ottobre 1988, n. 24 recante "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale". Tale intervento ha reso possibile che una cooperativa sociale possa avere ad oggetto l'esercizio contemporaneo delle attività previste all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della Legge Regionale n. 24/1988, ovvero l'esercizio contemporaneo di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi e culturali di interesse sociale con finalità educative e di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, possibilità fino ad ora vietata.

Tale innovazione permette di creare un'unica realtà di impresa cooperativa che eroghi sia servizi di "tipo A" che servizi di "tipo B", sfruttando i mercati di riferimento di entrambe, coinvolgendo un maggior numero di persone e creando sinergie ed economie di scala all'interno delle strutture organizzative delle due attività.

Anche a seguito dell'operazione, resta comunque fermo il rispetto del limite di almeno 30 per cento dei lavoratori subordinati che deve essere costituito da persone svantaggiate, impiegate nelle attività di cui alla lettera b) della legge regionale. Al fine del monitoraggio della suddetta proporzione, la cooperativa sociale post fusione, adotterà un'organizzazione amministrativa che consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

Fatte queste premesse, le ragioni economiche, organizzative e sociali che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione ad elaborare e proporre il progetto di fusione sono:

1. creare un'unica organizzazione capace di gestire un'integrazione dei servizi offerti, capace di recuperare un'efficienza gestionale e capace di operare un risparmio di costi generali; un'organizzazione dotata di una dimensione patrimoniale più solida al fine di essere più imprenditiva

- nella gestione di operazioni strutturali a supporto di progetti di welfare;
2. creare un'organizzazione più articolata, capace di presidiare funzioni strategiche, quali la Progettazione innovativa, la Pianificazione strategica, il Marketing e la dimensione Commerciale, i Sistemi Informativi, il Controllo di gestione, la Gestione Finanziaria, la Gestione Risorse Umane, i Sistemi certificati, la normativa in materia di privacy. La fusione dovrebbe consentire uno sviluppo orizzontale e verticale della struttura, in grado di valorizzare le competenze e le capacità individuali oggi presenti all'interno delle due realtà;
 3. • creare un middle management capace di supportare la direzione generale della cooperativa e creare un'intelaiatura di governo della stessa più articolata e professionalizzata, in grado di valorizzare le persone che operano al proprio interno; tale aspetto pone la cooperativa in condizioni di essere meno dipendente rispetto a singole persone e storie oggi presenti; capace quindi di guardare con maggior serenità al futuro; funzionale anche di mettere a fuoco eventuali carenze di risorse umane da collocare in presidi specifici che meritano un'attenzione oggi sottodimensionata;
 4. sviluppare un'organizzazione capace dal punto di vista professionale di affrontare la riforma del welfare in essere, proiettandosi in una dimensione nuova sul terreno delle prestazioni di natura sanitaria, socio sanitaria e lavorativa, pronta anche a rapportarsi direttamente con l'utenza in una dimensione di cliente/fornitore; una dimensione questa che si porta appresso anche un'evoluzione di natura culturale finalizzata a far percepire all'organizzazione nel suo complesso il passaggio del sistema di welfare in essere, dal governo totalizzante della pubblica amministrazione verso il mercato; un passaggio che sposta decisamente e inequivocabilmente l'attenzione dell'organizzazione verso l'utente finale piuttosto che verso l'ente pubblico di riferimento;
 5. • creare un'organizzazione capace di stare all'interno del contesto della comunità di riferimento su una gamma di problematicità ampia, con l'obiettivo di lavorare per tutelare la persona come soggetto portatore di diritti, riservando particolare attenzione alle fasce più deboli al fine della loro inclusione sociale;
 6. innestare delle economie di scala rispetto acquisti di beni e servizi e riuscire ad ottimizzare le risorse umane già impiegate, aumentandone la produttività;
 7. valorizzare tutte le risorse umane presenti all'interno delle due realtà, evitando tagli di posti di lavoro e messa in mobilità di persone; la nuova cooperativa, visto il numero di posti di lavoro che andrà a gestire (circa 700) migliorerà la propria capacità direzionale del personale e di gestione dei contratti di lavoro applicati, definendo regolamenti per la gestione delle diverse peculiarità afferenti i diversi ambiti lavorativi.
 8. migliorare il livello di governo della nuova cooperativa attraverso un miglior livello di autonomia decisionale e di assunzione di responsabilità da parte del middle management, attraverso un sistema di deleghe, ai diversi responsabili di settore al fine di migliorare il livello di condivisione e di partecipazione alle scelte strategiche e unificare i contenuti dei flussi di comunicazione verso i diversi

settori operativi dell'organizzazione;

9. migliorare il livello di comunicazione sia verso l'interno dell'organizzazione, sia verso l'esterno e cioè verso i cittadini che vivono nelle comunità in cui la nuova organizzazione andrà ad operare, al fine di far meglio conoscere la nuova realtà e la sua presenza sul territorio in termini di capacità di aiuto nell'offrire risposte concrete verso il bisogno di cura o di inclusione sociale;
10. aumentare il senso di appartenenza di ciascun operatore rispetto all'organizzazione, facendo sentire ciascuna persona parte integrante della squadra, ovviamente nel rispetto dei ruoli di ciascun lavoratore.

In definitiva, l'operazione è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

1. la riunificazione in una unica cooperativa delle due attività rivolte rispettivamente ai servizi socio sanitari e socio assistenziali alla persona e all'azione dedicata all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
2. una più solida dimensione patrimoniale e quindi una migliore capacità di assumere un ruolo
3. pro attivo all'interno del sistema del welfare locale;
4. un migliore assetto gestionale nell'erogazione dei servizi ai clienti;
5. una innovazione culturale capace di far percepire e vivere all'organizzazione il passaggio del welfare dalla dimensione pubblica al mercato;
6. un miglior presidio della pianificazione strategica e l'incremento della competitività;
7. un miglior livello di condivisione e di partecipazione del middle management della struttura alle scelte strategiche e al governo della stessa;
8. un miglior presidio dell'innovazione dei servizi erogati e della ricerca e sviluppo di nuovi servizi;
9. una riorganizzazione della forza lavoro con l'obiettivo di sviluppare e rendere maggiormente efficiente il lavoro di tutti i soggetti coinvolti;
10. una razionalizzazione dei costi generali e degli investimenti attraverso il perseguimento di economie di scala.

L'Oggetto sociale di Vales S.C.S., è stato modificato conformemente alla nuova tipologia di cooperativa ovvero ampliando lo stesso alle attività di cui al tipo b).

OGGETTO SOCIALE:

“Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo 3) dello statuto sociale, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha oggetto plurimo, riguardante le seguenti attività, coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di promozione umana e di integrazione sociale dei cittadini soci e non soci:

- A) *relativamente ai servizi ai sensi dell'art. 1 lett. A) della legge 381/91 nonché dell'art. 3, comma 2, lett. A) della L.R. n. 24/1988:*
- a) *offrire servizi ausiliari, di assistenza, animazione, sostegno e riabilitazione, a domicilio, in comunità e presso strutture protette pubbliche e private;*
 - b) *gestire servizi di fornitura e somministrazione pasti, di raccolta e consegna lavanderia;*
 - c) *gestire servizi di tele-ascolto, tele-controllo e tele-soccorso;*

- d) *realizzare servizi e progetti per consentire l'accesso ad attività ricreative e di soggiorno di persone in stato di bisogno socio economico o psicofisico;*
- e) *gestire servizi nel campo socio sanitario compresi quelli ad elevata integrazione sanitaria, di assistenza infermieristica e riabilitativa, svolti presso strutture o a carattere domiciliare. Il servizio di assistenza potrà realizzarsi in strutture residenziali eventualmente connesse a particolari situazioni di bisogno dell'utente oppure legati a particolari fasi della cura quali la dimissione da strutture ospedaliere o simili;*
- f) *gestire servizi di trasporto e accompagnamento, nonché trasporto merci, a favore dei soggetti cui la cooperativa rivolge le proprie attività, includendo anche il trasporto dell'utenza scolare; gestire attività di trasporto in favore di imprese no profit nonché a favore del mondo dell'associazionismo e del volontariato;*
- g) *gestire strutture residenziali o semiresidenziali quali centri diurni, centri servizi, centri servizi di sollievo e altre strutture di accoglienza temporanea e permanente;*
- h) *gestire attività di aiuto socio assistenziale e/o supporto socio educativo, sia all'interno del mondo della scuola o in contesti a finalità educative, sia a livello domiciliare e nel contesto familiare, nonché gestire centri occupazionali e laboratori per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi e l'orientamento al lavoro;*
- i) *gestire servizi di accogliimento e custodia della prima infanzia;*
- j) *elaborare e gestire attività informative, formative e consulenziali dedicate alle famiglie, con l'obiettivo di facilitare la gestione dei problemi socio assistenziali presenti all'interno del nucleo familiare;*
- k) *elaborare e gestire attività di formazione ed affiancamento dedicate alle assistenti di cura;*
- l) *gestire servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del D. lgs. 112/17;*
- m) *svolgere attività di ricerca e selezione del personale ai sensi del D. lgs. 276/03 e S.M. nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 dello stesso;*
- n) *gestire case per ferie dedicate ad associazioni, cooperative, enti pubblici, enti non lucrativi di utilità sociali (O.N.L.U.S.), fondazioni che operano a favore di famiglie, anziani, minori, diversamente abili o a favore di persone di cui alla legge 381/91;*
- o) *elaborare e gestire progetti e percorsi di promozione del volontariato, con sviluppo e valorizzazione delle relazioni tra le diverse associazioni presenti in ciascuna delle comunità di riferimento, per il miglioramento della qualità della vita della comunità;*
- p) *elaborare e gestire progetti volti alla promozione dell'autosviluppo delle popolazioni del sud del mondo, promuovendo anche iniziative volte a sensibilizzare e ad arricchire culturalmente la società trentina al fine di favorire le condizioni per una reale tolleranza e multietnicità della società stessa.*

Sono destinatari dei suddetti servizi coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età, e in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento sociale e/o socio-assistenziale e/o socio-sanitario e/o sanitario, compresi i familiari, le persone fisiche, le persone giuridiche che operano a favore dei soggetti sopra indicati.

B) relativamente alle attività ai sensi dell'art. 1 lett. B) della legge 381/91 nonché dell'art. 3, comma 2, lett. B) della L.R. n. 24/1988:

- a) *la gestione, consulenza ed esecuzione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di qualsiasi specie in qualsiasi ambiente;*
- b) *l'attività di pulizia di esterni e l'attività rivolta alla piccola manutenzione di edifici pubblici e privati (sale, uffici, viali d'accesso, cortili, ecc.), lo sgombero di locali e lavori di trasloco e facchinaggio;*
- c) *la gestione, consulenza ed esecuzione di servizi di ristorazione (produzione, preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione) nei confronti di enti pubblici e privati;*

- d) *la gestione di bar, ristoranti, locali pubblici; la gestione di attività alberghiera ed attività affini (ad esempio, affittacamere);*
- e) *la gestione di servizi di sartoria e maglieria, lavanderia e guardaroba (compreso il noleggio) con raccolta, trasporto, smistamento, rammendo e stiratura della biancheria, nell'ambito di strutture proprie oppure di terzi pubbliche o private;*
- f) *la produzione, lavorazione (anche per conto terzi), commercializzazione di manufatti e di prodotti anche artigianali creati attraverso l'attività lavorativa dei partecipanti all'attività sociale;*
- g) *l'attività di portierato, sorveglianza e custodia di locali ad accessi sia diurni che notturni;*
- h) *la gestione di magazzini per conto terzi quale il ricevimento di merci, lo stoccaggio, il deposito, la gestione informatizzata e lo smistamento di ordini minuti;*
- i) *l'attività di recupero, ripristino e valorizzazione ambientale compresa la gestione del verde pubblico e privato;*
- j) *la gestione di servizi di inserimento ed elaborazione dati; la gestione del personale dipendente compresa l'elaborazione di buste paga e modulistica relativa agli enti previdenziali; la gestione della contabilità; la gestione di procedure di gara per la partecipazione ad appalti, concorsi od altre forme di selezione del concorrente;*
- k) *gestione di servizi erogati da e per aziende pubbliche, private o miste a favore della collettività.*

Le attività di cui alle lettere A) e B) dell'art. 1 legge 381/91 dovranno essere svolte in collegamento funzionale tra loro, nel senso che:

- *I soggetti occupati nel reinserimento lavorativo di cui al precedente punto) svolgeranno attività di supporto ai servizi di cui al precedente punto A);*
- *Gli utenti/soggetti destinatari delle attività di promozione umana di cui al precedente punto A) potranno essere impiegati nelle attività di reinserimento lavorativo di cui al precedente punto B).*

La cooperativa, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, non potrà comunque esercitare attività di cui all'art. 1, legge 23 novembre 1939 n. 1815, riservate a professionisti protetti, vale a dire attività per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico."

Preme da ultimo ricordare che l'art Articolo 29 del D.lgs. 231\2001 rubricato (Fusione dell'ente) prevede che nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

PARTE 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI

All'esito dell'avvenuta fusione è necessario rivalutare le Aree aziendali esposte a rischi di commissione di reato, come indicate in modo sintetico nella seguente tabella:

Reato presupposto	Fonte	Settori e Area a rischio
Reati in danno dello Stato (art. 24 D.Lgs. 231/2001)		
Malversazione ai danni dello Stato	art. 316 bis c.p.	Acquisizione commesse C.D.A – Ufficio Gare (che dipende dall' A.d) - Responsabile di settore - Istitore. Ramo A e B della società
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	art. 316 ter c.p.	
Truffa ai danni dello Stato	art. 640 c. 2 c.p.	
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640 bis c. 2 c.p.	
Frode informatica ai danni dello Stato o ente pubblico	art. 640 ter c. 2 c.p.	
Frode ai Fondi Agricoli Europei di sviluppo rurale e di garanzia	Art 2 legge 23\12\1986 n°898	Non vi sono rischi specifici
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)		
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615 ter c.p.	Amministrazione Sistemi Informativi (Tutti gli altri settori con riferimento al falso in documento informatico)
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617 quater c.p.	Non vi sono rischi specifici
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617 quinquies c.p.	
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635 bis c.p.	Amministrazione Sistemi Informativi (Tutti gli altri settori con riferimento al falso in documento informatico)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635 quater c.p.	Amministrazione Sistemi Informativi (Tutti gli altri settori con riferimento al

Reato presupposto	Fonte	Settori e Area a rischio
		falso in documento informatico)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	art. 635 quinquies c.p.	Non vi sono rischi specifici
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615 quater c.p.	Amministrazione Sistemi Informativi (Tutti gli altri settori con riferimento al falso in documento informatico)
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema	art. 615 quinquies c.p.	Non vi sono rischi specifici
Falsità riguardante documenti informatici	art. 491 bis c.p.	Amministrazione Sistemi Informativi (Tutti gli altri settori con riferimento al falso in documento informatico)
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, salvo quanto previsto per l'ipotesi di frode informatica ai danni dello Stato o ente pubblico	art. 640 quinquies c.p.	Amministrazione Sistemi Informativi (Tutti gli altri settori con riferimento al falso in documento informatico)
Istituzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,	All'introduzione specifica del sistema, Amministrazione Sistemi Informativi (Tutti gli altri settori con riferimento al falso in documento informatico)
Reati di corruzione, concussione e intralcio alla giustizia (artt. 25 e 25 ter D.Lgs. 231/2001)		
Offesa agli interessi finanziari della Comunità Europea	Art 314 c.p. primo comma-316 c.p.-323 c.p.	Non vi sono rischi specifici

Reato presupposto	Fonte	Settori e Area a rischio
Corruzione di pubblico ufficiale e istigazione alla corruzione per compiere atti d'ufficio	artt. 318, 321, 322 cc. 1 e 3	C.D.A A.d. Istitore. Ramo A e B della società Amministrazione Responsabili settori operativi
Corruzione di pubblico ufficiale per la commissione di atto contrario ai doveri d'ufficio	art. 319 c.p.	
Corruzione di pubblico ufficiale in atti giudiziari	art. 319 ter c. 1 c.p.	
Istigazione alla corruzione di pubblico ufficiale per omettere atti d'ufficio	artt. 321 e 322 cc. 2 e 4 c.p.	
Concussione e corruzione aggravata di pubblico ufficiale per la commissione di atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente consegue profitto rilevante	artt. 317, 319 e 319 bis c.p.	
Corruzione di pubblico ufficiale in atti giudiziari quando porta a condanna di innocente	artt. 319 ter c. 2 e 321 c.p.	
Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319 quater c.p.	
Corruzione tra privati nel caso di promessa di denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a chi è soggetti alla loro direzione o vigilanza	art. 2635 c. 3 c.c.	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale	377 bis e 378 c.p.	
Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni distintivi (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001)		
Falsificazione di monete e valori di bollo, e introduzione, detenzione e spendita nello Stato di monete e di valori di bollo falsificati previo accordo con i contraffattori	artt. 453 e 459 c.p.	Non vi sono rischi specifici
Alterazione di monete	art. 454 c.p.	
Contraffazione, fabbricazione o detenzione di carta filigranata o di strumenti per la falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata	artt. 460 e 461 c.p.	

Reato presupposto	Fonte	Settori e Area a rischio
Introduzione, acquisto, detenzione e spendita nello Stato di monete falsificate e valori di bollo senza accordo con i contraffattori	artt. 455 e 459 c.p.	
Spendita di monete e di valori di bollo falsificati ricevuti in buona fede	artt. 457 e 459 c.p.	
Uso di valori di bollo falsificati senza concorso nella contraffazione	art. 464 c. 1 c.p.	
Uso di valori in bollo falsificati ricevuti in buona fede	art. 464 c. 2 c.p.	
Falsificazione o alterazione di marchi, brevetti, modelli, disegni o importazione e commercializzazione di prodotti con marchio falsificato	artt. 473 e 474 c.p.	
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1 D.Lgs. 231/2001)		
Turbata libertà dell'industria o il commercio	art. 513 c.p.	Non si rinvergono rischi specifici
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513 bis c.p.	
Frodi contro le industrie nazionali	art. 514 c.p.	
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.	
Vendita di sostanze alimentari non genuine per genuine	art. 516 c.p.	
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.	
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517 ter c.p.	
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517 quater c.p.	
Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001) (4)		

Reato presupposto	Fonte	Settori e Area a rischio
False comunicazioni sociali senza danni ai soci o ai creditori	art. 2621 c.c.	C.d.A. – Amministratore Delegato Responsabile di settore
False comunicazioni sociali nelle società quotate	art. 2622 c. 1 c.c.	Non si rinvergono rischi specifici
False comunicazioni sociali in danno ai soci o ai creditori nelle società quotate in borsa	art. 2622 c. 3 c.c.	La lett. c dell'art 25 ter è stata abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, anche attraverso omissione	art. 2638 cc. 1 e 2 c.c.	C.d.A. – Amministratore Delegato Responsabile di settore
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione in danno ai destinatari	art. 2624 c. 2 c.c.	articolo abrogato dal D.Lvo 37 comma 34 del D.Lvo 27 gennaio 2010 n° 39
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione senza danno ai destinatari	art. 2624 c. 1 c.c.	articolo abrogato dal D.Lvo 37 comma 34 del D.Lvo 27 gennaio 2010 n° 39
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve	art. 2627 c.c.	
Falsità in prospetto senza danno patrimoniale ai destinatari (articolo abrogato dall'art. 34 L. 262/2005)	art. 2623 c. 1 c.c.	
Falsità in prospetto con danno patrimoniale ai destinatari (articolo abrogato dall'art. 34 L. 262/2005)	art. 2623 c. 2 c.c.	
Impedito controllo in danno ai soci	art. 2625 c. 2 c.c.	C.d.A. – Amministratore Delegato Responsabile di settore
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.	
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.	
Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.	
Operazioni in pregiudizio ai creditori	art. 2629 c.c.	
Omessa comunicazione di conflitto di interessi	art. 2629 bis c.c.	

Reato presupposto	Fonte	Settori e Area a rischio
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei creditori	art. 2633 c.c.	
Istigazione alla corruzione tra privati	Art 2635 bis c.c.	
Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.	
Aggiotaggio	art. 2637 c.c.	
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001)		
Delitti puniti con la pena della reclusione inferiore a dieci anni	Manca elenco preciso	Non si rinvergono rischi specifici
Delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	Manca elenco preciso	
Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater1 D.Lgs. 231/2001)		
Mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di indicazioni terapeutiche	art. 583 bis c.p.	Non si rinvergono rischi specifici
Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001)		
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, anche se commesso da associazioni a delinquere	artt. 600, 601 e 602 c.p.	Non si rinvergono rischi specifici
Induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di minori, anche al fine di realizzare materiale pornografico; produzione e commercio di esso, anche consistente in immagini virtuali	artt. 600 bis c. 1, 600 ter c. 1 e 2, 600 quater.1 c.p	Non si rinvergono rischi specifici rilevanti
Detenzione di materiale pornografico	art. 600 quater c.p.	Amministrazione servizi informativi ed informatizzati
Organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla prostituzione di minori	art. 600 quinquies c.p.	Non si rinvergono rischi specifici
Distribuzione e divulgazione (anche telematica), cessione o semplice detenzione di materiale pornografico con minori, anche consistente in immagini virtuali	artt. 600 bis c. 2, 600 ter cc. 3 e 4, 600 quater e 600 quater.1 c.p.	Amministrazione servizi informativi ed informatizzati
Abusi di mercato (art. 25 sexties D.Lgs. 231/2001)		

Reato presupposto	Fonte	Settori e Area a rischio
Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato	Testo Unico della Finanza D.Lgs n° 58/1998	Non sono presenti rischi
Reati in violazione di norme sulla tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001)		
Omicidio colposo: a) commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, salvo quanto previsto alla lettera b) b) nelle ipotesi di società che esercitano particolari tipi di attività (art. 55 c. 2 D.Lgs. 81/2008)	art. 589 c.p.	Amministratore Delegato (individuato dalla società come datore di lavoro ai fini del D.Lgs. 81/08) e suoi delegati ex art. 16 D.lgs n° 81-2008 ed eventuali sub delegati
Lesione grave con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	art. 590 c. 3 c.p.	
Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001)		
Impiego alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato	art. 22 D.Lgs. 286/98	A.D. Institore e Responsabile Settore Risorse Umane
Disposizioni contro l'immigrazione clandestina	art. 12 D.Lgs. 286/98	A.D. Institore e responsabile Direzione Settore Risorse Umane
<u>Articolo 25 terdecies (Razzismo e xenofobia)</u>		
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (vedi nota esplicativa al testo dell'art 25 terdecies)	Legge 13 ottobre 1975 n° 654	A.D. Institore Direzione Settore Risorse Umane e Responsabili di settore
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001)		
Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	artt. 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter.1 c.p.	C.d.A. – Amministratore Delegato – Amministrazione.
Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nell'ipotesi in cui il		

Reato presupposto	Fonte	Settori e Area a rischio
denaro, beni o utilità provengono da un delitto per il quale è prevista pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni		
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)		
Associazione per delinquere finalizzata alla tratta di schiavi e associazione di stampo mafioso	artt. 416 c. 6, 416 bis e 416 ter c.p.	Non si rinvergono rischi specifici rilevanti
Associazione a delinquere	art. 416 c.p.	
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione perpetrato da associazioni di tipo mafioso	artt. 630 e 416 bis c.p.	
Fabbricazione o traffico illegale di armi da guerra o clandestine ed esplosivi	art. 407 c. 2 lett. a) n. 5 c.p.p.	
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291 quater DPR 43/73	
Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope	art. 74 DPR 309/90	
Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	artt. 648 bis e 648 ter c.p.	
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12 cc. 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 286/98	
Reati in materia di diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs. 231/2001)		
Commercio e diffusione illeciti con qualsiasi mezzo di opere o prodotti protetti da diritto d'autore	artt. 171 c.1 lett. a) bis, 171 c. 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies L. 633/41	Amministrazione Sistemi informativi
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/2001)		

Reato presupposto	Fonte	Settori e Area a rischio
Chiunque con violenza o minaccia con offerta o promessa di danaro induce a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci ...	art. 377 bis c.p.	Non si rinvergono rischi specifici rilevanti
Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001)		
Inquinamento ambientale	art. 452 bis c.p.	Amministratore Delegato – Istitore Responsabile di Settore si rinvergono rischi specifici
Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale	art. 452 ter c.p.	Non si rinvergono rischi specifici rilevanti
Disastro ambientale	art. 452 quater c.p.	Non si rinvergono rischi specifici rilevanti
Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452 quinquies c.p.	Amministratore Delegato – Istitore Responsabile di Settore si rinvergono rischi specifici
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	art. 452 sexies c.p.	Non si rinvergono rischi specifici rilevanti
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	art. 727 bis c.p.	Non si rinvergono rischi specifici rilevanti
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	art. 733 bis c.p.	Non si rinvergono rischi specifici rilevanti
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata	art. 137 c. 2 D.Lgs. 152/2006	Non si rinvergono rischi specifici rilevanti

Reato presupposto	Fonte	Settori e Area a rischio
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in violazione delle prescrizioni autorizzative o comunque impartite dall'Autorità competente	art. 137 c. 3 D.Lgs. 152/2006	Non si rinvergono rischi specifici rilevanti
Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico	art. 137 c. 5 D.Lgs. 152/2006	Non si rinvergono rischi specifici rilevanti
Violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotteranee	art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/2006	Non si rinvergono rischi specifici rilevanti
Scarico in mare da parte di navi o aereomobili di sostanze o materiale vietati	art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/2006	Non si rinvergono rischi specifici rilevanti
Gestione illecita di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1, lettera a)	art. 256 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/2006	Amministratore Delegato – Istitore Responsabile di Settore si rinvergono rischi specifici
Gestione illecita di rifiuti pericolosi	art. 256 c. 1 lett. b) D.Lgs. 152/2006	Amministratore Delegato – Istitore Responsabile di Settore si rinvergono rischi specifici
Discarica abusiva	art. 256 c. 3 D.Lgs. 152/2006	Amministratore Delegato – Istitore Responsabile di Settore si rinvergono rischi specifici
Discarica abusiva per rifiuti pericolosi	art. 256 c. 3 D.Lgs. 152/2006	Amministratore Delegato – Istitore Responsabile di Settore si rinvergono rischi specifici
Miscelazione vietata di rifiuti	art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/2006	Amministratore Delegato – Istitore Responsabile di Settore

Reato presupposto	Fonte	Settori e Area a rischio
		si rinvergono rischi specifici
Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi	art. 256 c. 6 D.Lgs. 152/2006	Amministratore Delegato – Istitore Responsabile di Settore si rinvergono rischi specifici
Omessa bonifica di inquinamento con superamento delle concentrazioni soglia di rischio e omessa comunicazione dell'inquinamento	art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/2006	
Omessa bonifica di inquinamento da sostanze pericolose con superamento delle concentrazioni soglia di rischio	art. 257 c. 2 D.Lgs. 152/2006	
Predisposizione/utilizzo di certificato di analisi di rifiuti falso	art. 258 c. 4 D.Lgs. 152/2006	
Traffico illecito di rifiuti (art. 259)	art. 259 D.Lgs. 152/2006	
Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti	art. 260 c. 1 D.Lgs. 152/2006	
Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	art. 260 c. 2 D.Lgs. 152/2006	Non si rinvergono rischi specifici rilevanti
Predisposizione/utilizzo di certificato di analisi falso del Sistri	art. 260 bis c. 6 D.Lgs. 152/2006	
Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda Sistri o contenente false indicazioni	art. 260 bis c. 7 D.Lgs. 152/2006	
Utilizzo, durante il trasporto di rifiuti, certificato di analisi fraudolentemente alterato	art. 260 bis c. 8 D.Lgs. 152/2006	
Utilizzo, durante il trasporto di rifiuti, pericolosi certificato di analisi fraudolentemente alterato	art. 260 bis c. 8 D.Lgs. 152/2006	
Emissione in atmosfera con superamento dei limiti, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria	art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/2006	

Reato presupposto	Fonte	Settori e Area a rischio
Violazioni delle prescrizioni relative al commercio/detenzione di specie animali e vegetali in via di estinzione o di specie di animali selvatici pericolosi per salute e incolumità pubblica	artt. 1 e s. L. 150/92	
Falsificazioni o alterazioni di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati in materia di specie animali e vegetali in via di estinzione:	art. 3 bis L. 150/92	
Violazioni delle disposizioni in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze ozono-lesive	art. 3 c. 6 L. 549/93	
Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti	art. 8 c. 1 D.Lgs. 202/2007	
Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti con danni permanenti o di particolari gravità alle acque, a specie animali o vegetali o a loro parti	art. 8 c. 2 D.Lgs. 202/2007	
Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti	art. 9 c. 1 D.Lgs. 202/2007	
Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti con danni permanenti o di particolari gravità alle acque, a specie animali o vegetali o a loro parti	art. 9 c. 2 D.Lgs. 202/2007	
Articolo 25 quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati		
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario.	articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,	Non si rinvergono rischi specifici rilevanti

Reato presupposto	Fonte	Settori e Area a rischio
<u>Articolo 25 quinquiesdecies Reati tributari</u>		
Delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.	Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,	Amministratore delegato Istitore Direzione Contabilità, Amministrazione, Acquisti, Controllo gestione.
Articolo 25 sexiesdecies (Contrabbando)		
Delitti di contrabbando previsti dal Titolo VII (violazioni doganali) Capo I Contrabbando della norma	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,	Non si rinvergono rischi specifici rilevanti

PARTE 4

PRINCIPI GENERALI

I principi generali di aggiornamento del modello rimangono invariati rispetto all'edizione precedente non essendovi state modifiche particolari rispetto a questa e sono:

- le Linee Guida di Confindustria come approvate dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6 co. III D.Lgs. 231/2001¹
- i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 aggiornato alla data odierna, così come peraltro sopra evidenziati ed in particolare:
 - a) l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno a Vales s.c.s. del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dell'osservanza dello stesso in ambito aziendale ed una costante informazione sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - b) la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
 - c) l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - d) l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure adottate;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - a) la verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs.231/2001;
 - b) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;

¹ Al momento della redazione del presente Modello di Organizzazione, la versione più aggiornata è quella datata 7 marzo 2002, aggiornata al marzo 2014, con approvazione del Ministero della Giustizia del 21 luglio 2014

- c) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - d) la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti; **tra queste assume rilievo la legge 30 novembre 2017, n. 179 che ha introdotto le modifiche sul c.d. whistleblowing**: vale a dire la segnalazione di attività illecite, nell'ambito sia dell'amministrazione pubblica sia delle aziende private, da parte della risorsa interna che ne sia venuta a conoscenza per ragioni di lavoro, con l'attuazione delle procedure (canali) che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- infine, nella attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, l'attribuzione della priorità alle aree in cui vi sia una concreta possibilità di commissione dei reati ed un alto valore/rilevanza delle operazioni sensibili.

1. Le linee guida di Confcooperative e di Confindustria

In base all'art. 6 co. III del D.Lgs. 231/2001, le associazioni rappresentative degli enti possono proporre "codici di comportamento" per la redazione di modelli di organizzazione e gestione. Dal momento che le indicazioni contenute in questi codici di comportamento ricevono un preventivo vaglio di idoneità da parte del Ministero della Giustizia, i modelli di organizzazione e gestione costruiti sulla base di questi codici risultano già in partenza particolarmente solidi.

Negli anni successivi sono pertanto stati emanati diversi codici di comportamento o linee guida. Tra questi il modello più diffuso e autorevole è considerato quello redatto da Confindustria.

Esiste comunque un modello predisposto da Confcooperative, denominato "Linee guida per la predisposizione dei modelli di organizzazione gestione e controllo", che risulta senz'altro più adatto per Vales S.c.S, in quanto tiene nella giusta considerazione le peculiarità degli enti di stampo cooperativo. È opportuno comunque specificare che l'ente cooperativo di riferimento per tali linee guida è la cooperativa di piccole-medie dimensioni, per cui la principale preoccupazione di questo modello è quella di temperare le esigenze di protezione e controllo con la necessità di evitare un eccessivo appesantimento burocratico dell'attività d'impresa.

Tali linee guida, già analizzate ed attuate nel modello di gestione e controllo non hanno subito modifiche che abbiano rilevanza ai fini del presente aggiornamento e per tanto permangono valide essendo sulle stesse che si è basata la redazione del modello così come il presente aggiornamento.

2. L'Organismo di Vigilanza

Non vi sono state modifiche interessanti l'Organismo di Vigilanza che permane nei compiti ed è soggetto ai principi di autonomia e indipendenza, già analizzati nel modello di gestione e controllo non avendo gli stessi subito modifiche che abbiano rilevanza ai fini del presente aggiornamento, in tal senso permangono invariate le parti del modello riferite alla Formazione dell'Organismo di Vigilanza, ai Poteri dell'Organismo di Vigilanza ed ai Flussi informativi.

3. Sistema sanzionatorio

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso, il sistema introdotto dal modello di gestione e controllo nella versione precedente al presente aggiornamento non necessita di particolari modifiche e per tanto rimane valido a tutti gli effetti., fatto salvo che i provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili, oltre ad essere quelli previsti dalle norme disciplinari contenute nel Regolamento di Disciplina, nonché dalle norme disciplinari dei CCNL applicabili da parte di Vales S.C.S. ai propri dipendenti in funzione dei diversi C.C.N.L. applicato agli stessi,

Particolare rilievo deve esser dato a quanto richiesto in termini di sanzioni dall'art 30 D.Lgs. n. 81/2008 laddove, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche richiede "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Come già descritto nel modello e qui ribadito ai sensi dell'art 6 della legge 231\2001 Nei confronti del soggetto che effettui una segnalazione circostanziata di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, è vietata l'adozione di provvedimenti disciplinari ovvero l'adozione di qualunque altra iniziativa ritorsiva o discriminatoria, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A ogni segnalazione di violazione del Modello, pervenuta ai competenti uffici, verrà promossa un'istruttoria disciplinare in caso di probabile fondatezza dell'oggetto della segnalazione. In particolare, qualora venga riscontrata una probabile violazione del Modello, sarà avviata la conseguente procedura disciplinare. Nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantita la difesa nei termini di legge e di contratto. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno modulate, tenendo conto delle specificazioni previste all'interno dei rispettivi CCNL nonché delle condizioni già espresse nel modello che ai fini del presente aggiornamento non necessitano di modifiche.

Nella prosegua del presente si traspongono per semplicità e completezza il codice etico di Vales s.c.a che permane invariato rispetto alla formulazione già adottata nel modello edizione 2018.



VALES S.C.S.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

DI GESTIONE E DI CONTROLLO

CODICE ETICO

(In ottemperanza al D.lgs 8 giugno 2001 n°231)

PARTE 5

I. INTRODUZIONE

4. Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nel Codice Etico si applicano a tutti i dipendenti, senza alcuna eccezione, a tutti coloro che direttamente o indirettamente instaurano rapporti con VALES S.C.S. (d'ora in poi anche "Società"), stabilmente o anche solo temporaneamente, agli amministratori, collaboratori, consulenti, agenti, procuratori e a chiunque operi in nome e per conto di VALES S.C.S.

Ciascun dipendente, a prescindere dalla posizione o dallo status, è responsabile delle proprie azioni nel rispetto del presente Codice Etico, delle politiche della Società e delle normative nazionali e internazionali vigenti.

Il presente Codice è portato a conoscenza di ogni componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché a tutti coloro che sono ivi citati e che hanno, in generale, rapporti con VALES S.C.S.

Le disposizioni contenute nel presente Codice Etico devono essere rispettate anche dalle organizzazioni, comunque denominate, controllate e/o partecipate e/o in RTI/ATI.

5. Reciprocità

Nei rapporti e nelle relazioni esterne, VALES S.C.S. richiede che i soggetti terzi agiscano nei suoi confronti con un'analoga condotta etica.

È fatto divieto a qualunque dipendente, a prescindere dalla posizione o dallo status, di valersi della collaborazione di terzi per svolgere azioni che, in qualità di dipendente, avrebbe la proibizione di espletare direttamente.

6. Validità

Il presente Codice Etico entra in vigore dalla data di adozione del Modello di Organizzazione e Gestione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed ha scadenza illimitata.

Qualunque sua variazione e/o integrazione dovrà essere approvata dal Consiglio d'Amministrazione.

II. PRINCIPI GENERALI

1. Valori della società

VALES S.C.S., nella sua attività sia di lungo che di breve periodo, si conforma ai valori di Legalità, Rispetto, Imparzialità, Flessibilità, Competenza, Integrità, Trasparenza.

1.a Legalità

VALES S.C.S. riconosce che il rispetto delle leggi è irrinunciabile non solo in Italia ma negli altri Paesi in cui VALES S.C.S. potrebbe trovarsi ad operare. Non è quindi giustificata in nessun caso una violazione di questo principio, neanche se in nome degli interessi o a vantaggio di VALES S.C.S.

In ogni caso, anche a fronte di diversi ambiti legislativi, VALES S.C.S. si impegna a rispettare alcuni principi fondamentali, in particolare quelli contenuti nei più importanti documenti condivisi a livello internazionale in tema di diritti umani e dei lavoratori, di rispetto dell'ambiente e lotta alla corruzione: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; la Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro; la Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo; la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Rifiuta, inoltre, il coinvolgimento con soggetti che esercitano attività illecite o finanziate con capitali di fonte illecita.

1.b Rispetto

VALES S.C.S. si impegna ad adottare un comportamento rispettoso sia verso l'interno dell'azienda che verso l'esterno.

In termini di relazioni all'interno dell'azienda, il rispetto significa in primo luogo la protezione dell'integrità fisica e morale del personale e la sua valorizzazione in quanto risorsa chiave di competitività e di successo.

Verso l'esterno, significa mantenere rapporti professionali con clienti e fornitori, ma anche ascoltare gli altri stakeholder – quali le Istituzioni territoriali o i media – come interlocutori da considerare, informare e coinvolgere.

Significa infine operare in modo compatibile con l'ambiente circostante, naturale ed umano, nell'interesse di tutti.

1.c Imparzialità

VALES S.C.S. si impegna ad evitare ogni discriminazione in base ad età, sesso, stato di salute, razza, opinioni politiche, credenze religiose, orientamento sessuale, identità di genere o altre condizioni personali o sociali.

Tale impegno è assunto nei confronti di tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che a vario titolo interagiscono con la Società, inclusi solo in via indicativa i soci, il personale dipendente, i clienti, gli utenti, i fornitori, le controparti contrattuali, amministrative o giudiziali, le Istituzioni pubbliche.

Con riferimento alle persone giuridiche o agli altri soggetti collettivi, VALES S.C.S. valuta le condizioni personali o sociali rilevanti con riferimento alla maggioranza dei suoi componenti o agli scopi sociali di detti soggetti.

Ciò si applica ad ogni aspetto delle decisioni della Società, incluso l'impiego delle proprie Risorse Umane e l'accesso ad assunzione, sviluppo, promozione, training, retribuzione.

VALES S.C.S., in casi specifici e chiaramente individuati, può tenere in considerazione alcune condizioni personali per l'espletamento delle proprie attività, sempre e comunque in conformità con gli altri principi del presente Codice Etico, a condizione che tale decisione rappresenti uno strumento necessario per il perseguimento dei fini sociali e che non vi siano altri modi per ottenere lo stesso risultato.

1.d Flessibilità

VALES S.C.S. si impegna ad affrontare i problemi senza essere condizionata né da schemi di riferimento né da chiusure preconcepite, riuscendo ad integrare tutele informazioni a disposizione nella ricerca della soluzione migliore.

VALES S.C.S. è aperta a idee provenienti da tutti i suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali nel modo più efficiente e corretto, nel rispetto dei principi del presente Codice Etico.

1.e Competenza

VALES S.C.S. si impegna a orientare il proprio comportamento secondo i più alti standard di competenza e professionalità. VALES S.C.S. si impegna a garantire lo sviluppo professionale e sociale di tutti i suoi dipendenti e collaboratori.

VALES S.C.S. valuta le competenze professionali, relazionali e culturali dei suoi dipendenti e collaboratori e garantisce che tali caratteristiche siano la base per la valutazione e la promozione degli stessi.

1.f Integrità

VALES S.C.S. si impegna a diffondere una cultura dell'etica e della legalità sia all'interno dell'azienda che all'esterno, garantendo innanzitutto comportamenti coerenti nei confronti di dipendenti e collaboratori.

1.g Trasparenza

VALES S.C.S. si impegna ad adottare la massima trasparenza nell'agire, nel comunicare e nell'informare, in modo da garantire affidabilità nei confronti di tutti i soggetti, interni ed esterni, con cui VALES S.C.S. si confronta.

La gestione aziendale deve essere chiara e verificabile.

La comunicazione, in particolare quella verso l'esterno, oltre a dover seguire sempre le procedure stabilite, deve essere semplice, comprensibile tempestiva e veritiera e, se resa pubblica, facilmente accessibile a tutti.

2. Riservatezza

VALES S.C.S. si impegna ad utilizzare le informazioni in suo possesso, fatti salvi gli adempimenti di Legge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, e comunque mai per scopi diversi da quelli previsti.

VALES S.C.S. è consapevole che la corretta gestione dei dati personali propri e dei soggetti che a vario titolo entrano in contatto con la Società dipende dall'individuazione di procedure specifiche, chiare ed efficaci per il trattamento e la conservazione dei dati personali, nonché dall'individuazione di soggetti specificamente individuati per il trattamento dei dati stessi.

Particolare attenzione va riservata, ai dati ed alle informazioni personali di dipendenti, clienti, utenti e collaboratori. L'utilizzo delle informazioni societarie aventi rilevanza esterna può essere effettuato solo dalle figure espressamente autorizzate.

VALES S.C.S. è consapevole del fatto che presta la sua attività a vantaggio di utenti che presentano spesso condizioni mediche e sanitarie delicate. VALES S.C.S. presta pertanto la massima attenzione con riguardo alla gestione delle informazioni relative allo stato di salute degli utenti.

È esclusa qualunque indagine sulle idee, preferenze, gusti personali e in genere sulla vita privata di dipendenti e collaboratori anche esterni di VALES S.C.S.

Le politiche e le procedure societarie di sicurezza includono ulteriori requisiti per salvaguardare le informazioni ed i sistemi informatici. I dipendenti devono conoscere tali requisiti ed attenervisi.

3. Conflitto di Interessi

VALES S.C.S. è consapevole del fatto che la presenza di conflitti di interessi può determinare un servizio di qualità inferiore a danno di clienti ed utenti nonché maggiori difficoltà nel realizzare gli obiettivi di Legalità, Rispetto, Imparzialità, Flessibilità, Competenza, Integrità, Trasparenza.

Per “conflitto di interessi” si intende la situazione in cui un membro della Società (a qualsiasi livello gerarchico), a causa di interessi o attività che possano generare un vantaggio immediato o differito per se stessi, i propri familiari o conoscenti, agisce non in conformità con le prescrizioni etiche e/o viene condizionato nella propria capacità di operare nell’esclusivo interesse di VALES S.C.S.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di vertice e avere interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti;
- curare gli acquisti, o il controllo sull’esecuzione delle forniture e svolgere attività lavorativa presso fornitori;
- approfittare personalmente - o tramite familiari - di opportunità di affari di cui si viene portati a conoscenza in quanto membri della Società;
- accettare denaro, regali (oggetti di valore, viaggi, omaggi di diversa natura) o favori (ad esempio assunzione o avanzamenti di carriera per i familiari) da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con VALES S.C.S.

Tutti coloro, ad ogni livello, che hanno rapporti diretti o indiretti con VALES S.C.S. devono evitare azioni ed attività che possano condurre a conflitto d’interesse

In ogni caso è fatto obbligo a chiunque di informare l’Organismo di Vigilanza circa la presenza o il sopraggiungere di una qualsiasi forma di conflitto di interesse, reale o potenziale.

7. Lealtà

A tutti i dipendenti e collaboratori è richiesto un comportamento leale, diligente e rispettoso del contratto di lavoro e delle disposizioni aziendali.

Ciò significa: perseguire con impegno, tempestività e diligenza gli incarichi affidati; lavorare nel rispetto delle procedure, rispettare del Codice etico e, per chi ha responsabilità di gestione di persone, l'impegno a farlo rispettare dai propri collaboratori e a fornire loro assistenza nell'applicazione.

8. Ambiente e Sicurezza sul lavoro

VALES S.C.S. si impegna a garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri e ad essere un'organizzazione solidale e responsabile nei confronti dell'ambiente. VALES S.C.S. si conforma alle leggi e le regolamentazioni relative all'ambiente, alla sicurezza e alla salute, e vigila affinché le stesse norme siano osservate da tutti i dipendenti e collaboratori.

VALES S.C.S. si impegna inoltre a creare un ambiente sicuro e sano per ogni dipendente, anche e soprattutto diffondendo la conoscenza della normativa e le culture della sicurezza sul lavoro. Ogni soggetto interessato deve rispettare tutte le regole e procedure di sicurezza.

È fatto obbligo a ciascun dipendente o collaboratore di comunicare tempestivamente al proprio superiore gerarchico ogni situazione di pericolo generatasi oltre che ogni difformità dalle procedure implementate e distribuite.

9. Criteri Operativi

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del proprio operato, VALES S.C.S. opera secondo i seguenti criteri:

- una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, coerente con le mansioni attribuite;
- la separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi esegue operativamente o controlla l'operazione. Tale principio dovrà comunque consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale;
- la definizione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- la disposizione di documentazione normativa per le singole attività aziendali, articolata in procure, poteri e deleghe, procedure;
- la tracciabilità delle operazioni (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo), volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua.

III. RAPPORTI CON I TERZI

1. Rapporti con i soci

VALES S.C.S., coerentemente con il proprio oggetto sociale, ha come obiettivo di riferimento lo sviluppo e la diffusione delle attività sociali

VALES S.C.S. deve mantenere un profilo di massima correttezza, trasparenza, imparzialità ed equità nei rapporti con i propri Soci.

VALES S.C.S. si impegna a non effettuare alcuna operazione che possa arrecare pregiudizio al capitale sociale o che possa comunque ridurre il valore degli investimenti, se non a fronte di un chiaro interesse coerente con l'oggetto sociale e comunque sempre nel rispetto della normativa in materia di società cooperative sociali.

2. Rapporti con il personale

Il rispetto del Codice Etico rappresenta obbligazione contrattuale sia per VALES S.C.S. nei confronti dei dipendenti che per i dipendenti nei confronti di VALES S.C.S.

VALES S.C.S. si impegna a valorizzare i dipendenti e i collaboratori in ragione delle loro caratteristiche, competenze ed abilità. La società offre pari opportunità di sviluppo e crescita delle funzioni professionali in base a criteri di merito e competenza; la Società si impegna, in particolare, a evitare ogni discriminazione.

VALES S.C.S. si impegna a salvaguardare l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, Tale impegno implica il rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e la creazione di un ambiente di lavoro dove si garantisce la dignità di ogni individuo e le relazioni tra le persone si svolgono su una base di rispetto, correttezza e collaborazione.

3. Rapporti con le Istituzioni

I comportamenti di VALES S.C.S. nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle persone che la rappresentano devono ispirarsi alla massima correttezza ed integrità.

VALES S.C.S. rifiuta logiche di condizionamento delle decisioni della controparte (sia essa controparte contrattuale, amministrativa o giudiziaria), in ogni forma espresse o attuate, volte ad influenzare decisioni in

favore di VALES S.C.S. o altri soggetti o a richiedere od ottenere un trattamento di favore. È altresì vietato dare corso a richieste da parte di personale della Pubblica Amministrazione tendenti a subordinare decisioni ed atti in favore di VALES S.C.S. o altri soggetti a riconoscimenti di qualsiasi genere.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti da soggetti espressamente designati. Tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere correttamente e compiutamente documentati e tutta la documentazione che riassume le procedure attraverso cui la Società è entrata in contatto con Pubbliche Amministrazioni è debitamente raccolta e conservata.

Al verificarsi di episodi di violazione delle regole di comportamento nei confronti delle Istituzioni, reali o presunti, è dovere del personale dipendente darne tempestiva informazione al proprio diretto superiore o altro soggetto assimilabile e, quando le circostanze lo impongano, ovvero comunque nei casi gravi, direttamente all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, nel corso di una trattativa di affari o di un rapporto, anche commerciale, con la Pubblica Amministrazione, in Italia o in altri paesi, VALES S.C.S. si impegna a:

- non offrire opportunità di lavoro e/o commerciali a favore del personale della Pubblica Amministrazione coinvolto nella trattativa o nel rapporto, o a loro familiari o affini;
- non offrire omaggi o benefici di qualsiasi tipo salvo non si tratti di atti di modico valore nel rispetto dei limiti di valore aziendali previsti;
- non sollecitare od ottenere informazioni riservate.

Gli atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono consentiti soltanto se di modico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti oltre che conformi agli usi. Tuttavia tali atti devono sempre essere autorizzati ed adeguatamente documentati e tracciabili e non dovranno comunque poter essere interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio.

4. Rapporti con i clienti, gli utenti e i fornitori

Per consolidare la fedeltà e la stima dei clienti e degli utenti è indispensabile che ogni rapporto sia improntato a criteri di lealtà, disponibilità, trasparenza e professionalità. VALES S.C.S. si impegna a dare risposte confacenti alle esigenze del cliente e degli utenti, fornendo ogni assistenza utile a favorire scelte consapevoli e condivise, evitando ogni forma di forzatura.

La selezione dei fornitori e la formulazione delle condizioni di acquisto di beni e servizi è dettata da valori di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità, avendo riguardo di prezzo, qualità del bene e del servizio reso, garanzie di assistenza e, in generale, di un'accurata e precisa valutazione dell'offerta.

Nella formulazione dei contratti, VALES S.C.S. si impegna a specificare in modo chiaro e comprensibile al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste ed a rispettare i patti e gli impegni contrattuali, a fronte dell'esecuzione degli incarichi e dei lavori nei modi stabiliti dalle parti.

VALES S.C.S. richiede che i fornitori rispettino i medesimi standard etici dell'azienda. Per tal motivo, prima di procedere alla sottoscrizione di contratti di fornitura di beni o servizi, comunque denominati, i fornitori della Società devono garantire per iscritto il rispetto dei diritti dei lavoratori, il rispetto della normativa ambientale e per la sicurezza sul lavoro, il riconoscimento ed il rispetto dei principi etici contenuti nel presente codice.

Al fine di salvaguardare l'affidabilità e il prestigio aziendale, VALES S.C.S. deve:

- avere come obiettivo primario la piena soddisfazione dell'interlocutore destinatario della prestazione;
- creare un solido rapporto con l'interlocutore, ispirato alla correttezza all'efficienza e all'efficienza;
- mantenere un atteggiamento professionale, leale e collaborativo nei riguardi del cliente, dell'utente e del fornitore, che deve essere posto in condizioni di assumere decisioni consapevoli e informate;
- utilizzare forme di comunicazione chiare e semplici, conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive e comunque scorrette, in modo da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della comprensione da parte del cliente o fornitore;
- intrattenere rapporti con interlocutori che presentino requisiti di serietà e di affidabilità personale e commerciale e contestualmente evitare di intrattenere relazioni d'affari con soggetti dei quali sia conosciuto o delle quali sia sospettato il coinvolgimento in attività illecite;

5. Rapporti con i concorrenti

VALES S.C.S. si impegna a tutelare il valore della leale concorrenza, astenendosi da comportamenti ingannevoli, collusivi e di abuso di posizione dominante.

Chiunque operi, direttamente e/o indirettamente, in nome e/o nell'interesse e/o a vantaggio di VALES S.C.S. non può:

- usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti, i servizi o l'attività di un concorrente o di altra organizzazione in genere, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti, con i servizi o con l'attività di un concorrente o di altra organizzazione in genere;
- diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti, sui servizi o sull'attività di un concorrente o di altra organizzazione in genere, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti, dei servizi o dell'attività di un concorrente o di altra organizzazione in genere;
- valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui organizzazione;

- compiere atti di violenza o minaccia nei confronti di chiunque, particolarmente nei confronti di persone direttamente e/o indirettamente legate ad organizzazioni concorrenti o di altra organizzazione in genere.

IV. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

1. Conoscenza del Codice Etico

VALES S.C.S. si impegna a divulgare il presente Codice Etico presso tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, in modo tempestivo e completo, utilizzando canali di informazione diversificati ed efficaci.

In particolare, si impegna a garantire la comprensione del presente Codice etico e i necessari chiarimenti a tutto il personale dipendente ed i collaboratori, per cui il Codice è da ritenersi parte integrante del rapporto di lavoro, attraverso un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme ivi contenute e/o richiamate;

VALES S.C.S. si impegna a monitorare periodicamente il livello di rispetto del Codice Etico.

2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

VALES S.C.S. ha istituito un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Relativamente all'attuazione del presente Codice Etico, l'Organismo di vigilanza avrà i seguenti compiti:

- la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del presente Codice Etico;
- la ricezione di segnalazioni di eventuali illeciti o violazioni etiche commessi nell'ambito della Società e la conseguente informazione all'Organo sociale competente;
- la proposizione di eventuali modifiche al Codice Etico, in modo da garantire standard di comportamento il più possibile elevati;
- l'attività di verifica interna promuovendo, quando necessario, le previste procedure sanzionatorie.
- L'emanazione di pareri vincolanti sull'interpretazione del presente Codice Etico.

3. Segnalazione delle violazioni

Ogni soggetto interessato ha l'obbligo di segnalare entro 48 ore dal suo verificarsi:

- ogni violazione del presente Codice Etico o del Modello di Organizzazione di Gestione e di controllo;
- ogni anomalia o atipicità nello svolgimento nelle normali attività;

- ogni condotta che possa configurare reato e/o violazione di altre normative, disposizioni, regole applicabili.

Le segnalazioni vanno inviate direttamente ai recapiti dell'Organismo di Vigilanza; l'Organismo di vigilanza si deve dotare di almeno due canali di comunicazione, di cui che sia in grado di garantire, con modalità informatiche, la riservatezza del segnalante. L'azienda deve immediatamente comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori i canali di comunicazione più adeguati e informarli delle possibili variazioni.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'Organismo di Vigilanza o al superiore gerarchico.

VALES S.C.S. si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione delle violazioni o l'effettuazione in mala fede di segnalazioni non veritiere costituiscono grave inadempimento del Sistema Disciplinare.

4. Sistema sanzionatorio

Il rispetto del Codice Etico rappresenta obbligazione contrattuale sia per VALES S.C.S. nei confronti dei dipendenti che per i dipendenti nei confronti di VALES S.C.S.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal presente Codice Etico costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Codice Etico rappresenta parte sostanziale e integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori e dalla Contrattazione Collettiva.

Le violazioni del presente Codice Etico sono accertate e sanzionate secondo le medesime modalità previste per la violazione del Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo.



VALES S.C.S.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

DI GESTIONE E DI CONTROLLO

PARTI SPECIALI

PARTE 6

(In ottemperanza al D.lgs 8 giugno 2001 n°231)

Gestione approvvigionamenti		
Soggetti coinvolti	Responsabile	Amministratore Delegato – Institore (per il ramo B) - Direttore di settore
	Operativo	
Modalità e criteri	<p>Per l'attività in esame la società si ha adottato una procedura di controllo qualità, denominata "Procedura gestione approvvigionamenti", che descrive responsabilità e modalità operative nel processo di gestione degli approvvigionamenti in ogni sua fase.</p> <p>La maggior parte delle responsabilità ricade sul Direttore di settore, che gestisce in autonomia i fornitori e le commesse per il settore di sua competenza. L'Amministratore delegato interviene in sede di individuazione dei criteri di selezione dei fornitori, assieme al Direttore di settore, e nel caso vi sia la necessità di autorizzare acquisti di servizi che esulano dalla delega conferita al Direttore di settore.</p> <p><i>L'Institore per il ramo B della cooperativa ha deleghe all'acquisto limitate ed è soggetto agli identici controlli dell'Amministratore Delegato, hanno specifiche deleghe il Responsabile Risorse Umane, il Responsabile Amministrativo, Finanza e IT, il Responsabile settore assistenza domiciliare il Responsabile settore trasporti e mobilità", il Gestore del trasporto e responsabile manutenzione.</i> La procedura di controllo individua innanzitutto quelli che sono i beni e servizi di importanza critica per l'azienda, per i quali sarà necessario rispettare la procedura di controllo qualità prevista. Sono individuati come beni e servizi critici:</p> <p>(beni) computer, apparati telefonici, materiali di consumo monouso, prodotti per la pulizia degli automezzi, automezzi e attrezzature, prodotti per la pulizia della persona, per i servizi;</p> <p>(servizi) formatori, consulenza amministrativa/contabile/tecnica, distribuzione carburante, officine/carrozzerie, software, manutenzioni.</p> <p>Ogni fornitore individuato è inserito nell'"Elenco fornitori qualificati" indicante le caratteristiche del fornitore per la tipologia di acquisto. I criteri di selezione per gli ordini di materiali sono definiti dal Direttore di Settore o dall'Amministratore Delegato o dall'Institore per la parte di sua competenza. L'elenco dei fornitori viene esaminato ed approvato in sede di riesame, tenendo in considerazione anche le non conformità registrate in corso d'anno. Tale elenco è aggiornato nel caso in cui vi sia la necessità di inserire un nuovo fornitore o toglierne uno. Nel primo caso, il Direttore di Settore emette richiesta d'offerta a più fornitori, valuta le proposte e sceglie la migliore in base ai criteri stabiliti. Il fornitore è inserito nell'elenco dei fornitori qualificati dopo la terza fornitura che abbia rispettato i criteri concordati. In caso, invece, vi siano non conformità a cura dello stesso fornitore, il Direttore di Settore valuta la sospensione dello stesso e l'eventuale sua sostituzione con uno nuovo.</p> <p>Le esigenze di prodotti e servizi sono rilevate dal Direttore di Settore, che ne autorizza l'ordine, sulla base di specifiche deleghe. Il consumo dei DPI (vedi Documento di Valutazione dei Rischi) è costantemente monitorato per garantire che la scorta minima di magazzino non venga intaccata. La procedura d'ordine viene finalizzata a mezzo piattaforma informatica Sharepoint presente sul portale aziendale tramite la funzionalità "Gestione Ordini".</p> <p>In caso di acquisto di servizi che esulano dalla delega specifica, il Direttore di Settore richiede l'autorizzazione all'acquisto all'Amministratore Delegato o all'Institore. L'archiviazione di tutta la documentazione comprovante gli acquisti effettuati è a cura dell'ufficio Amministrazione, Finanza e IT.</p> <p>I prodotti consegnati dal fornitore di norma sono controllati dalla persona incaricata al ritiro confrontando il Documento di trasporto (o fattura accompagnatoria) con i documenti comprovanti l'ordine effettuato. La stessa è tenuta a segnalare immediatamente al vettore eventuali difformità. In caso</p>	

vi siano prodotti non conformi il Direttore di Settore provvede ad aprire una non conformità nei confronti del fornitore e la tratta, anche avvalendosi dalla collaborazione del Responsabile Qualità.

GESTIONE ORDINI

RAMO A

Inserimento Ordini fino a € 399,00:

1) Auto-Approvazione di chi inserisce l'ordine

Inserimento Ordini da € 399,00 a € 4.999,00:

1) Auto-Approvazione di chi inserisce l'ordine per l'importo sino a concorrenza € 399,00

2) Seconda Approvazione dell'Ufficio Acquisti per il rimanente importo che avviene nel seguente modo:

- approvazione immediata dell'Ufficio Acquisti se nell'ordine è allegato il preventivo firmato dal responsabile del settore, o una mail di autorizzazione dello stesso;

- nel caso non ci fosse allegato il preventivo, o la mail di autorizzazione, l'ordine viene riassegnato al responsabile del settore per la relativa approvazione.

Inserimento Ordini da € 5.000,00 e superiori

1) Approvazione di chi inserisce l'ordine per l'importo fino a € 399,00

2) Seconda Approvazione dell'Ufficio Acquisti per il rimanente importo che avviene nel seguente modo:

- approvazione immediata dell'Ufficio Acquisti se nell'ordine è allegato il preventivo firmato dal responsabile del settore, o una mail di autorizzazione dello stesso

- nel caso non ci fosse allegato il preventivo, o la mail di autorizzazione, l'ordine viene riassegnato al responsabile del settore per l'approvazione

3) Terza Approvazione da parte dell'amministratore delegato.

Elementi di valutazione dell'ordine a sistema

Per l'approvazione è necessario essere informati dei limiti di spesa di ogni persona che accede alla piattaforma "Gestione Ordini".

L'acquisto dei beni e/o servizi inseriti a piattaforma avviene di norma a cura della persona che inserisce l'ordine salvo alcune tipologie (es. DPI/Divise/Cancelleria) la cui gestione è affidata all'ufficio acquisti.

Allo stato attuale permane un elemento di debolezza presente a sistema e che riguarda alcune tipologie di beni/beni servizi che superano i Euro 5.000/00 ce he vengono riassegnati dall'ufficio acquisti alla direzione per i quali non vi è sempre riscontro a procedura informatica.

RAMO B

Ufficio Acquisti

Ordine per cantieri:.

L'ufficio acquisti procede ad inviare un pro-memoria di richiesta ordini mensili alle capo commesse entro il 2 o 3 del mese successivo.

Per alcune capo commesse viene condiviso a sistema l'ordine Excel predisposto dall'Ufficio Acquisti che prevede i prodotti solitamente utilizzati dal cantiere. Le altre capo commesse inviano una mail con il dettaglio dell'ordine.

A seguito delle attività di cui sopra viene fissato un momento di confronto con le capo commesse per gestire li ordini effettuati (nome del prodotto, quantità che non raggiungono l'importo stabilito dal fornitore per il trasporto, prodotti mai ordinati ecc)

Gli ordini vengono effettuati di norma il giorno successivo alla ricezione (salvo problematiche).

Gli ordini possono essere eseguiti sia a mezzo portale fornitore (ove presente) o a mezzo e-mail all'indirizzo del fornitore.

Gli ordini vengono archiviati in apposite cartelle suddivise per capo commessa.

L'ufficio acquisti al di fuori dei momenti sopra evidenziati presidia a livello quotidiani eventuali richieste o necessità di nuovi approvvigionamenti.

Allo stato attuale l'ufficio acquisti opera la gestione dell'approvvigionamenti/interventi sul cantiere in base l'esperienza maturata dalle capo commesse ma senza che sia possibile gestire un raffronto rispetto a quanto previsto in sede di gara/affidamento.

Manutenzioni Attrezzature

Nel momento in cui si verificano problematiche tecniche sulle apparecchiature in uso da Vales sui cantieri (sia di proprietà che in uso da terzi) la capo commessa invia la richiesta di intervento tecnico all'ufficio acquisti.

Qualora l'ufficio acquisti necessiti ulteriori elementi di valutazione sulla richiesta c'è un confronto con la capo commessa.

L'ufficio acquisto provvede ad inviare a mezzo e-mail al fornitore la richiesta di intervento. Per alcuni cantieri considerati critici è prevista la possibilità che la capo commessa provveda in autonomia ad attivare la richiesta di assistenza.

Di norma a seguito della richiesta di assistenza tecnica il fornitore si attiva per la gestione del ticket. Qualora l'intervento programmato evidenzi un

impatto economico ritenuto significativo dal fornitore lo stesso si attiva per inviare formale richiesta di accettazione all'ufficio acquisti. Salvo diversa valutazione da proporre all'istitutore i preventivi vengono immediatamente validati dall'ufficio acquisti.

Acquisito Presidi DPI (Ramo A e B):

La gestione degli approvvigionamenti e dei livelli minimi di giacenza dei presidi

sanitari avviene con 2 modalità:

- Richiesta diretta da parte del Settore (in questo caso l'ufficio acquista valuta la disponibilità del prodotto a magazzino e la formulazione del relativo preventivo);
- Su proposta e attivazione dell'ufficio acquisto al Settore.

Acquisti non ricorrenti

Qualora si verificano richieste particolari che esulano dagli acquisti di beni/servizi

ricorrenti viene verificata disponibilità del prodotto ai fornitori e richiesto preventivo.

Possibile condotta illecita		<p>La stipulazione di contratti per l'acquisto e la fornitura di beni e servizi può rappresentare il prezzo di un'attività di corruzione.</p> <p>La stipulazione di contratti con soggetti compiacenti può rappresentare l'occasione per formare provviste extra-bilancio, a loro volta utilizzabili per attività corruttive.</p> <p>Rapporti con controparti coinvolte in attività illecite può rappresentare l'occasione per la commissione di condotte di riciclaggio o ricettazione.</p> <p>L'approvvigionamento di beni o servizi a condizioni fuori mercato può rappresentare l'esito di una condotta corruttiva tra privati</p>	
Cod. reato	Descr. reato	D2 D3 D4 D7 O1 O2 O3 O4 G11 G15	Corruzione per un atto d'ufficio Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Corruzione in atti giudiziari Istigazione alla corruzione Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Autoriciclaggio Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati
Frequenza di accadimento dell'evento		ALTA (il sistema degli approvvigionamenti è un sistema gestionale continuo, legato alla normale attività dell'impresa e di notevole rilevanza economica).	
Persone coinvolte		➤ Apicale	➤ Sottoposti
Descrizione del controllo			

Controlli in essere	Per l'attività in esame la società si ha adottato una procedura di controllo qualità, denominata "Procedura gestione approvvigionamenti", che descrive responsabilità e modalità operative nel processo di gestione degli approvvigionamenti in ogni sua fase. La procedura individuata, se seguita in modo preciso, garantisce la correttezza del processo di approvvigionamento.
Valutazione del rischio attuale	MEDIO (l'attività a rischio, pur essendo molto frequente, è gestita in modo trasparente e funzionale)
Commenti ed ipotesi di sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> - È opportuno inserire in tutti i contratti commerciali rilevanti la clausola per cui il fornitore è a conoscenza degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, è a conoscenza del modello 231 predisposto da Vales S.c.s. e si impegna a rispettare tale modello, con la precisazione che la commissione da parte del fornitore di reati presupposto per il D.Lgs. 231/01 sarà ragione di risoluzione del contratto. - Ai fini di evitare coinvolgimento in condotte di riciclaggio, è opportuno che in tutti i contratti commerciali venga chiesto al fornitore di dichiarare che i beni oggetto della transazione non sono di provenienza illecita. - È opportuno inserire nella procedura di qualità, soprattutto con riguardo a transazioni di particolare importanza o ricorrenti, la richiesta ai soggetti che rappresentano la controparte contrattuale di esibire il certificato penale e i carichi pendenti.
Controlli dell'ODV*	- L'ODV effettuerà controlli a campione sulle forniture di beni e servizi in base alla documentazione presente in amministrazione. In caso di sospette non conformità il rapporto verrà esaminato nel dettaglio anche mediante la procedura di auditing.
Documentazione esterna da consultare	Procedura gestione approvvigionamenti

Ciclo di fatturazione attiva		
Soggetti coinvolti	Responsabile	Responsabile settore amministrazione, Amministratore Delegato, C.d.A.
	Operativo	Responsabile settore amministrazione, addetti contabili
Modalità e criteri	<p>Alcuni membri del Team amministrazione di Vales S.C.S. (sotto la supervisione del responsabile del Settore) inseriscono a sistema le informazioni relative ai clienti necessari all'emissione della fattura. Ove necessario vengono visionati i report riepilogativi mensili (base per l'emissione del documento se il servizio viene fatturato sulla a ore erogate) e predispone eventuale documentazione a supporto da allegare alla fattura o da inviare separatamente al cliente. All'emissione del documento fiscale seguono l'invio tramite SDI (Sistema di Interscambio) e il controllo della corretta esecuzione della procedura telematica.</p> <p>Il rischio di errore è di fatto estremamente limitato in quanto il documento viene sempre sottoposto ad un duplice controllo; in primis dal soggetto che lo predispone e successivamente (qualora necessario) dal Responsabile settore amministrazione.</p> <p>Per quanto riguarda gli incassi di VALES S.C.S. gli stessi possono essere così suddivisi:</p> <p><u>Ramo A</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - fatturazione di servizi verso la Pubblica Amministrazione. Tale voce corrisponde a circa il 95% dei ricavi della gestione caratteristica. Il pagamento avviene in media a 60 giorni ed esclusivamente tramite bonifico bancario; - fatturazione di servizi verso privati – persone giuridiche. Tale voce corrisponde a circa il 4% del fatturato. Tali prestazioni sono regolate da specifiche convenzioni e sono rappresentate per gran parte da contratti di subappalto. Il pagamento avviene esclusivamente tramite bonifico bancario; - fatturazione di servizi verso privati – persone fisiche. Le prestazioni dirette verso persone fisiche hanno un'incidenza estremamente bassa sui ricavi finali (inferiore all'uno per cento). In questo caso la quasi totalità delle transazioni avviene a mezzo elettronico POS. In rari casi (dovuti a mancanza di apparato o casi particolari tipo mancanza di connessione) può accadere che il pagamento sia effettuato in contanti a seguito di presentazione della fattura; - vendita di cespiti; - contributi in conto esercizio o in conto capitale; - interessi attivi da conti correnti. <p><u>Ramo B</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - fatturazione di servizi verso la Pubblica Amministrazione. Tale voce corrisponde alla quasi totalità dei ricavi della gestione caratteristica. Le prestazioni sono regolate da convenzioni e il pagamento avviene in media a 60 giorni ed esclusivamente tramite bonifico bancario; - fatturazione di servizi verso privati – persone giuridiche. Tale voce corrisponde ad una parte residuale del fatturato. Le prestazioni sono regolate da specifici contratti (alcuni in subappalto) o da specifici preventivi. Il pagamento avviene esclusivamente tramite bonifico bancario in media a 60 giorni; 	

- fatturazione di servizi verso privati – persone fisiche. Le prestazioni dirette verso persone fisiche hanno un’incidenza estremamente bassa sui ricavi finali (inferiore all’uno per cento). In questo caso la fattura viene emessa a fronte della predisposizione e accettazione di un preventivo, il pagamento avviene tramite bonifico solitamente vista fattura o in alternativa a mezzo POS.
- vendita di cespiti;
- contributi in conto esercizio o in conto capitale;
- interessi attivi da conti correnti.

Per quanto riguarda la predisposizione delle fatture la stessa è predisposta, con riferimento alla pubblica amministrazione, seguendo quanto riportato sulla convenzione stipulata con il singolo ente. L’A.D. o la Direzione o l’*Institore* individuato l’appalto o la gara, ne reperisce la documentazione la studia e propone al Consiglio di Amministrazione o all’AD la partecipazione.

Se il Consiglio di Amministrazione/A.D. /*Institore*, ne delibera la partecipazione dà mandato all’Ufficio Gare/Contratti di curare tutti gli aspetti della gara, previsti nella documentazione di gara e la cui prassi è dettagliata nelle “*Procedura acquisizione commesse*” all’interno del manuale sulla qualità e relativi allegati.

Prima della scadenza della gara viene proposto in Consiglio/A.D. il progetto di gara e la relativa offerta economica.

A seguito della definizione da parte del Consiglio/A.D./*Institore*, viene presentata dall’Ufficio Gare/Contratti tutta la documentazione nei termini previsti.

Con riferimento ai privati il potenziale cliente contatta direttamente la cooperativa chiedendo un preventivo per il servizio di cui necessita:

- in caso di servizi di trasporto persone non convenzionati si segue la procedura di Gestione del servizio trasporti. Nello specifico l’addetto incaricato raccoglie la richiesta sul “modulo di prenotazione viaggi” e verificata la fattibilità del servizio in base ai criteri di erogazione del servizio, consegna il modulo al Direttore del Settore con i dati della richiesta del viaggio e lo inserisce nel programma. Il Direttore di Settore elabora il preventivo di spesa e lo comunica all’interessato, telefonicamente se privato cittadino e via fax / mail in tutti gli altri casi. All’accettazione del preventivo, telefonica per i privati cittadini, via fax o mail per tutti gli altri, il viaggio è confermato dal coordinatore nella programmazione.
- In caso di attività convenzionabili il Direttore di Settore, in accordo con il C.d.A./A.D., propone una convenzione al cliente.
- In caso di servizi di assistenza domiciliare il Direttore di Settore crea il contratto in base ad una modulistica creata ad hoc ed il servizio è erogato seguendo la procedura di erogazione ivi dettagliata.
- In caso di servizi di pulizia il Responsabile di Settore raccoglie la richiesta e la comunica all’Ufficio Gare/Contratti. Quest’ultimo predispone un preventivo e lo invia al cliente che potrà accettarlo o far richiesta di eventuali modifiche. All’accettazione del preventivo viene attivato il personale competente.

In caso di contratti/convenzionamenti a carattere privato il cliente ha facoltà di accettare la convenzione oppure proporre delle modifiche e variazioni che vengono registrate dal Direttore di Settore. A seguito delle modifiche si ripropone la nuova convenzione al cliente. Se è approvata la convenzione, il Direttore di Settore procede all’attivazione del servizio (v. relativa procedura di erogazione) e passa all’amministrazione tutte le informazioni per la corretta gestione della pratica e l’emissione della fattura.

Riassumendo la situazione è la seguente:

Raccolta delle proposte clienti	A.D. / Direttore di Settore
Predisposizione gare	A.D. / Direzione/ Institore ,

		Approvazione gare	A.D. / Consiglio di Amministrazione/ Institore,
		Predisposizione offerte privati	Direttore di Settore/ Institore,
<p>Gestione emissione fatture</p> <p>Le fatture vengono emesse col gestionale della contabilità (E-solver). Non è presente alcun automatismo di emissione se non la scelta del "codice documento" che compila in automatico parte della descrizione, l'IVA applicata e il centro di imputazione del ricavo. Il software E-solver genera ovviamente anche le relative scritture di contabilità generale e contabilità analitica.</p> <p>Gestione incassi</p> <p>Per quanto riguarda il ciclo di incasso delle fatture i soggetti impegnati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un addetto contabile, si occupa della registrazione della banca e della cassa con le relative riconciliazioni finali; - il Responsabile del controllo di gestione che si occupa della verifica dei partitari clienti e fornitori. Il controllo è effettuato con cadenza semestrale e comunque sempre in fase redazione del bilancio di esercizio. <p>La documentazione relativa ai clienti è archiviata a cura del Direttore di Settore. Le fatture, sia emesse che di acquisto vengono conservate in forma digitale in modalità Outsourcing a mezzo del contratto di fornitura stipulato con la software house Sistemi Spa di Torino con il gestore Namirial. Il responsabile del settore amministrazione finanza e IT è anche il responsabile della conservazione digitale.</p>			
Possibile condotta illecita		<p>Comportamenti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie (ad esempio costituzione di provviste extra bilancio finalizzate ad azioni corruttive).</p> <p>Messa in circolazione di monete falsificate ricevute in buona fede.</p> <p>Reati tributari dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o alterazione o distruzione degli stessi.</p>	
Cod. reato	Descr. reato	G1 U 1 (D2) (D3) (D7) E4	<p>False comunicazioni sociali.</p> <p>Reati tributari</p> <p>(Corruzione per atto d'ufficio).</p> <p>(Corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio).</p> <p>(Istigazione alla corruzione).</p> <p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.</p>
Frequenza di accadimento dell'evento		ELEVATA: il parametro discriminante è costituito dalla numerosità degli interventi gestiti che comporta frequenze significative delle attività di contabilizzazione del servizio prestato e conseguentemente di fatturazione ed incassi.	
Persone coinvolte		✓ Apicale	✓ Sottoposti
Controlli in essere		Descrizione del controllo	

	<p>Nell'ambito della prevenzione dei reati ex D.lgs 231/01, un efficace sistema di controllo dovrebbe basarsi sui seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ adeguata separazione di funzioni e contrapposizioni di responsabilità tra: <ol style="list-style-type: none"> 1. chi riceve un ordine o stipula un contratto di prestazioni; 2. chi esegue le prestazioni di servizio; 3. chi controlla e contabilizza i lavori eseguiti; 4. chi predispone ed emette fatture; 5. chi riceve gli incassi e li contabilizza; ➤ modalità di incasso accentrate a mezzo banca; ➤ divieto di ricevere incassi dai clienti nei punti periferici; ➤ formalizzazione del processo in una procedura interna. <p>All'interno di Vales Scs. il sistema dei controlli è garantito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una sufficiente separazione dei ruoli tali da far sì che si effettuino tutta una serie di controlli incrociati che permettono di rilevare un eventuale errore in tempi abbastanza rapidi; - l'uso prevalente di strumenti bancari come modalità di incasso; - attente valutazioni prima di assumere un determinato servizio.
Valutazione del rischio attuale	<p>MEDIO/BASSO: il limitato uso del contante relativo alle sole prestazioni di incasso verso privati (per altro residue) garantiscono un rischio medio / basso salvo la mancanza di strumenti di verifica circa la falsità o meno della moneta ricevuta.</p>
Commenti ed ipotesi di sviluppo	<p>Si consiglia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formalizzare in una procedura interna il processo di fatturazione come descritto con l'introduzione dei miglioramenti indicati e con l'indicazione puntuale dei soggetti preposti. - All'interno della piattaforma informativa INVales è presente una sezione dedicata alla gestione dei contratti e ciclo attivo denominata "Rendicontazione" ove vengono racchiuse le informazioni contrattuali con i clienti, i preposti e i soggetti che intervengono nel ciclo. E' inoltre prevista una sezione dedicata in cui i responsabili di settore inviano mensilmente le rendicontazioni di settore utili a chiudere il ciclo di fatturazione di Vales Scs.
Controlli dell'ODV*	<p>Verifica del rispetto della procedura.</p> <p>Verifica della corretta indicazione degli importi incassati sulla relativa prima nota di cassa.</p>
* Cfr parte generale	<p>Cfr. manuale sulla qualità e relativi allegati.</p>

Ciclo di fatturazione passiva			
Soggetti coinvolti	Responsabile	Responsabile settore amministrazione, Direttore di Settore, A.D.	
	Operativo	Responsabile settore amministrazione, responsabile controllo di gestione, addetti contabilità.	
	L'archiviazione dei documenti è strutturata nel seguente modo:		
Modalità e criteri	Modulo ordine di acquisto	Amministrazione	
	Elenco fornitori qualificati	Direttore di Settore / Responsabile qualità	
	File gestione di magazzino	Direttore di Settore	
	Documento di trasporto	Amministrazione	
	Contratti, preventivi, fatture, documenti vari	Amministrazione	
	Le responsabilità sulla gestione degli acquisti sono così suddivise:		
	Selezione dei fornitori materiali qualificati ²	Direttore di Settore / Amministratore Delegato/Institore	
	Selezione dei fornitori di servizi e consulenze	Direttore di Settore / Amministratore Delegato/ Institore	
	Rilevazione esigenze di acquisto prodotto/servizio	Direttore di Settore	
	Autorizzazione ordini materiali	Direttore di Settore	
Autorizzazione acquisto servizi	Direttore di Settore / Amministratore Delegato/ Institore		
Controllo merce in arrivo	Direttore di Settore		
Invio ordine al fornitore per materiale di consumo	Responsabile per l'acquisto		
Sorveglianza / controllo dei fornitori	Direttore di Settore		
Gestione nei confronti dei fornitori	Direttore di Settore		
Ogni fornitore individuato è inserito nell'“Elenco fornitori qualificati” indicante le caratteristiche del fornitore per la tipologia di acquisto. I criteri di selezione per gli ordini di materiali sono definiti dal Direttore di Settore o dall'Amministratore Delegato. L'elenco dei fornitori viene esaminato ed approvato in sede di riesame, tenendo in considerazione anche le non conformità registrate in corso d'anno. Tale elenco è aggiornato nel caso in cui vi sia la necessità di inserire un nuovo			

² Cfr. Manuale sulla qualità.

		<p>fornitore o toglierne uno. Nel primo caso, il Direttore di Settore emette richiesta d'offerta a più fornitori, valuta le proposte e sceglie la migliore in base ai criteri stabiliti. Il fornitore è inserito nell'elenco dei fornitori qualificati dopo la terza fornitura che abbia rispettato i criteri concordati. In caso, invece, vi siano non conformità a colpa dello stesso fornitore, il Direttore di Settore valuta la sospensione dello stesso e l'eventuale sua sostituzione con uno nuovo. Non vi è necessariamente uniformità di fornitori nei vari settori e/o aree territoriali.</p> <p>I Direttori di Settore hanno, nei limiti delle procure rilasciate dall'organo amministrativo (così come indicato nella visura camerale della Cooperativa) libertà di spesa per tutti quegli acquisti che risultano essere inerenti ai propri settori. In ogni altro caso gli acquisti sono sempre valutati insieme all'Amministratore Delegato.</p> <p>Una volta definito l'ordine il Responsabile per l'acquisto, lo stesso viene inserito a sistema elettronico tramite la procedura informatica – Gestione Ordini.</p> <p>Nel caso di contatto diretto con il fornitore fa fede l'accettazione dell'ordine anche su un suo modulo d'ordine o la firma sul preventivo stilato.</p> <p>I prodotti consegnati dal fornitore sono controllati dalla persona incaricata al ritiro confrontando il Documento di trasporto (o fattura accompagnatoria) con i documenti comprovanti l'ordine effettuato. La stessa è tenuta a segnalare immediatamente al vettore eventuali difformità. In caso vi siano prodotti non conformi il Direttore di Settore provvede ad aprire una non conformità nei confronti del fornitore e la tratta, anche avvalendosi dalla collaborazione del Responsabile Qualità.</p> <p>Gestioni pagamenti</p> <p>I pagamenti sono effettuati sempre tramite Riba o bonifico bancario. La società detiene degli assegni bancari ma gli stessi non vengono ormai di fatto mai utilizzati se non in rarissimi casi e solo in caso di fornitori sprovvisti di conti correnti. Possono firmare gli assegni esclusivamente i soggetti con potere di firma come individuati nel verbale del C.d.A. del 2 gennaio 2014.</p> <p>In caso di pagamenti tramite modalità elettronica il soggetto preposto è il Responsabile del settore amministrazione. In alcuni casi è consentito ai colleghi di mettere in autorizzazione dei pagamenti che però necessitano di autorizzazione inbank da parte del responsabile di settore.</p>	
Possibile condotta illecita		<p>Comportamenti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie in accordo con i fornitori al fine di costituire provviste extra bilancio finalizzate ad azioni corruttive.</p> <p>Ricezione di pagamenti da controparti contrattuali / partner commerciali implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.</p>	
Cod. reato	Descr. reato	<p>G1 U 1 (D2) (D3)</p>	<p>False comunicazioni sociali. Reati tributari (Corruzione per atto d'ufficio). (Corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio).</p>

	(D7) O2	(Istigazione alla corruzione). Riciclaggi.
Frequenza di accadimento dell'evento	ELEVATA: gli approvvigionamenti e le conseguenti fasi di fatturazione passiva e pagamento fanno parte di un processo gestionale continuo legato all'attività caratteristica.	
Persone coinvolte	✓ Apicale	✓ Sottoposti
Controlli in essere	Descrizione del controllo	
	<p>Nell'ambito della prevenzione dei reati ex D.lgs 231/01, un efficace sistema di controllo dovrebbe prevedere la separazione e contrapposizione di responsabilità tra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. chi ordina un bene ed un servizio; 2. chi riceve il bene e comunica il ricevimento; 3. chi riceve la fattura o il giustificativo e lo abbina all'ordine ed al ricevimento; 4. chi autorizza la spesa; 5. chi istruisce il pagamento; 6. chi predispone il bonifico ed effettua le riconciliazioni bancarie; 7. chi autorizza il pagamento. <p>All'interno di VALES S.C.S. il sistema della gestione degli acquisti è formalmente ben delineato e formalizzato anche se non è presente una precisa separazione di responsabilità come sopra delineato. L'utilizzo da parte di VALES S.C.S. di strumenti bancari per la maggior parte delle operazioni di pagamento offre un'ulteriore garanzia alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01, quale ad esempio la creazione di provviste di denaro non opportunamente registrate.</p>	
Valutazione del rischio attuale	MEDIO: almeno sino a quando la cooperativa non si sarà adeguata operativamente alla prevenzione dei reati di riciclaggio.	
Commenti ed ipotesi di sviluppo	<p>Si consiglia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si consiglia la creazione di un report sui controlli effettuati sulle fatture, mensilmente compilato ed indirizzato al Responsabile del settore amministrazione ed al responsabile del controllo di gestione. 	
Controlli dell'ODV*	Verifica del rispetto della procedura.	
* Cfr parte generale	Cfr. manuale sulla qualità e relativi allegati	

Gestione delle Risorse Finanziarie		
Soggetti coinvolti	Responsabile	Amministratore Delegato, Presidente del C.d.A., Responsabile settore Servizi alla persona, Responsabile settore amministrazione
	Operativo	Responsabile settore amministrazione, addetti alla contabilità
Modalità e criteri	<ul style="list-style-type: none"> - Conti correnti - La cooperativa VALES S.C.S. si avvale, per lo svolgimento della propria attività di sei istituti di credito. - Per l'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari non è necessaria l'autorizzazione con delibera del Consiglio di Amministrazione ma è sufficiente la volontà dell'A.D.; il limite degli affidamenti bancari può essere invece modificato solo con delibera del C.d.A. - Gli istituti di credito ad oggi utilizzati sono: <ul style="list-style-type: none"> - Cassa Rurale di Rovereto B.C.C.; - Cassa Rurale Alta Valsugana B.C.C.; - Cassa Rurale di Trento B.C.C.; - Banca UniCredit S.p.A.; - BPM; - Banca Popolare Etica. - I conti correnti maggiormente movimentati sono quelli "dedicati" ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010): <ul style="list-style-type: none"> - Cassa Rurale di Rovereto B.C.C. n. IT08 L082 1020 8000 0000 0010 296; - Cassa Rurale Alta Valsugana n. IT26 V081 7835 2200 0000 0095 038. - Il conto UniCredit S.p.A. è di fatto un conto corrente a limitata operatività che è stato aperto esclusivamente per poter gestire progetti di Cooperazione Internazionale. - Il conto corrente rappresentato da un libretto a risparmio della Banca Popolare Etica e di importo irrisorio risulta ad oggi essere inutilizzato. - Il conto corrente BPM per il quale si sta valutando la chiusura (originariamente aperto da Alisei) riporta una giacenza minima. Era stato acceso nel momento in cui Alisei aveva surrogato il mutuo del Fabbricato di Rovereto - V.le Trento 37/F in precedenza di proprietà di Team System S.r.l. - Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 2 gennaio 2014, sono stati puntualmente conferiti i poteri di firma presso i vari istituti bancari. - Per quanto riguarda gli affidamenti i limiti, con riferimento ai tre istituti principali, sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - C.R. di Rovereto BCC Euro 883.000,00; - C.R. Alta Valsugana BCC Euro 162.000,00; - C.R. di Trento BCC Euro 200.000,00. - Il compito di effettuare la riconciliazione degli estratti conto con le risultanze contabili è affidato al settore Amministrazione, Finanza e Sistemi Informativi. - Mezzi di pagamento - I mezzi di pagamento adoperati sono per lo più strumenti bancari. In genere i pagamenti avvengono tramite Home banking e molto raramente per cassa (cfr scheda gestione cassa). Sono presenti alcuni libretti di assegni (non più utilizzati da anni) e che sono custoditi presso la cassa denaro di Rovereto (non vi sono delle vere e proprie casseforti ma solo delle semplici "cassettine" chiuse a chiave. - Il Responsabile settore amministrazione è referente per la custodia degli assegni. - È presente una sola cassa denaro (contenente importi non significativi) presso gli uffici amministrativi di Vales (V.le Trento 37/F) per gestire piccole spese o rimborsi. - Cassa Rovereto: 2 chiavi per accedere alla cassetta (1 - Responsabile settore amministrazione e 1 all'addetta contabile) - La gestione della cassa non è mai stata ufficialmente formalizzata. 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Vales si è dotata di numero 2 POS rilasciati dalla Cassa Rurale di Rovereto e destinati a gestire i pagamenti elettronici per gli utenti privati del Settore Trasporto. - Partecipazioni e titoli - La cooperativa non detiene titoli (neppure acquisiti a seguito della fusione) in quanto si ritiene che gli stessi non garantiscano un adeguato livello di liquidità. - Le partecipazioni al 31.12.2020 detenute sono invece pari ad Euro 101.703,09 e sono essenzialmente riferite a società cooperative che assumono un ruolo strategico per l'attività. Il valore corrente delle partecipazioni è sostanzialmente in linea con l'importo iscritto in bilancio e corrisponde al valore nominale della quota di capitale. La suddivisione è la seguente: : Banca Popolare Etica S.c.p.a.(€ 309,87) -Blooming s.r.l. impresa social (€1.500,00)- Care Expert(€ 1.000,00)- Cassa Rurale di Rovereto BCC (€ 325,62)- Cassa Rurale di Pergine BCC (€ 252,58)-Consolida S.C.S. (€ 33.500,00) - Consorzio CGM Finance S.c.s. (€ 5.000,00) - Consorzio Etimos s.c. (€ 516,00) -Cooperativa Provinciale (€ 23.764,06)- Cooperativa Sociale (€258,20)-Cooperativa Solidarietà (€ 25.000)-Cooperativa CS4 S.C.S.(€25,82)-FAI Cooperativa Sociale(€ 500,00)-Famiglia Cooperativa Perginese (€ 5.16) Famiglia Cooperativa Primiero (€-50,00)Federazione Trentina della Cooperazione (€ 7.103,30)-Kaledoscopio Soc coop (€ 2.582,28)- Quartiere Solidale (€ 10,00) 	
Possibile condotta illecita		<ul style="list-style-type: none"> - Comportamenti illeciti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie al fine di costituire provviste extra bilancio finalizzate ad azioni corruttive. - Ricezione di pagamenti ed impiego delle somme ricevute da controparti contrattuali / partner commerciali ed implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali. 	
Cod. reato	Descr. reato	<ul style="list-style-type: none"> - G1-G15 - (D2) - (D3) - (D7) - O2 - O3 - G11 - G15 	<p>Reati societari (i reati previsti dall'art 25 ter, come analizzati in parte 3 valutazione rischi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Corruzione per atto d'ufficio). - (Corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio). - (Istigazione alla corruzione). - Riciclaggio. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati
Frequenza di accadimento dell'evento		<p>MEDIA: la gestione delle risorse finanziarie fa parte di un processo gestionale continuo, legato all'attività caratteristica ed al rapporto societario.</p>	
Persone coinvolte		<p>✓ Apicale</p>	<p>✓ Sottoposti</p>
Controlli in essere		<p>Descrizione del controllo</p> <p>I principali controlli in merito all'utilizzo di risorse finanziarie dell'azienda sono identificabili nelle schede relative a incassi (Ciclo di fatturazione attiva) e pagamenti (Ciclo di fatturazione passiva). L'indicazione puntuale dei poteri di firma istituiti con C.d.A. del 2 gennaio 2014, con obbligo di firma congiunta al di sopra di un determinato importo, riduce notevolmente la possibilità di comportamenti illeciti legata alla gestione delle risorse finanziarie</p> <p>La scelta di tipo prudenziale di non investire in titoli è un fattore di tutela per le risorse della cooperativa. Il criterio di partecipazione, di fatto, quasi esclusivamente in cooperative / società affini è indicativo della mancanza di volontà speculative.</p>	
Valutazione del rischio attuale		<p>MEDIO/BASSO: la necessità della firma congiunta per operazioni sopra un determinato importo e la quasi totalità degli strumenti bancari come mezzi di pagamento adoperati da VALES S.C.S. rendono il rischio medio/basso.</p>	
Commenti ed ipotesi di sviluppo		<p>Si consiglia di:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - munirsi di casseforti vere e proprie all'interno delle varie unità locali (Pergine Valsugana, Trento, Rovereto); - formalizzare la responsabilità di coloro che possono accedere alla cassa; - formalizzare il soggetto delegato alla custodia dei libretti degli assegni; - formalizzare la responsabilità di coloro che possono accedere ed effettuare i pagamenti mediante il sistema home banking; <p>ritirare fisicamente i Token necessari al fine di evitare situazioni di uso improprio da parte di soggetti non delegati di uno strumento a loro non Inoltre si consiglia di prevedere controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso soggetti terzi al fine di prevenire reati in tema di riciclaggio.</p> <p>Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni ed istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.</p>
Controlli dell'ODV*	Verifica a campione della corretta gestione delle risorse finanziarie.
* Cfr parte generale	

Predisposizione Bilancio di Esercizio		
Soggetti coinvolti	Responsabile	Responsabile settore amministrazione, Amministratore Delegato, C.d.A.
	Operativo	Responsabile settore amministrazione, Responsabile controllo di gestione, addetti contabilità.
Modalità e criteri	<p>ASPETTI CONTABILI</p> <p>Con riferimento all'area in esame, al settore Amministrazione, Finanza e IT sono demandati gli adempimenti contabili e amministrativi mediante impiego di un adeguato centro contabile dotato di sistemi elettronici di elaborazione dati.</p> <p>A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività in capo al settore possono essere così sintetizzate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. emissione, spedizione e contabilizzazione delle fatture attive ed ogni altro tipo di documentazione di ricavo di VALES S.C.S.; 2. ricevimento e contabilizzazione delle fatture passive ed ogni altro tipo di costo di VALES S.C.S.; 3. gestione dei pagamenti verso il personale, i fornitori, gli enti previdenziali, l'erario (anche tramite modelli di pagamento F23, F24 o altro) ed ogni altro tipo di transizione finanziaria in uscita; il tutto nei limiti delle deleghe bancarie di VALES S.C.S.; 4. contabilizzazione dei movimenti di cassa e di banca; 5. liquidazione periodica dell'IVA; 6. gestione e aggiornamento del registro dei beni ammortizzabili; 7. gestione delle polizze fideiussorie ed assicurative; 8. tenuta delle scritture contabili ed archiviazione della relativa documentazione; 9. produzione di tabulati, schede contabili, partitari, scadenziari, bilanci di verifica periodici; 10. stesura del bilancio annuale di esercizio. 11. assistenza nella predisposizione della documentazione richiesta dagli istituti di credito per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, di nuovi affidamenti a breve termine, ovvero ampliamenti di quelli in essere; 12. assistenza nelle istruttorie per operazioni di factoring e leasing; 13. presentazione agli istituti di credito di effetti allo sconto, incasso e pagamento; 	

14. predisposizione della documentazione richiesta dagli istituti di credito finalizzata alla revisione periodica degli affidamenti bancari;
15. predisposizione della documentazione richiesta dagli istituti di credito per l'accesso a nuove linee di credito in qualsiasi forma;
16. assistenza nella predisposizione della documentazione relativa alle domande di contribuzione pubblica e/o privata nonché della relativa rendicontazione.

ASPETTI FISCALI

Relativamente agli **aspetti fiscali** spettano al Settore Amministrazione i seguenti adempimenti:

1. predisposizione del modello Unico, IRAP e della dichiarazione annuale IVA;
2. predisposizione dei modelli F24 per i versamenti IRES e IRAP oppure dei modelli F24 con l'istituto della compensazione secondo la normativa fiscale vigente;
3. in ogni altro adempimento richiesto dalla normativa fiscale vigente.
4. tenuta dei libri fiscali, gestione degli scadenziari fiscali, assistenza in riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa fiscale vigente pro tempore, aggiornamento delle evoluzioni fiscali, controllo della regolarità fiscale su documenti, note, rimborsi, fringe benefit, ecc.

ASPETTI GENERALI

Il Responsabile settore amministrazione viene affiancato da un Team di persone con specifiche mansioni:

- Controller;
- addetta al ciclo attivo e ufficio acquisti;
- addetta al ciclo attivo, passivo e prima nota.

Il Responsabile settore amministrazione ha quindi la responsabilità ed il compito di coordinare il lavoro di raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio d'esercizio che poi verrà analizzata con l'Amministratore Delegato ed il Presidente e quindi portata all'attenzione dell'intero C.d.A.

Il Responsabile settore amministrazione si occupa poi della gestione dei pagamenti essendo l'unico delegato (assieme all' Ad), ad oggi per poter eseguire pagamenti nei limiti previsti dalle deleghe approvate dal C.d.A.

Relativamente alle modalità di accesso alle piattaforme OnLine dei conti correnti intrattenuti da Vales si precisa quanto segue:

Per la Cassa Rurale Rovereto (InBank Attivo) e Cr Trento/Alta Valsugana (Inbank Passivo) sono presenti 4 token rilasciati alle seguenti figure:

Responsabile di Settore;

Addetta alla prima nota;

Controller;

AD (quest'ultimo conservato dal Responsabile di Settore).

Ogni utente risulta profilato sul sistema con un codice identificativo del token/utenza e con permessi specifici in termini di accesso alle funzionalità come segue: Il controller può predisporre bonifici (essenzialmente pagamenti a spot legati a restituzione quote sociali o pagamenti ciclici) ma affinché l'attività vada a buon fine è necessario che la distinta venga visionata e successivamente autorizzata dal responsabile di settore tramite la piattaforma inbank.

L'addetta alla prima nota può solo visualizzare le informazioni a sistema (saldo cc, movimenti) e scaricare allegati messi a disposizione nell'area riservata di Vales presente.

Il Responsabile di Settore invece ha pieno accesso alla piattaforma in qualità di amministratore e può gestire tutte le attività di profilazione, abilitazioni e rilascio di permessi/diniego

Allo stato attuale esistono inoltre altri 2 token fisici rilasciati dai rispettivi Istituti di Credito;

Banco BPM (rilasciato al responsabile di settore);

Unicredit Banca (rilasciato al responsabile di settore).

Esiste inoltre un Token Digitale installato tramite APP OTP Inbank sullo smartphone del responsabile di settore e riferito all'accesso e consultazione dell'inbank passivo Cr. Trento.

Ciclo fiscalità e tributi

Mensilmente vengono praticati i pagamenti, se dovuti, per:

- l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
- le ritenute;
- i contributi previdenziali;
- eventuali altri pagamenti.

Il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché delle trattenute fiscali applicate al personale dipendente o assimilato, è effettuato tramite modello F24 elaborato dall'ufficio del personale ed inviato al Responsabile settore amministrazione; eventuali anomalie vengono analizzate insieme al Direttore del Personale e dei sistemi certificati. Il pagamento delle imposte e tributi viene effettuato tramite modelli F24 elaborati dall'intermediario abilitato incaricato da VALES S.C.S. (MMA Studio). Il Responsabile settore amministrazione provvede ad importare le distinte dei modelli F24 sul portale Home banking ed effettuare il relativo pagamento. Nel caso gli F24 abbiano saldo pari a zero oppure utilizzino l'istituto della compensazione, il pagamento viene effettuato per il tramite di un intermediario abilitato (MMA Studio).

VALES S.C.S., in quanto proprietaria degli immobili siti in Rovereto, viale Trento n. 37/F e 49/B, dove per altro sono localizzati gli uffici amministrativi, è soggetta all'eventuale pagamento dell'IM.I.S.

Infine, il Responsabile del settore amministrazione è colui che si occupa del pagamento annuale della tassa di iscrizione al Registro delle Imprese.

Controllo di gestione

A decorrere dall'esercizio 2021 in concomitanza dell'entrata in vigore del Budget, è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'area al fine di permettere un presidio costante sull'andamento economico e finanziario di Vales.

La nuova impostazione adottata è stata così strutturata:

Figura di Responsabile a presidio dell'area amministrazione, finanza e Sistemi Informativi;

Figura del controller (Bilanci infra-annuali e controllo di gestione, budgeting e reportistica avanzata)

Accanto ad essi operano gli addetti alla contabilità (prima nota e adempimenti collegati) che ricoprono anche le attività legate alla gestione del ciclo attivo e passivo.

Il responsabile e il controller producono a livello trimestrali specifici report con gli andamenti sia di carattere economico che finanziario e presentandoli al CdA di Vales.

In quella sede vengono evidenziate tutte le informazioni utili a gestire i processi decisionali dell'azienda e i consiglieri vengono messi a conoscenza degli andamenti economici per settori

Il controller inoltre mensilmente si incontra con i singoli responsabili di settore per illustrare

la situazione economica, verificare l'andamento e raccogliere informazioni utili a gestire le attività di budget.

Le fonti dei dati sono i consuntivi registrati in contabilità generale ed i dati mensili sulle presenze dei lavoratori. Per quanto riguarda la corretta imputazione dei costi del personale dipendente ai vari settori:

- per il settore Servizi alla Persona: il software di programmazione "Arianna" trasferisce automaticamente i dati delle presenze del personale al software di gestione delle presenze "Sistema 381" che, con un successivo passaggio automatico, vengono inseriti nel software di elaborazione delle buste paga "Essepaghe". L'assegnazione del presente alle varie commesse avviene in base all'inquadramento dell'utente nel software di programmazione "Arianna".
- per il settore Trasporti e gli altri servizi: le presenze del personale sono inserite manualmente nel software di gestione delle presenze "Sistema 381" che, con un successivo passaggio automatico, vengono inserite nel software di elaborazione delle buste paga "Essepaghe". L'assegnazione delle presenze alle varie commesse avviene direttamente nella fase di imputazione dati nel software "Sistema 381".

Budget

A partire dal bilancio d'esercizio 2021 è presente uno schema di Budget oggetto di verifica e andamento monitorato dal Responsabile di Settore e dal Controller.

Bilancio ordinario di esercizio

La bozza di bilancio deriva automaticamente dalle procedure informatiche. Eventuali valutazioni problematiche di alcune poste di bilancio vengono analizzate dal Responsabile settore amministrazione e con i suoi collaboratori e, se necessario, discusse con l'Amministratore Delegato, il Presidente, il consulente esterno ed il Collegio Sindacale. In particolari situazioni vengono richiesti anche dei pareri scritti da parte di legali esterni.

L'iter di approvazione del bilancio si articola nel seguente modo:

- predisposizione della bozza di bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) da parte del Responsabile settore amministrazione congiuntamente con l'Amministratore Delegato ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- predisposizione della bozza della Nota Integrativa da parte del consulente esterno con la collaborazione del Responsabile settore amministrazione e del Responsabile controllo di gestione;
- predisposizione della relazione sulla gestione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione (parte generale) e del Responsabile controllo di gestione (riclassificazione del bilancio e informative previste dalla normativa);
- presentazione dei documenti in C.d.A. per l'approvazione (entro il 31 marzo);
- stesura da parte del Collegio Sindacale della propria relazione (nei 15 giorni antecedenti l'Assemblea dei soci);
- rilascio da parte della società di revisione della certificazione;
- presa d'atto da parte del C.d.A. dell'avvenuta certificazione;
- presentazione del bilancio, tendenzialmente nella seconda metà di maggio, all'Assemblea dei soci per l'approvazione finale.

Soggetti per il controllo contabile

Il Responsabile controllo di gestione è il referente nel rapporto con il Collegio Sindacale. Per quanto riguarda la Società di Revisione, salvo richiesta di documentazione specifica da parte di quest'ultima ai vari soggetti competenti, i referenti sono il Responsabile settore amministrazione ed il Responsabile controllo di gestione congiuntamente. Ricorrendo le condizioni di cui alla legge Regionale 9 luglio 2008 la scelta della Società di Revisione è ricaduta sulla Federazione Trentina della Cooperazione.

Possibile condotta illecita		Truffa ai danni dello Stato in relazione: all'errato calcolo e/o mancato/errato versamento delle imposte; omesso versamento di ritenute erariali e/o previdenziali. Esposizione di poste in bilancio inesistenti. Determinazione di poste di bilancio che si discostano dalla corretta valutazione effettuata sulla base dei criteri dettati dalla legge e dai principi contabili. I saldi più a rischio in questa possibile condotta illecita sono quelli soggetti a stima e valutazioni.	
Cod. reato	Descr. reato	A3 G1-G15 Blocco U	Truffa ai danni dello Stato. Reati societari (i reati previsti dall'art 25 ter, come analizzati in parte 3 valutazione rischi) Istigazione alla corruzione tra privati Reati Tributari
Frequenza di accadimento dell'evento		MEDIA: in sede di chiusura del bilancio di esercizio	
Persone coinvolte		✓ Apicale	✓ Sottoposti
Controlli in essere		<p>Descrizione del controllo</p> <p>La maggior parte delle poste che compongono il bilancio sono generate da procedure automatizzate che coinvolgono diversi soggetti, ognuno con ruoli e mansioni diverse. Ogni soggetto verifica per la propria parte la congruenza e la correttezza dei dati inseriti in contabilità attraverso l'esame della documentazione a supporto delle registrazioni e/o sulla base di analisi comparative con gli esercizi precedenti quando possibili.</p> <p>Grazie alla profilazione degli accessi a sistema, è possibile abilitare ciascuno per le proprie aree di pertinenza e tracciare chi ha generato una determinata scrittura contabile e quando la stessa è stata effettuata/modificata e questo rende ancora più puntuale procedere ad eventuali controlli.</p> <p>Avendo ogni persona un compito preciso ed in genere ausiliare rispetto a ciascun altro, eventuali errori o dimenticanze sono normalmente rilevate in tempi abbastanza brevi proprio per via dell'incrocio dei dati inseriti da più persone. La separazione delle funzioni ed allo stesso tempo l'integrazione dei vari reparti, appare sufficiente a prevenire possibili condotte illecite di natura contabile.</p> <p>I criteri adottati per la valutazione delle poste di bilancio sono definiti dal Responsabile del settore amministrazione, in collaborazione con il consulente di riferimento e sono di tipo prudenziale. Successivamente vengono sottoposti all'attenzione dell'Amministratore Delegato e del C.d.A.</p> <p>Il bilancio è successivamente soggetto a revisione contabile da parte della società di revisione indipendente ed alla verifica di legittimità da parte del Collegio Sindacale.</p> <p>La cooperativa è altresì soggetta al controllo periodico da parte del Collegio Sindacale e da parte della società di revisione.</p>	
Valutazione del rischio attuale		MEDIO	
Commenti ed ipotesi di sviluppo		<p>Si consiglia di:</p> <p>formalizzare tutte le funzioni interne con un serie di deleghe puntuali tali da indicare esattamente le mansioni precise di tutti i soggetti impegnati alla predisposizione del bilancio di esercizio;</p> <p>formalizzare in una procedura interna il procedimento di formazione della bozza di bilancio; adoperarsi al fine di introdurre a regime l'adozione di budget tali da permettere di avere anche un ulteriore controllo tra l'andamento reale della cooperativa rispetto alle previsioni effettuate;</p> <p>formalizzare un contratto di locazione o quantomeno di comodato tra la cooperativa VALES S.C.S. e le cooperative ALISEI S.C.S. e CONSORZIO SPECOLA S.C.S. per l'uso dell'immobile sito a Rovereto, in viale Trento 49/B, di proprietà di VALES S.C.S.</p> <p>ritirare fisicamente i Token necessari al fine di evitare situazioni di uso improprio da parte di soggetti non delegati di uno strumento a loro non intestato.</p>	
Controlli dell'ODV*		Supervisione della gestione contabilità con verifiche a campione.	

	<p>Verifica dell'indipendenza della società di Revisione e verifica della trasparenza di comportamento tra i due soggetti. Incontri periodici con la società di Revisione ed il Collegio Sindacale al fine di condividere i controlli già effettuati con gli stessi.</p>
<p>* Cfr parte generale</p>	

Gestione Cassa / Prestito Sociale / Mano di solidarietà		
Soggetti coinvolti	Responsabile	Responsabile settore amministrazione, Responsabile controllo di gestione, Direttore del personale e dei sistemi certificati, Direttori settore Trasporti
	Operativo	Responsabile settore amministrazione, Responsabile controllo di gestione, Direttori settore Trasporti, addetto contabile, addetto alla gestione paghe
Modalità e criteri	<p>Cassa</p> <p>La gestione della cassa/tesoreria è affidata operativamente ai soggetti che, come si è detto nella scheda "Gestione delle Risorse finanziarie", ne detengono fisicamente le chiavi ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cassa denaro di Rovereto: Responsabile settore amministrazione ed addetto contabile di Vales SCS. <p>È presente un'unica cassa denaro negli uffici di Rovereto, V.le Trento 37/F.</p> <p>Il denaro in entrata è per lo più movimentato da prelievi eseguiti presso la Cassa Rurale di Rovereto e per i quali viene utilizzata una causale specifica "prelievo per cassa".</p> <p>Altri fonti che possono portare all'entrata di denaro contante possono essere eventuali liberalità in occasione di feste effettuate all'interno dei centri semiresidenziali gestiti da VALES S.C.S. In questo caso i soldi vengono raccolti in una cassetta delle offerte che poi viene aperta durante l'equipe di gestione del centro coinvolto con relativa verbalizzazione. L'eventuale denaro raccolto viene depositato all'interno della cassa centrale.</p> <p>Ad oggi non è formalizzata in capo ai soggetti titolari delle chiavi la responsabilità di impiego e custodia del danaro di cassa. Sono presenti solo 2 chiavi la cui è custodia è affidata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile di Settore; - Addetta Alla Contabilità. <p>La quantità in media di danaro presso la cassa centrale si aggira intorno ai 500-600.</p> <p>I movimenti di prima nota sono gestiti tramite un foglio excel.</p> <p>Non viene effettuata in maniera sistematica la conta fisica del denaro presente presso la cassa al fine di verificarne la riconciliazione con la prima nota.</p> <p>Ogni qual volta ci sia necessità di avere liquidità corrente viene effettuato un prelievo di denaro dalla banca (in genere dalla Cassa Rurale di Rovereto) da parte dei soggetti delegati e depositato nelle casse in cui vi è la necessità. Anche questa operazione trova riscontro, oltre che dall'estratto conto, anche dalla prima nota della cassa coinvolta.</p> <p>Ogni qual volta ci sia un esubero di denaro in cassa, lo stesso viene depositato presso la Cassa Rurale di Rovereto da parte del Responsabile settore amministrazione.</p> <p>I dipendenti non fanno utilizzo della cassa. Eventuali richieste di acconti sullo stipendio sono gestite sempre tramite banca. Può capitare che via sia qualche rimborso spese gestito per cassa, ma la casistica è molto limitata (cfr. scheda rimborsi spese).</p> <p>Prestito sociale</p> <p>Il prestito sociale è disciplinato da un apposito regolamento predisposto anche in funzione della normativa bancaria (cfr. delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e circolare della Banca di Italia del 28 giugno 1995). Tale regolamento è stato approvato in data 04/05/2018 dall'Assemblea dei soci di Vales Scs.</p> <p>Il soggetto preposto ad occuparsi delle pratiche (calcolo interessi, invio documentazione relativa) è il Controller.</p> <p style="padding-left: 40px;">Il regolamento per il finanziamento dei soci operatori è stipulato con apposito contratto in forma scritta, a pena di nullità, su moduli omogenei recanti per esteso e in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3, sezione III, della circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995 (obblighi di trasparenza).</p> <p>Per i prestiti dei soci persone fisiche, l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio è pari a 30.000,00 € (trentamila); tale limite non può comunque eccedere quello stabilito dalle vigenti disposizioni, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali in capo al socio.</p> <p>L'eventuale tasso di interesse annuo da corrispondere al socio prestatore è pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (in sigla, TUR) della BCE aumentato/diminuito nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.</p>	

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire delle diverse percentuali di aumento/diminuzione del tasso TUR della BCE per i prestiti sottoposti a vincolo temporale nel rimborso, differenziabili sulla base dell'importo del prestito e della durata del vincolo. Il tasso di interesse non può comunque superare il limite massimo previsto dalla lettera b) dell'art. 13 del D.P.R. 601/73 (e da successive modifiche ed integrazioni), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali in capo al socio persona fisica.

Gli interessi maturati annualmente si cumulano sull'importo delle somme versate da ciascun socio a titolo di prestito sociale.

La capitalizzazione degli interessi concorre a determinare sia l'ammontare individuale del prestito sociale in capo a ciascun socio, sia l'ammontare complessivo del prestito sociale raccolto dalla Cooperativa.

La Cooperativa è tenuta a comunicare al socio, mediante invio di e-mail o di lettera, la variazione del tasso di interesse, nonché di altre condizioni contrattuali che si presentino sfavorevoli al socio.

La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni derivanti esclusivamente dal cambiamento del TUR della BCE.

I transiti di denaro vengono effettuati con le seguenti modalità:

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, con assegni bancari e/o circolari, con bonifico bancario oppure mediante trattenuta mensile effettuata sulla busta paga.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio tramite bonifico bancario, tramite assegni bancari e/o circolari, ovvero in contanti, purché nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa.

Per ogni versamento o prelevamento effettuato in contanti, la Cooperativa rilascia al socio una ricevuta attestante l'operazione effettuata; per le altre modalità di versamento o prelevamento non viene rilasciata alcuna ricevuta, in quanto, tali operazioni risultano già tracciate sul conto corrente del socio oppure sulle sue buste paga.

Per le operazioni di versamento o prelevamento non verrà addebitata al socio alcuna spesa. Il rimborso, totale o parziale, del prestito è sottoposto ad un preavviso di almeno due giorni, tenendo conto in ogni caso dei giorni di apertura della Cooperativa.

Esso non può pertanto essere effettuato prima che sia trascorso tale periodo di preavviso dalla ricezione della richiesta di rimborso del socio.

In ogni caso, la Cooperativa non può dar luogo al rimborso prima che siano decorse almeno 24 ore dalla ricezione della predetta richiesta.

La richiesta di rimborso, totale o parziale, del prestito, deve essere effettuata dal socio in forma scritta, mediante la compilazione e sottoscrizione di appositi moduli predisposti dalla Cooperativa.

Essa può essere trasmessa alla Cooperativa a mano, ovvero attraverso PEC, e-mail ordinaria, o tramite altre modalità, che comunque garantiscano la dimostrazione della data di avvenuto ricevimento della stessa in capo alla Cooperativa, al fine di attestare il rispetto del termine di preavviso.

percentuale.

Mano di Solidarietà

Sono attualmente attivi in Vales due strumenti definiti "Mano di Solidarietà" che hanno l'obiettivo di aiutare i soci in particolari momenti di difficoltà.

Tra le parti (cooperativa e socio) viene stipulato un contratto ove si stabilisce:

- l'importo erogato;
- le modalità di restituzione;
- i tempi di restituzione;
- modalità di recupero in particolari casi.

I flussi di denaro non avvengono mai per cassa ma sempre tramite strumenti bancari rintracciabili.

Possibile condotta illecita		<p>Comportamenti illeciti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie (cassa) al fine di costituire provviste extra bilancio finalizzate ad azioni corruttive.</p> <p>Messa in circolo di denaro falso ricevuto in buona fede (es. tramite versamenti in contanti da soci).</p> <p>Mancato rispetto della normativa antiriciclaggio (movimentazione contante).</p>	
Cod. reato	Descr. reato	<p>G1 G15</p> <p>U 1 (D2) (D3) (D7) E4 O2</p>	<p>Reati societari (i reati previsti dall'art 25 ter, come analizzati in parte 3 valutazione rischi)</p> <p>Reati tributari (Corruzione per atto d'ufficio). (Corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio). (Istigazione alla corruzione). Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. Riciclaggio.</p>
Frequenza di accadimento dell'evento		<p>MEDIA: la gestione della cassa viene movimentata in maniera non troppo frequente e la giacenza media presso le casse risulta non essere di importo rilevante.</p>	
Persone coinvolte		Apicale	Sottoposti
Controlli in essere		<p>Descrizione del controllo</p> <p>La centralizzazione dell'annotazione di cassa presso la sede legale è un elemento di controllo, seppur le strutture dovrebbero essere formalmente disciplinate nella gestione del contante ed i soggetti di riferimento investiti formalmente della responsabilità connessa. Conviene indicare un limite massimo di denaro da tenere in cassa.</p>	
Valutazione del rischio attuale		<p>MEDIO: scarsa evidenza della responsabilità delle casse.</p>	
Commenti ed ipotesi di sviluppo		<p>Oltre quanto già detto sulla necessità di fornirsi di casseforti vere e proprie e sulla necessità di formalizzare la responsabilità di coloro che possono accedere alla cassa è necessario effettuare periodicamente il controllo fisico della giacenza di denaro nelle varie casse al fine di verificare la corrispondenza con la prima nota cassa. Si consiglia di effettuarlo almeno una volta al mese.</p> <p>Converrebbe altresì attribuire esclusivamente al Responsabile settore amministrazione il ruolo di controllore circa le giacenze medesime.</p> <p>Occorre introdurre altresì una regola che individui i limiti massimi possibili alle giacenze di cassa.</p> <p>Sarebbe il caso di eliminare o comunque ridurre al minimo eventuali trasferimenti di danaro dalla cassa centrale alle casse periferiche e viceversa attraverso depositi brevi manu</p> <p>Si consiglia di provvedere a disporre appropriate norme per la gestione dell'antiriciclaggio, a seguito dell'entrata in vigore degli artt. 49-50 e 51 del D.Lgs 21.11.2007, n. 231, che vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione anche frazionata è complessivamente pari o superiore a 1.000 Euro. La Società dovrà dunque prevedere specifici comportamenti per le operazioni di cassa a mezzo contante, in particolare:</p> <p>pagamenti in contanti: ogni pagamento effettuato ad unico soggetto a qualsiasi titolo deve essere di valore, anche frazionato, inferiore a 1.000 Euro in un periodo di tempo prefissato di almeno 10 giorni;</p> <p>approvvigionamento di contante: è vietato effettuare operazioni di ritiro di contante presso istituti di credito quando il valore dell'operazione anche frazionata (10 giorni) è complessivamente pari o superiore a 1.000 Euro;</p> <p>gestione rimborsi per cassa (cfr. scheda gestione rimborsi spesa): è consigliabile effettuare gli stessi sempre per banca o tramite assegni bancari non trasferibili; qualora il rimborso</p>	

	<p>avvenga da una cassa periferica è necessario avvisare preventivamente il Responsabile settore amministrazione.</p> <p>La movimentazione di denaro contante mediante la cassa comporta l'ulteriore rischio di messa in circolo di denaro falso, ricevuto in buona fede. Laddove il contante che alimenta le casse non provenga da Istituti bancari (per cui risulta controllato alla fonte), deve essere controllato mediante apposita macchina per il controllo delle banconote.</p>
<p>Controlli dell'ODV*</p>	<p>Controllo della presenza di documenti giustificativi supportanti i movimenti di cassa. Riscontro delle prime note cassa presso le varie casse con il contante effettivamente presente e quanto risultante dalla contabilità.</p> <p>Controlli sui documenti relativi al Prestito sociale ed alla Mano di Solidarietà.</p>
<p>* Cfr parte generale</p>	<p>Cfr. Regolamenti "Prestiti Sociali" e "Mano di Solidarietà".</p>

Gestione rimborsi spesa		
Soggetti coinvolti	Responsabile	Responsabile settore amministrazione, Direttore del personale e dei sistemi certificati
	Operativo	Responsabile settore amministrazione, Direttore del personale e dei sistemi certificati, addetti alla gestione paghe, addetti contabili
	<p>Rimborsi spesa</p> <p>Per l'espletamento delle attività legate alle proprie mansioni può succedere che i dipendenti della cooperativa anticipino il pagamento di alcune spese di basso importo. Ad oggi non è presente una procedura formalizzata per il rimborso delle spese, né una regola certa che stabilisca con precisioni i tempi di restituzione da parte della cooperativa degli anticipi effettuati per suo conto.</p> <p>La prassi generale prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il rimborso chilometrico sia imputato sempre in busta paga; ✓ il rimborso spese pasto ed il rimborso generico di altre spese sia effettuato o in busta paga o extra sempre previo consegna del documento giustificativo. <p>Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ i rimborsi tramite bonifico bancario possono riguardare i rimborso spese pasto, gli acquisti vari (es. fornitori occasionali che non emettono fattura) o altri rimborsi (quali: pagamento anticipato di fatture, raccomandate, ecc.); ✓ i rimborsi tramite cassa sono tendenzialmente della stessa tipologia di quelli effettuati tramite banca ma con una casistica molto più limitata. <p>Normalmente non vengono erogati anticipi dei rimborsi spese ma non esiste un regolamento che disciplini la cosa.</p> <p>Alcune figure aziendali hanno in assegnazione un mezzo NLT ad uso promiscuo. I costi di gestione del mezzo sono in carico a Vales SCS. La quota parte legata al fringe benefit (calcolata su tariffa ACI Annuale 15.000 km) in alcuni casi viene fatturata direttamente al beneficiario. In altri invece si procede all'inserimento del valore del fringe come elemento retributivo in busta paga.</p> <p>Gli assegnatari hanno a disposizione un telepass e la tessera carburante di proprietà di VALES S.C.S.</p> <p>In casi particolari (telepass non funzionante o tessera carburante smagnetizzata o non operativa) il personale anticipa la spesa e richiede successivamente il rimborso. Gli altri membri del C.d.A. non hanno autovetture aziendali; eventualmente possono richiedere il rimborso dei km percorsi.</p> <p>Tutti gli altri automezzi aziendali sono assegnati agli operatori con modalità che variano da settore a settore, il Sistema di gestione della qualità prevede le relative procedure. Lo smartphone aziendale viene assegnato a quasi tutti gli operatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli operatori del settore Servizi alla Persona hanno smartphone in modo da poter effettuare chiamate solo all'interno della rete aziendale ed eventualmente i numeri di emergenza; gli operatori del settore Trasporti e gli accompagnatori hanno smartphone senza alcun vincolo di chiamata ma con limitazioni dell'utilizzo della rete dati; gli operatori degli altri servizi possono in casi particolari avere accesso ad uno smartphone. <p>Gli smartphone consegnati al personale amministrativo (direttori, coordinatori, referenti, impiegati) non hanno alcuna limitazione né come chiamate né come utilizzo dati di rete.</p> <p>Il Sistema di gestione della qualità prevede l'utilizzo di tali strumenti solamente per motivi aziendali ed il sanzionamento dei comportamenti difforni.</p>	

Possibile condotta illecita		<p>Gestione di una provvista di danaro attraverso rimborsi spesa fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute.</p> <p>Messa in circolo di denaro falso ricevuto in buona fede.</p> <p>Mancato rispetto della normativa antiriciclaggio (movimentazione contante).</p> <p>Accesso indebito, attraverso gli strumenti (cfr. scheda sistemi informatici).</p> <p>Utilizzo degli strumenti informatici a disposizione del personale per fini illeciti, in particolare detenzione e diffusione di materiale pedopornografico (cfr. scheda sistemi informatici).</p> <p>Adescamento di minorenni (cfr. scheda sistemi informatici).</p> <p>Installazione ed utilizzo di software protetti da diritto d'autore senza titolo (cfr. scheda sistemi informatici).</p>	
Cod. reato	Descr. reato	<p>G1</p> <p>U 1</p> <p>(D2)</p> <p>(D2)</p> <p>(D7)</p> <p>E4</p> <p>O2</p> <p>(L3)</p> <p>(L4)</p> <p>(L5)</p>	<p>False comunicazioni sociali.</p> <p>Reati tributari</p> <p>(Corruzione per atto d'ufficio).</p> <p>(Corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio).</p> <p>(Istigazione alla corruzione).</p> <p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.</p> <p>Riciclaggio.</p> <p>Pornografia minorile (cfr. scheda sistemi informatici).</p> <p>Detenzione di materiale pornografico (cfr. scheda sistemi informatici).</p> <p>Adescamento di minorenni (cfr. scheda sistemi informatici).</p>
Frequenza di accadimento dell'evento	MEDIA: legata all'ordinaria gestione mensile		
Persone coinvolte	✓ Apicale		✓ Sottoposti
Controlli in essere	Descrizione del controllo		
	Per i rimborsi spesa l'unico controllo è costituito dalla consegna del giustificativo delle spese sostenute da parte di chi ha anticipato la spesa.		
Valutazione del rischio attuale	MEDIO: manca un regolamento che disciplina in maniera puntuale i rimborsi spese		
Commenti ed ipotesi di sviluppo	<p>Si consiglia di:</p> <p>formalizzare la procedura per i rimborsi spesa prevedendo un'adeguata separazione di ruolo tra chi autorizza, utilizza e controlla al fine di scoraggiare eventuali comportamenti illeciti quali presentazione di documentazione falsa o fittizia o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto;</p> <p>eliminare completamente o quanto meno ridurre al minimo l'utilizzo di denaro contante, implementando l'utilizzo dei POS</p> <p>istituire un apposito regolamento all'interno della società che disciplini in modo puntuale l'utilizzo di dispositivi telefonici portatili di nuova generazione (cfr scheda sistemi informatici).</p>		
Controlli dell'ODV*	<p>Controlli a campione della presenza e regolarità di: documenti, visti autorizzativi, giustificativi dei rimborsi spesa effettuati, importi, modalità di pagamento (di rimborso).</p> <p>Riscontro delle prime note di cassa presso le varie casse con il contante effettivamente presente e quanto risultante dalla contabilità.</p> <p>Verifica dei contratti con gli operatori della telefonia mobile con particolare attenzione all'utilizzo dei dati di rete.</p>		
* Cfr parte generale	Cfr. scheda sistemi informatici.		

Gestione del personale		
Soggetti coinvolti	Responsabile	Responsabile del personale; responsabile di settore
	Operativo	
Modalità e criteri	<p>Per l'attività in esame la società ha adottato una procedura di controllo qualità, denominata "Procedura di gestione risorse umane", che descrive responsabilità e modalità operative nel processo di gestione delle risorse umane in ogni sua fase ed aspetto: selezione, formazione e addestramento delle risorse umane.</p> <p>Le responsabilità sono ripartite nei seguenti termini: Responsabile del personale: selezione del personale, gestione dell'assunzione, formazione del personale. responsabile di settore: selezione, inserimento, dei neo-assunti, gestione di volontari e tirocinanti.</p> <p>Il responsabile del personale è individuato mediante espressa delega iscritta in Camera di Commercio. Attualmente è il dott. Luca Macuglia.</p> <p>La fase della selezione-reclutamento si basa sulla gestione di un database aziendale contenente tutti i curricula pervenuti in azienda. Il processo di selezione viene attivato dal Direttore del personale che stabilisce il fabbisogno di personale in base all'andamento della domanda dell'utenza e/o del turn over del personale.</p> <p>L'addetto alla selezione del personale fa una verifica tra i curricula esistenti in cooperativa (database elettronico).</p> <p>Se sono presenti dei curricula idonei si procede a contattare il candidato stabilendo data ed ora del colloquio di selezione a cui partecipano l'addetto alla selezione eventualmente affiancato dal referente di area o di direttore di settore o dal direttore del personale. I criteri alla base della selezione sono definiti all'interno di ogni profilo professionale.</p> <p>E' utilizzata una specifica procedura informatizzata per la selezione del processo. A seguito del colloquio vengono inserite nella procedura i dati ovvero le note relative alla disponibilità della persona, le competenze dichiarate, le caratteristiche personali principali ed eventuali referenze.</p> <p>Nel caso in cui il colloquio dia esito positivo si procede all'assunzione.</p> <p>Nel caso in cui il colloquio dia esito negativo, ne è data notizia al candidato ed i dati presenti nella procedura sono eliminati.</p> <p>Se presso la cooperativa non sono presenti curricula per la figura professionale richiesta, o nel caso in cui la selezione abbia dato esito negativo, si procederà alla pubblicazione di un annuncio presso lo sportello dell'Agenzia del Lavoro o presso Agenzie incaricate.</p> <p>La successiva fase di inserimento del neo-assunto nelle mansioni, nonché le successive fasi di gestione del rapporto, formazione e eventuale risoluzione del rapporto, pur dettagliatamente descritte, non sembrano rilevanti al fine della commissione di reati presupposto.</p> <p>Discorso a parte deve essere fatto per la gestione del rapporto con riferimento a eventuali avanzamenti di carriera e per gli inserimenti lavorativi dei disabili, per i quali ultimi esiste comunque la procedura e poi sono gestiti come dipendenti su specifici progetti di inserimento.</p>	
Possibile condotta illecita	<p>Nelle condotte corruttive, è frequente che il prezzo della corruzione (in termini di "altre utilità") sia formato dall'assunzione di soggetti vicini (parenti, amici, sodali) al pubblico ufficiale responsabile del reato e da lui segnalati.</p> <p>Il prezzo della corruzione potrebbe altresì essere ravvisato nella promessa di avanzamenti di carriera a soggetti vicini al pubblico ufficiale coinvolto e già presenti in azienda.</p> <p>Potrebbero verificarsi ipotesi di sfruttamento dei lavoratori nel caso di non corretta applicazione della normativa legale e collettiva in materia di rapporti di lavoro, anche nel caso di utilizzo di manodopera mediante attività di intermediazione.</p>	

		L'offerta di una posizione lavorativa di livello medio-alto potrebbe rappresentare il prezzo di una condotta di corruzione tra privati al fine di ottenere un beneficio illecito da un collaboratore di una impresa concorrente	
Cod. reato	Descr. reato	D2 D3 D5 D7 L10 G11 G15	Corruzione per un atto d'ufficio Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Induzione indebita a dare o promettere utilità Istigazione alla corruzione Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati
Frequenza di accadimento dell'evento	MEDIA: in ragione del numero dei dipendenti della società, del ricambio degli stessi e dei frequenti contatti con la pubblica amministrazione.		
Persone coinvolte	➤ Apicale		➤ Sottoposti
Controlli in essere	Descrizione del controllo		
	<p>Per l'attività in esame la società ha adottato una procedura di controllo qualità, denominata "Procedura di gestione risorse umane", che descrive responsabilità e modalità operative nel processo di gestione delle risorse umane in ogni sua fase ed aspetto: selezione, formazione e addestramento delle risorse umane.</p> <p>Il modello specifica in modo esauriente e puntuale tutti i passaggi necessari dalla fase di assunzione (quella più critica ai fini della commissione dei possibili reati) a quella della gestione del rapporto con il personale assunto.</p> <p>In particolare si prevede l'esistenza di una banca dati dei curriculum che pervengono all'azienda e si specifica che, nel caso che la procedura di selezione dia esito negativo, ci si rivolgerà esclusivamente a canali pubblici (Agenzia del lavoro).</p> <p>Non si rinviengono procedure specifiche per quanto riguarda la gestione degli avanzamenti di carriera.</p>		
Valutazione del rischio attuale	<p>BASSO (con riferimento alla fase di assunzione, in relazione all'esistenza di controlli e di procedure adeguate)</p> <p>MEDIO (con riferimento alla possibilità di avanzamento di carriera, in relazione al fatto che non vi è una procedura specifica e al numero di dipendenti che possono beneficiare di avanzamenti di carriera in modo discrezionale).</p>		
Commenti ed ipotesi di sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> - È opportuno che la società valuti una procedura specifica per la selezione e l'assunzione dei dirigenti, che in ragione del loro rapporto fiduciario potrebbero essere selezionati mediante procedure non formalizzate. - È opportuno e urgente che la società individui una procedura specifica per gli avanzamenti di carriera per i soggetti già assunti, in modo da rendere trasparenti, controllabili e uniformi le relative attività. - È opportuno che la società si doti di criteri specifici per la selezione di soggetti di intermediazione di manodopera, quali agenzie di lavoro interinale, in modo da selezionarle in ragione della loro serietà e affidabilità. - Nel caso di somministrazione di lavoro, è opportuno che la società adotti la prassi di verificare che i lavoratori somministrati ricevano le tutele previste dalla contrattazione collettiva. 		
Controlli dell'ODV*	<ul style="list-style-type: none"> - L'ODV eseguirà controlli a campione sulla trasparenza e tracciabilità dell'iter seguito per la selezione e assunzione. 		
Documentazione esterna da consultare	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema Qualità – Procedura gestione risorse umane 		

Partecipazione a gare di servizi in appalto		
Soggetti coinvolti	Responsabile	C.d.A., A.D., Institore -Direttore di Settore
	Operativo	
Modalità e criteri		<p>La società eroga i propri servizi quasi esclusivamente a enti pubblici (clienti). Le gare d'appalto sono soggette ad altrettante norme di diritto pubblico a livello nazionale Il D.lgs. 18.04.2016 n° 50, a livello regionale esistono specifiche norme sia per la provincia di Trento che per quella di Bolzano.</p> <p>La società ha adottato, nell'ambito del sistema Qualità, una procedura specifica per la gestione delle attività relative alla partecipazione a gare pubbliche.</p> <p>In tale documento sono individuati i responsabili per le varie fasi del processo, dal momento della notizia della gara, al momento della partecipazione, al momento dell'esecuzione del servizio.</p> <p>Le informazioni sulle gare alle quali partecipare sono acquisite dal Direttore del settore interessato dall'Amministratore Delegato, o dall'Institore. Il Direttore del settore interessato o l'Institore propongono la partecipazione o all'A.D. o al C.d.A., in determinati casi particolari l'A.D. propone al C.d.A. Nelle deleghe rilasciate dal C.d.A.,</p> <p>Se il Consiglio di Amministrazione ne delibera la partecipazione o l'A.D. o l'Institore l'autorizzano danno mandato alla Direzione di curare tutti gli aspetti della gara, previsti nella documentazione di gara e la cui prassi è dettagliata nelle Istruzioni operative verifica e riesame dei requisiti.</p> <p>Prima della scadenza della gara viene proposto in Consiglio/ A.D. il progetto di gara e l'offerta economica relativa.</p> <p>A seguito della definizione da parte del Consiglio/ A.D. viene presentata dalla Direzione tutta la documentazione nei termini previsti.</p> <p>La cooperativa è accreditata con il servizio MuoverSi della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Politiche sociali, che cura la mobilità di soggetti disabili.</p> <p>Con riferimento a questo servizio, è la Provincia stessa ad inviare una proposta di convenzione alla Cooperativa. In sede di Consiglio di Amministrazione si delibera il rinnovo o la rinuncia alla convenzione.</p> <p>Con riferimento a questo servizio, si segnala che la Provincia Autonoma ha istituito un apposito organismo di vigilanza, che verifica la corrispondenza del servizio reso dalle società accreditate con quello previsto dalla convenzione. La Provincia Autonoma ha ottenuto per questo servizio la certificazione di qualità ISO 9001:2000.</p> <p>La documentazione relativa alle varie gare viene conservata a cura della Direzione di settore interessata.</p> <p>All'A.D. sono attribuite deleghe con la seguente limitazione :selezionare, valutare, presentare offerte, partecipare a gare e/o alle eventuali procedure di proroga e/o di rinnovo delle stesse per i servizi resi dalla Cooperativa a terzi, e stipulare contratti di appalto e di prestazioni di servizi ivi compresa la partecipazione a raggruppamenti temporanei di impresa o consorzi, siglando contratti di appalto e di appalto di servizi, in cui la società risulti appaltatore, che comportino un impegno di corrispettivo d'appalto, di valore superiore a: euro 1.000.000 (un milione) annui per le gare a partecipazione diretta oppure in raggruppamento temporaneo d'impresa; euro 5.000.000 (cinque milioni) annui per le gare cui la cooperativa partecipa in qualità di consorziata esecutrice; fatti salvi i contratti pluriannuali, per i quali detti importi andranno a moltiplicarsi in ragione delle annualità di contratto; fatta salva la partecipazione in raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, nel qual caso detti importi vanno riferiti alla quota parte annuale di competenza della cooperativa; fatto salvo il caso, che detti contratti non siano già stati previsti nel budget di spesa del relativo esercizio;</p> <p>Specifiche deleghe con molto più limitati sono attribuite a vari</p> <p>Con l'avvenuta fusione tra Vales e Alisei e per tanto con la possibilità di Vales di esercitare le attività previste dal ramo B secondo la legge n. 381/1991, è rilasciata all'Institore</p>

		<p>esclusivamente per il ramo B, la delega con le seguenti limitazioni: di selezionare, valutare, presentare offerte, partecipare a gare e/o alle eventuali procedure di proroga e/o di rinnovo delle stesse per i servizi resi dalla Cooperativa a terzi, e stipulare contratti di appalto e di prestazioni di servizi ivi compresa la partecipazione a raggruppamenti temporanei di impresa o consorzi, siglando contratti di appalto e di appalto di servizi, in cui la società risulti appaltatore, nel settore B della Cooperativa Vales s.c.a., avente a scopo lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che comportino un impegno di corrispettivo d'appalto, di valore superiore a: euro 2.000.000 (due milioni) annui per le gare a partecipazione diretta oppure in raggruppamento temporaneo d'impres; euro 5.000.000 (cinque milioni) annui per le gare cui la cooperativa partecipa in qualità di consorziata esecutrice; fatti salvi i contratti pluriannuali, per i quali detti importi andranno a moltiplicarsi in ragione delle annualità di contratto; fatta salva la partecipazione in raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, nel qual caso detti importi vanno riferiti alla quota parte annuale di competenza della cooperativa; fatto salvo il caso, che detti contratti non siano già stati previsti nel budget di spesa del relativo esercizio;</p> <p>Detta deleghe vogliono che per importi inferiori alle soprarichiamate somme vi sia un'autonomia sia dell'amministratore delegato che dell'istitutore, detta autonomia di fatto non è esercitata dagli stessi senza l'apporto della struttura aziendale ed è motivata più dalla necessità di facilitare l'adesione della struttura alle gare d'appalto che da altri scopi, bastando infatti per la partecipazione alle gare d'appalto la firma dell'amministratore delegato o dell'istitutore, senza necessità di un apposita deliberazione del c.d.a.</p>	
Possibile condotta illecita		<p>Truffa ai danni dello Stato o altra condotta simile in relazione all'esposizione di fatti non veri al fine di simulare il conseguimento dei requisiti richiesti dai bandi di gara.</p> <p>Condotta di falsificazione con riguardo a documenti informatici al fine di simulare il conseguimento dei requisiti richiesti dai bandi di gara.</p> <p>Corruzione o altra condotta simile finalizzata all'aggiudicazione indebita di un appalto.</p> <p>Corruzione tra privati finalizzata ad ottenere l'aggiudicazione di una gara</p>	
Cod. reato	Descr. reato	A2 A3 A4 B10 D2 D3 D5 D7 G11 G15	<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.</p> <p>Truffa ai danni dello Stato.</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.</p> <p>Falso mediante documenti informatici.</p> <p>Corruzione per un atto d'ufficio.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità.</p> <p>Istigazione alla corruzione.</p> <p>Corruzione tra privati</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati</p>
Frequenza di accadimento dell'evento	<p>MEDIA: in ragione del numero di gare alle quali la società partecipa</p>		
Persone coinvolte	<p>✓ Apicale</p>	<p>✓ Sottoposti</p>	
Controlli in essere	<p>Descrizione del controllo</p> <p>Per l'attività in esame la società ha adottato una procedura di controllo qualità, denominata "Procedura acquisizione commesse", che garantisce l'individuazione dei soggetti responsabili e le modalità alle quali gli stessi devono attenersi nella partecipazione alle gare e nella gestione della documentazione</p>		
Valutazione del rischio attuale	<p>MEDIO (in relazione alla frequenza delle attività, della loro rilevanza rispetto all'attività della società)</p>		

<p>Commenti ed ipotesi di sviluppo</p>	<p>-È opportuno che la società stabilisca in modo preciso le modalità con le quali vengono reperite le informazioni relative a possibili gare alle quali partecipare. In particolare è consigliabile che tali informazioni provengano solo da fonti pubbliche e ufficiali.</p> <p>-È opportuno che la società vigili con la dovuta attenzione le gare che prevedano gli affidamenti c.d. sottosoglia, previsti dall'art. 36 del II D.lgs. 18.04.2016 n° 50</p>
<p>Controlli dell'ODV*</p>	<p>-L'ODV deve essere ricevere trimestralmente relazione, con riferimento ad ogni nuova gara a cui la società ha partecipato, con indicazione degli elementi principali della gara e dei soggetti pubblici coinvolti ed elle procedure eseguite.</p>
<p>Documentazione esterna da consultare</p>	<p>- Sistema Qualità – Procedura acquisizione commesse</p>

Gestione contenzioso e consulenza legale		
Soggetti coinvolti	Responsabile	Presidente C.d.A. – Amministratore Delegato – Direttore personale
	Operativo	
Modalità e criteri	All'interno della cooperativa non è presente un ufficio legale e le attività giudiziali e stragiudiziali sono curate da professionisti esterni.	
	In caso di attività giudiziale il legale rappresentante della società affida l'incarico a un professionista dell'area legale scelto tra quelli a cui la cooperativa si affida da più lungo tempo, tenendo in considerazione la specifica causa e la specializzazione e l'esperienza vantata dal legale.	
	Essendo venute meno le tariffe professionali obbligatorie, l'incarico al professionista deve essere accompagnato da contratto scritto con il quale si specificano le spese legali per le singole attività.	
	I soggetti che hanno la rappresentanza della cooperativa al fine di conferire incarichi per la gestione del contenzioso sono: l'Amministratore delegato (P. Fellin), ove l'incarico preveda una spesa inferiore ai 30.000 Euro; il Vicepresidente delegato alla gestione del personale (L. Macuglia) per gli incarichi in materia di diritto del lavoro, il Presidente del C.d.a. negli altri casi.	
I documenti relativi alle procedure devono essere custoditi in modo appropriato.		
Possibile condotta illecita	Condotte di corruzione al fine di alterare l'andamento o il risultato di un procedimento. Condotte illecite volte a indurre a mentire i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria.	
Cod. reato	Descr. reato	D2 D3 D4 D7 Q1
		Corruzione per un atto d'ufficio Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Corruzione in atti giudiziari Istigazione alla corruzione Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Frequenza di accadimento dell'evento	BASSA con riferimento al contenzioso giudiziale MEDIA con riferimento al contenzioso stragiudiziale	
Persone coinvolte	➤ Apicale	➤ Sottoposti
Controlli in essere	Descrizione del controllo	
	Non esiste un ufficio legale interno all'azienda. Il controllo in ambito di gestione del contenzioso rimane pertanto a livello di rapporto contrattuale con il legale di fiducia. Le informazioni sull'andamento del contenzioso sono gestite dagli accordi intercorsi con il legale.	
Valutazione del rischio attuale	MEDIO (l'attività a rischio, pur non essendo frequente, può riguardare azioni di importo e difficoltà considerevoli; la mancanza di un ufficio legale interno comporta la necessità di lasciare buona parte dei controlli sulla gestione dell'attività al legame fiduciario con l'avvocato designato.	
Commenti ed ipotesi di sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> - Viste le dimensioni della società, non è ragionevole che all'attuale livello di sviluppo essa si doti di un ufficio legale interno - È opportuno che la società, già in sede di assegnazione di incarico ad un professionista esterno, chieda di essere periodicamente relazionata sullo stato delle pratiche e che, in caso di inattività, sia la stessa società a richiedere aggiornamenti al legale prescelto. - Al fine di evitare l'incentivazione di condotte abusive da parte del legale, è opportuno che la società non stipuli patti con il legale volti a garantire a questi premi di risultato o soddisfazione in percentuale su somme di denaro ottenute. 	

Controlli dell'ODV*	- L'ODV deve essere avvisato con riferimento ad ogni nuovo incarico giudiziale e deve essere fornita copia del contratto proposto alla società.
Documentazione esterna da consultare	

Gestione progetti per cooperazione allo sviluppo			
Soggetti coinvolti		Responsabile	Amministratore Delegato
		Operativo	
Modalità e criteri		<p>La società collabora ad alcuni progetti per lo sviluppo (c.d. microinterventi) in paesi in via di sviluppo di bassissimo impatto economico sulla cooperativa, che sono realizzati da partners locali. L'adesione a questi progetti, anche se non strettamente legata all'attività aziendale tipica di Vales S.C.S. è giustificata in ragione dello scopo sociale della Società, ovvero si discute di semplice beneficenza.</p> <p>L'individuazione di progetti a cui aderire e la concreta partecipazione in essi è curata dall'Amministratore Delegato.</p> <p>Non esiste al momento alcun ufficio, area o settore all'interno della Società incaricato di seguire lo svolgimento di tali progetti.</p>	
Possibile condotta illecita		<p>Condotte di malversazione nel caso in cui le risorse ottenute dagli enti pubblici coinvolti non vengano destinate agli scopi previsti.</p> <p>Condotte di truffa nel caso in cui la società presenti dati alterati sullo stato di avanzamento o sul completamento del progetto al fine di ottenere risorse dagli enti pubblici interessati.</p> <p>Condotte di corruzione volte ad ottenere l'approvazione di un progetto</p>	
Cod. reato	Descr. reato	A1 A2 A3 A4 D2 D3 D7	Malversazione a danno dello Stato Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Truffa Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Corruzione per un atto d'ufficio Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Istigazione alla corruzione
Frequenza di accadimento dell'evento		MEDIA pur essendo i progetti a cui la società partecipa di numero limitato e per bassissimi importi	
Persone coinvolte		➤ Apicale	➤ Sottoposti
Controlli in essere		Descrizione del controllo	
		<p>Non esiste un ufficio aziendale dedicato al controllo di queste attività.</p> <p>Il controllo è esercitato esclusivamente mediante le relazioni periodiche presentate dall'Amministratore Delegato all'Amministrazione sullo stato dei progetti, che necessariamente devono basarsi su report e documenti provenienti da partner locali</p>	
Valutazione del rischio attuale		ALTO (Le attività in esame presentano diverse criticità, prima fra tutte il fatto che si svolgono all'estero e non è pertanto possibile esercitare un controllo diretto e continuativo sul corretto svolgimento delle stesse. La struttura aziendale è inadeguata a seguire in modo efficiente tali attività perché non è possibile, data l'incidenza dell'eventuale costo dei trasferimenti e dei controlli sull'importo di progetto.	
Commenti ed ipotesi di sviluppo		<ul style="list-style-type: none"> - È opportuno che la società istituisca un ufficio interno, con l'individuazione di responsabilità e ruoli chiari, con lo scopo esclusivo di gestire tali attività. - In alternativa, la Società dovrebbe valutare l'idea di costituire, anche con la collaborazione di altri soggetti, un ente separato (es. un'associazione) con lo scopo di seguire i progetti - Per i progetti già in corso, si raccomanda di subordinare la liquidazione delle somme da parte degli enti pubblici interessati alla dichiarazione scritta che gli stessi enti hanno provveduto ad effettuare tutti gli opportuni controlli ed accettano l'opera realizzata. 	
Controlli dell'ODV*		<ul style="list-style-type: none"> - L'ODV deve essere avvisato con riferimento ad ogni nuovo progetto al quale la società intende partecipare e deve essere periodicamente informato sull'andamento del progetto, con cadenza almeno corrispondente agli stati di avanzamento previsti dell'opera. 	

	<ul style="list-style-type: none"> - L'ODV deve essere informato della chiusura del progetto e gli deve essere consegnata copia della relazione finale o di altro atto equivalente, della richiesta di liquidazione finale all'ente pubblico interessato.
<p>Documentazione esterna da consultare</p>	<p>In via preventiva richieste di liquidazione ai vari enti pubblici finanziatori e documenti allegati</p>

Individuazioni di opportunità e innovazioni dei servizi		
Soggetti coinvolti	Responsabile	Direttore di servizio- Institore per il ramo B,
	Operativo	Responsabile del progetto
Modalità e criteri	<p>L'attività di innovazione della società si estrinseca nell'individuazione di nuovi servizi negli ambiti già coperti dalle attività presenti in azienda o nell'individuazione di servizi nuovi da proporre alla clientela.</p> <p>Dal momento che i servizi dell'azienda sono rivolti quasi esclusivamente ad una clientela pubblica, le possibilità di innovazione vengono spesso valutate in concerto con gli enti pubblici, in modo da venire incontro alle esigenze di questi ultimi. In questo momento di contatto si concentrano le possibilità di condotte illecite con riferimento al processo produttivo in esame.</p> <p>La società ha adottato, all'interno del Sistema di Gestione della Qualità, una procedura specifica per la gestione di questa attività, denominata "Procedura progettazione nuovi servizi". In tale procedura vengono identificati i soggetti responsabili e le procedure da adottare per la definizione di nuovi servizi da proporre alla clientela.</p> <p>In base a tale procedura, il soggetto di vertice è il direttore di settore o l'institore per il ramo B, all'interno del quale si sviluppa un nuovo progetto. Per la fase di stesura del progetto, viene individuato un responsabile di progetto che ne cura la realizzazione concreta.</p> <p>In particolare, le fasi individuate sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pianificazione della progettazione- La progettazione può avvenire in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • rilevazione di bisogni specifici degli utenti e del territorio da parte della cooperativa e conseguente implementazione di nuovi servizi; • richiesta diretta da parte di un committente (sia pubblico che privato); • possibilità di modificare servizi già esistenti sulla base anche di requisiti del committente. 2. Definizione oggetto di progetto A seguito delle richieste relative ad una nuova progettazione la Direzione provvederà a valutare se questa può rientrare nell'ambito delle attività della cooperativa, definirà degli obiettivi minimi per la progettazione nominerà un responsabile di progetto e un budget di risorse economiche per l'avvio della progettazione. 3. Stesura del progetto Il Responsabile di progetto in base alle indicazioni ricevute dalla Direzione come dati in ingresso alla progettazione definirà: <ul style="list-style-type: none"> • obiettivi; • ipotetici membri dell'Equipe di Progetto; • finanziamento e risorse disponibili; • tempi di realizzazione; • coinvolgimento enti esterni. <p>Tutte le informazioni relative al progetto saranno riportate nel modulo "Scheda Progettazione".</p> <p>Ogni modifica di progetto sarà archiviata con la creazione di una nuova versione del progetto indicando data e revisione.</p> <p>Gli incontri e le riunioni saranno verbalizzati in modo da tenere traccia del percorso effettuato.</p> 4. Verifica della progettazione Il gruppo di progetto effettuerà verifiche sull'andamento della progettazione che saranno verbalizzate dal Responsabile di progetto. 5. Validazione del progetto Il Responsabile di progetto presenterà il Progetto alla Direzione che provvederà alla verifica e ad eventuali modifiche ed integrazioni prima della validazione. <p>In caso di validazione del progetto lo stesso prenderà avvio se interno alla cooperativa o sottoposto al committente.</p>	

	<p>Se anche il committente approva il progetto questo verrà attivato, in caso contrario verrà valutata dalla Direzione l'opportunità di ripartire con la progettazione.</p> <p>La procedura adottata prevede che sia in caso di avvio dei progetti che in caso di non avvio tutta la documentazione della progettazione sarà gestita dal Responsabile di Progetto che la consegnerà alla Direzione per l'archiviazione in modo da creare lo storico delle progettazioni. In altre parole, la documentazione sarà gestita dal responsabile del processo individuato all'interno della società fino al momento della chiusura del progetto (sia negativa che positiva). A questo punto sarà conservata dalla direzione responsabile.</p>	
Possibile condotta illecita	Corruzione o altra condotta simile in sede di rapporti con enti pubblici.	
Cod. reato	Descr. reato	
D2		Corruzione per un atto d'ufficio.
D3		Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
D5		Induzione indebita a dare o promettere utilità.
D7		Istigazione alla corruzione.
Frequenza di accadimento dell'evento	BASSA	
Persone coinvolte	✓ Apicale	✓ Sottoposti
Controlli in essere	Descrizione del controllo	
	Per l'attività in esame la società ha adottato una procedura di controllo qualità, denominata "Procedura progettazione nuovi servizi", che garantisce l'individuazione dei soggetti responsabili e le modalità alle quali gli stessi devono attenersi nella fase di individuazione e ideazione di nuovi servizi.	
Valutazione del rischio attuale	BASSA (in relazione alla frequenza delle attività, della loro rilevanza rispetto all'attività della società)	
Commenti ed ipotesi di sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> - È opportuno che la società stabilisca in modo preciso le modalità con cui devono essere coinvolti gli enti pubblici interessati come possibili clienti, sia in fase di proposizione di un nuovo progetto, che in fase di stesura del processo e di approvazione del progetto da parte della committenza. 	
Controlli dell'ODV*	<ul style="list-style-type: none"> - L'ODV deve essere avvisato con riferimento ad ogni nuovo progetto che la società intende attivare, con indicazione degli elementi principali della gara e dei possibili soggetti pubblici coinvolti. 	
Documentazione esterna da consultare	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema Qualità – Procedura progettazione nuovi servizi 	

Gestione del rapporto con gli utenti		
Soggetti coinvolti	Responsabile	Direttori dei Servizi Institore per il ramo B
	Operativo	
Modalità e criteri	<p>I servizi gestiti dalla società, se come controparte contrattuale (cliente) vedono gli enti pubblici, come beneficiari diretti (utenti) vedono quasi esclusivamente soggetti in situazione di debolezza, sia per età, che per stato di salute, che per inabilità o disabilità temporanea o permanente.</p> <p>Il rapporto con gli utenti deve essere gestito con particolare attenzione, soprattutto tenendo presente il carattere di debolezza degli stessi.</p> <p>I servizi della società rivolti agli utenti in situazione di difficoltà sono: assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare in situazioni di demenza, assistenza domiciliare per cure palliative, accompagnamento e trasporto di persone (anche diversamente abili), trasporto e consegna pasti a domicilio, spesa a domicilio, gestione di strutture adibite a centro diurno, centro servizi, casa di soggiorno per anziani, alloggi protetti, servizi agli asili o alle scuole o comunque in contatto con minori, effettuati anche dal ramo B della Società</p> <p>Con riferimento ai servizi svolti dalla cooperativa, la società ha ottenuto la certificazione di qualità all'interno del Sistema di Gestione della Qualità. Per le modalità di esecuzione di tali servizi si rimanda pertanto alla documentazione relativa alla gestione qualità delle singole procedure.</p> <p>La certificazione di queste attività prevede: 1) adozione di una procedura per il controllo della qualità; 2) consegna di specifiche istruzioni al personale al momento dell'assunzione e al momento dell'inizio di un nuovo servizio; 3) procedure finalizzate a effettuare verifiche e controlli sul servizio offerto (modalità dell'<i>audit</i>); 4) aggiornamento dinamico del sistema per venire incontro a esigenze specifiche.</p> <p>Il servizio viene gestito a stretto contatto con l'utenza, che riceve cure e attenzioni in linea con le esigenze personali.</p>	
	Possibile condotta illecita	<p>La vicinanza con soggetti in situazioni di debolezza può generare occasione per diverse condotte illecite, in particolare nell'ambito dei reati contro la persona.</p> <p>A ciò va aggiunto che gli utenti spesso detengono diversi medicinali, molti dei quali, soprattutto nell'ambito delle cure palliative, possono avere un valore nel mercato illegale degli stupefacenti.</p>
Cod. reato	Descr. reato	<p>C5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>L1 Riduzione in schiavitù.</p> <p>L2 Prostituzione minorile.</p> <p>L3 Pornografia minorile.</p> <p>L4 Detenzione di materiale pedopornografico.</p> <p>L9 Adescamento di minorenni.</p>
Frequenza di accadimento dell'evento	ALTA I servizi diretti all'utenza rappresentano di gran lunga le principali e più ricorrenti attività dell'azienda	
Personae coinvolte	✓ Apicale	✓ Sottoposti
Controlli in essere	Descrizione del controllo	
	<p>Per l'attività in esame la società ha adottato l'acquisizione del certificato penale e di autodichiarazione dei soggetti. L'azienda richiede, come da obbligo di legge, i certificati penali dei dipendenti che operano a contatto con soggetti minori di età.</p> <p>Il principale controllo per evitare la commissione degli illeciti in commento resta comunque la necessaria cogestione di più soggetti per i singoli servizi, in modo da garantire una verifica costante sulle attività del personale.</p>	

Valutazione del rischio attuale	MEDIA (in relazione alla frequenza delle attività, della loro rilevanza rispetto all'attività della società)
Commenti ed ipotesi di sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> - Residuano ambiti di attività a contatto diretto con l'utenza che non sono ancora stati certificati all'interno del sistema qualità. È opportuno colmare tale lacuna e procedere ad una regolazione di tali processi aziendali. - È opportuno mantenere un alto livello di attenzione soprattutto in fase di selezione del personale e di controlli successivi sull'operato del personale a contatto diretto con l'utenza.
Controlli dell'ODV*	<ul style="list-style-type: none"> - L'ODV deve procedere ad audizioni periodiche con i soggetti interessati alla gestione del servizio e con i soggetti all'interno degli enti pubblici (clienti) che gestiscono la vigilanza dei servizi offerti agli utenti.
Documentazione esterna da consultare	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema Qualità – Procedura per l'erogazione dei servizi

Gestione strumenti informatici		
Soggetti coinvolti	Responsabile	Responsabile sistemi informativi
	Operativo	-
Modalità e criteri	<p>VALES S.C.S. gestisce un sistema informatico complesso e di notevoli dimensioni.</p> <p>La società si avvale dei servizi di consulenza delle società: A COMPUTER S.N.C.; SAIDEA S.R.L.; Allo stato, le installazioni principali sono situate, in ordine di importanza, presso gli uffici di Rovereto Nord, Rovereto Sud, Pergine Valsugana. In tutte queste sedi sono presenti dei server.</p> <p>Presso la sede di Borgo Valsugana non è installato alcun Server, in quanto il livello di operatività è meno importante.</p> <p>I server presenti sono custoditi in appositi locali chiusi a chiave, oppure in armadi-server sempre chiusi a chiave. Gli unici soggetti autorizzati ad accedervi sono il responsabile per i servizi informatici e, su sua supervisione, i consulenti esterni.</p> <p>VALES S.C.S. ha adottato un sistema complesso per le attività di utilizzo, gestione, manutenzione e assistenza relative alle risorse informatiche.</p> <p>È stato stilato, in data 29 settembre 2009 (v. 1.0) e successivamente revisionato in data 10 luglio 2017 (v. 2.0), un regolamento disciplinare specifico e dettagliato che individua le norme di comportamento obbligatorie per tutti i dipendenti della società.</p> <p>È in fase di rilascio la nuova versione del disciplinare (v. 3.0) che recepisca le variazioni intervenute dopo l'entrata in vigore del regolamento EU GDPR 2016/679.</p> <p>Le norme coprono in modo puntuale l'utilizzo delle risorse hardware, software, delle reti e l'utilizzo di periferiche soprattutto per l'archiviazione dati.</p> <p>La società ha redatto un Piano di Continuità Operativa informativa (PCOI) (v. 1.2) di data 28.08.2020 che disciplina in modo complesso l'infrastruttura di rete e contiene al suo interno informazioni di natura diversa come procedure operative, organizzative, schede, elenchi di persone e di materiale e istruzioni operative, nonché importanti nozioni in termini di Disaster Recovery (DC).</p> <p>È in fase di rilascio la nuova versione (v. 2.0) che recepisca le variazioni intervenute dopo la migrazione dei server exchange (servizio e-mail) su piattaforma cloud Office 365.</p> <p>La società ha redatto un piano di Backup relativamente ai dati e alle informazioni che sono sottoposte a salvataggio continuo a tutela dell'integrità dei dati aziendali.</p>	

E' in fase di rilascio la nuova versione in considerazione della migrazione di alcuni servizi (mail, gestionale contabilità e paghe) sulla piattaforma cloud.

Il responsabile per i servizi informatici si relaziona funzionalmente direttamente all'Amministratore Delegato ed è posto al vertice dell'area aziendale denominata "Amministrazione, Finanza e Sistemi informativi".

Il responsabile, nell'ambito dei suoi compiti, ha rapporti interni con tutti i soggetti della società e, verso l'esterno, gestisce in via preferenziale i rapporti con consulenti e fornitori in ambito informatico.

Il responsabile per i servizi informatici ha i seguenti compiti e responsabilità:

- collaborare allo sviluppo gestionale dell'azienda attraverso la razionalizzazione delle risorse ICT aziendali;
- operare nel rispetto delle direttive ricevute, dei piani approvati, delle politiche e procedure aziendali e di gruppo;
- assicurare la funzionalità, la qualità e la tempistica delle elaborazioni, la sicurezza dei dati e l'adeguato dimensionamento delle risorse informatiche;
- gestire le attività del settore di cui ha la responsabilità, i rapporti con gli enti esterni e con gli altri settori aziendali e di gruppo;
- assicurare l'attuazione delle direttive e dei piani concordati nei termini previsti, mediante la gestione efficiente ed efficace delle risorse tecniche di cui ha responsabilità;
- rispondere del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- rispondere delle disfunzioni che si dovessero manifestare all'interno del settore di responsabilità;
- conoscere gli obiettivi e le politiche aziendali e di gruppo;
- collaborare con l'AD nell'applicazione degli obiettivi di gestione aziendale;
- applicare le politiche e procedure aziendali e di gruppo;
- elaborare e proporre piani di sviluppo informatici atti a soddisfare le esigenze interne aziendali e di gruppo;
- applicare i metodi operativi concordati e ottimizzare l'utilizzo dei sistemi informatici affinché corrispondano ai fini informativi aziendali e di gruppo;
- redigere rapporti di analisi quando richiesti;
- redigere almeno con frequenza annuale i piani di backup da fornire ai Sistemi Qualità Certificati delle società;
- redigere e aggiornare periodicamente con almeno frequenza annuale il disciplinare dei Sistemi Informativi Aziendale;
- gestire la formazione aziendale degli addetti di concerto con consulenti esterni e promuovendo incontri formativi interni per elevare il grado di conoscenza tecnica
- coordinare i fornitori IT esterni nel rispetto delle direttive aziendali;
- attuare e controllare il funzionamento dei sistemi installati;
- proporre e realizzare scelte HW e SW adeguate alle esigenze aziendali nel rispetto degli investimenti economici pianificati e concordati e dei tempi stabiliti;
- proporre fornitori e interlocutori validi per la realizzazione dei piani e gestirne le attività, i costi ed i risultati;
- controllare l'aderenza dei risultati agli obiettivi prefissati e proporre correzioni;
- coordinare la formazione degli utenti aziendali e favorire lo sviluppo di una cultura informatica di utenza;
- apportare competenza tecnica e mantenere il costante aggiornamento specialistico;
- verificare costante il mercato nel settore ICT per identificare opportunità ed alternative tecniche e operative;
- mantenere e migliorare la motivazione e la professionalità degli addetti presenti in azienda promuovendone la competenza professionale, dando appropriato sostegno nelle difficoltà e nella valutazione dei risultati;
- gestire il servizio di helpdesk interno e fornire servizi di tele assistenza agli utenti;

		<ul style="list-style-type: none"> - fornire il servizio di reperibilità ICT, indipendentemente delle fasce lavorative, con tempi di intervento celeri e garantendo in caso di situazioni critiche il ripristino (tramite fornitori terzi ove necessario) della massima operatività aziendale; - gestire l'implementazione dei servizi basati su piattaforma mobile services quali palmari, smartphone o tablet e supportare le figure dei coordinatori nella gestione delle criticità ad essa collegate; - curare i rapporti con i fornitori di servizi telematici (telefonia fissa/mobile e dati) comprese le attività di revisione, apertura o chiusura di contratti; - gestire i rapporti con fornitori IT internet comprese tutte le attività legate alla gestione dei domini aziendali; - gestire le attività di backup aziendali (ivi comprese le attività di ripristino) verificando periodicamente la conformità delle stesse rispetto alle esigenze aziendali; - concordare e applicare politiche di miglioramento e innovazione aziendale. <p>La società mette a disposizione dei dipendenti sia postazioni fisse che computer portatili. La società mette a disposizione del suo personale un numero rilevante di dispositivi portatili per ragioni di servizio. Si tratta per lo più di smartphone con funzionalità avanzate. Con riferimento a questi prodotti la società ha adottato sistemi di monitoraggio e controllo del device tramite il software MDM Airwatch (fornito da Vodafone) e tramite il Presence QR Code (fornito da Saidea Informatica srl). I device sono completamente gestiti tramite consolle informatica. Tale impostazione consente di poter gestire molte attività senza l'ausilio dell'utilizzatore e al tempo stesso consente all'azienda importanti azioni a tutela dei dati contenuti nello smartphone (Blocco, rimozione dati aziendali, inizializzazione del dispositivo).</p>	
Possibile condotta illecita		<p>Accesso indebito, attraverso gli strumenti.</p> <p>Utilizzo degli strumenti informatici a disposizione del personale per fini illeciti, in particolare detenzione e diffusione di materiale pedopornografico; adescamento di minorenni.</p> <p>Installazione ed utilizzo di software protetti da diritto d'autore senza titolo.</p>	
Cod. reato	Descr. reato	A5 B1-10 L3 L4 L5 L9 P2	<p>Frode informatica ai danni dello Stato.</p> <p>Reati informatici.</p> <p>Pornografia minorile.</p> <p>Detenzione di materiale pornografico.</p> <p>Pornografia minorile.</p> <p>Adescamento di minorenni.</p> <p>Art. 171bis L. 633/41 – pirateria informatica.</p>
Frequenza di accadimento dell'evento		<p>BASSA (Blocco A e B): le risorse informatiche in uso all'azienda non appaiono idonee, anche in ragione dei sistemi di sicurezza adottati, per realizzare condotte illecite rilevanti. In particolare, non essendovi la possibilità di accesso verso i sistemi informatici della pubblica amministrazione.</p> <p>MEDIA (Blocco L): le lacune individuate con riferimento all'utilizzo di dispositivi portatili devono portare, in via prudenziale, a individuare un possibile rischio di utilizzo illecito con riferimento ai contenuti. Il livello medio è affidato in ragione della diffusione dei dispositivi, che comporta una frequenza considerevole di accadimento anche solo ove ne vengano utilizzati in modo illecito una piccola parte.</p> <p>BASSA (Blocco P): L'installazione di nuovi software sui computer avviene in modo non frequente.</p>	
Persone coinvolte		✓ Apicale	✓ Sottoposti
Controlli in essere		Descrizione del controllo	

	<p>La società ha adottato un sistema di gestione esauriente per la verifica dei corretti titoli di utilizzo con riferimento a software proprietari.</p> <p>La società ha adottato un modello disciplinare per l'utilizzo delle risorse informatiche, su delibera del C.d.A. del 29 settembre 2009 e revisionato in data 10 luglio 2017 obbligatorio per tutti i dipendenti.</p> <p>Sono stati adottati strumenti tecnici idonei per controllare e limitare l'utilizzo improprio degli strumenti informatici.</p> <p>È stato individuato un responsabile per i sistemi informatici, che dipende gerarchicamente in via diretta dall'A.D.</p>
Valutazione del rischio attuale	<p>BASSA: le risorse informatiche in uso all'azienda non appaiono idonee, anche in ragione dei sistemi di sicurezza adottati, per realizzare condotte illecite rilevanti.</p> <p>ALTO: con riferimento a lacune riferite a dispositivi telefonici mobili con possibilità di connessione a internet.</p>
Commenti ed ipotesi di sviluppo	<p>In considerazione dell'attuale sviluppo della copertura di connettività ad alto profilo l'azienda sta lentamente migrando molti applicativi IN House su piattaforma cloud SAAS. Sarà pertanto necessario affiancare alle modalità di salvataggio dati già in essere anche soluzioni di backup in Hosting fornite da aziende terze al fine di preservare l'integrità dei dati aziendali.</p>
Controlli dell'ODV*	<ul style="list-style-type: none"> - L'OdV deve valutare i contratti che vengono sottoposti alla società per servizi informatici esterni e individuare possibili profili di rischio. - L'OdV deve essere aggiornato periodicamente sullo stato dei sistemi informatici, sui software installati e sulla correttezza delle licenze d'uso.
Documentazione esterna da confrontare	<ul style="list-style-type: none"> - Disciplinare utilizzo sistemi informatici. - Mansionario Responsabile IT. - Contratti con fornitori esterni.

Sicurezza sul Lavoro		
Soggetti coinvolti	Responsabile	Datore di Lavoro, A.D., Responsabile Risorse Umane, Institore per il ramo B , Direttore Servizi alla Persona Direttore Settore Trasporti
	Operativo	Direttore settore personale, Direttore settore servizi alla persona, Direttore settore servizi trasporti. Per i contratti di fornitura e subappalti AD Direttori di Settore -Preposti
Modalità e criteri	<p>Il tema della Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro, è di assoluta importanza riceve il suo primo riconoscimento già nel dettato costituzionale laddove l'art 41 della Costituzione assume che (Art.41 Cost)</p> <p><i>[I] L'iniziativa economica privata è libera.</i></p> <p><i>[II] Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.</i></p> <p><i>[III] La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.</i></p> <p>Al fine di chiarificare il tipo di responsabilità, omissiva imputabile all'azienda preme riportare l'Art. 40 2 comma del codice penale, (Rapporto di causalità): <i>Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.</i></p> <p>L'elemento psicologico del reato colposo Art. 43 2 comma è <i>colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.</i></p> <p>L'obbligo giuridico, in capo all'azienda è principalmente tracciato dalla legge, nell'ambito del diritto civile rileva l'Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro.: <i>L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.</i></p> <p>La norma di maggior pregnanza e di maggior definizione all'inosservanza della quale conseguono sanzioni di carattere penale è il D.lgs N° 81\2008, così come mod. dal D.Lgs. 3 agosto 2009, alla quale si rimanda data la complessità della stessa per la maggior conoscenza del tema, si tracciano comunque a seguire i principali obblighi previsti dalla norma stessa: Fatte salve le ulteriori specificazioni degli obblighi e dei comportamenti che sono da rinvenirsi nel Documento di Valutazione dei Rischi, e comunque rimandando alla lettura della norma stessa per quanto qui non espresso.</p> <p>Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</p> <p><i>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</i></p> <p><i>a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.</i></p> <p><i>b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;</i></p> <p><i>c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;</i></p> <p><i>d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;</i></p> <p><i>e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</i></p> <p><i>f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;</i></p>	

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto (1);

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (2);

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda (3);

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda (4);

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (5);

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (6);

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati (7);

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4 (8).

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti (9).

Art. 19. Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Art. 20. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Articolo 21 Articolo 22

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono (1):

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto (2).

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Art. 22. Obblighi dei progettisti

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Art. 24. Obblighi degli installatori

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Art. 25. Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (1);

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per

almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto (2);

[f] invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;] (3)

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (4).

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo (1):

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità (2):

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all' articolo 29, comma 6-ter , con riferimento sia all'attività' del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (3).

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all' allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità' presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori (4).

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali (5).

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (6).

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione (7).

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Preme altresì evidenziare quali siano gli obblighi non delegabili del datore di lavoro e quali siano le peculiarità della delega di funzioni possibile secondo la normativa di riferimento.

La norma specifica quali siano le funzioni del datore di lavoro indelegabili, tra cui in particolar modo è di assoluto rilievo la valutazione dei rischi, che dovrà essere eseguita dal datore di lavoro in sinergia con le altre componenti del sistema sicurezza aziendale ed in particolar modo con il medico del lavoro.

Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il datore di lavoro individuato nella persona dell'Amministratore Delegato ha provveduto alla valutazione dei rischi, di talché l'azienda è munita di DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) ha provveduto a nominare l'RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi) ed il medico del lavoro competente, con il quale collabora nella valutazione dei rischi. Al fine di garantire maggiormente il sistema ha nominato ex art 16

Al fine di migliorare il sistema sicurezza, in particolar modo in aziende che come Vales scs abbiano un notevole numero di lavoratori dipendenti è prevista dalla norma la possibilità di

		<p>delegare parte delle funzioni del datore di lavoro a propri subalterni a condizioni prestabilite dalla norma stessa.</p> <p>Articolo 16 Delega di funzioni</p> <p><i>1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:</i></p> <p><i>a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;</i></p> <p><i>b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;</i></p> <p><i>c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;</i></p> <p><i>d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;</i></p> <p><i>e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.</i></p> <p><i>2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.</i></p> <p><i>3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 (1).</i></p> <p><i>3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate (2).</i></p> <p>Elencati seppur in via sintetica, laddove la normativa amplia il novero degli obblighi e delle correlative sanzioni, ed alla quale non si può che rimandare per una lettura maggiormente definita preme evidenziare che la discussione in tema di responsabilità della persona giuridica, vuole che alle omissioni di cui sopra consegua un vantaggio o un interesse dell'Ente. È principio ormai consolidato quello secondo cui, in materia di responsabilità amministrativa ex art. 25 septies d.lgs. 231/2001, l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale [cfr. autorevolmente, per utili spunti, Sezioni unite, 24 aprile 2014, Espenhahn ed altri]. In altri termini, nei reati colposi l'interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l'ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovvero nell'agevolazione [sub specie, dell'aumento di produttività] che ne può derivare sempre per l'ente dallo sveltimento dell'attività lavorativa "favorita" dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe "rallentato" quantomeno nei tempi. Si può dunque ricondurre l'omissione originaria ad un risparmio di spesa che, satisfattivamente fonda l'ipotesi dell'interesse/vantaggio.</p>	
Possibile condotta illecita		<p>Comportamenti legati ad omissioni derivanti da un uso improprio delle risorse finanziarie al fine di risparmiare nella predisposizione di presidi di sicurezza obbligatori, sia strutturali (edifici impianti mezzi di trasporto) che organizzativi (corsi di formazione per i lavoratori supporti di consulenti, visite obbligatorie, sospensione o inibizione dell'attività produttiva in difetto di sicurezza). Comportamenti legati all'aumento della produttività, a prescindere dal corretto mantenimento degli standard di sicurezza dovuti</p>	
Cod. reato	Descr. reato	N1	Art. 589 c.p. Omicidio colposo
		N2	Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

<p>Frequenza di accadimento dell'evento</p>	<p>Da dividere in funzione dei vari settori aziendali NON ELEVATA: In riferimento al comparto uffici MEDIO per l'assistenza domiciliare e per il trasporto laddove si considerino, i rischi da movimentazione di mezzi. ELEVATA nel trasporto utenti-pazienti</p>	
<p>Persone coinvolte</p>	<p>✓ Apicale</p>	<p>✓ Sottoposti</p>
<p>Controlli in essere</p>	<p>Descrizione del controllo</p> <p>La Cooperativa è dotata di Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ex D.lgs N° 81\2008 e seg. la revisione del documento è stata effettuata il 05 maggio 2021, laddove si è assistito alla fusione tra le due precedenti persone giuridiche La valutazione dei rischi descritta nel documento è effettuata a cura del datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il medico competente seguendo le attuali indicazioni fornite dalle vigenti normative in materia. La valutazione dei rischi è avvenuta previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Durante la valutazione i lavoratori sono stati consultati a mezzo di interviste sul proprio posto di lavoro. Il processo adottato per la stesura del documento :- descrizione del ciclo produttivo con indicazione di impianti, macchine, attrezzature, materiali presenti e prodotto finito;- individuazione degli elementi rilevanti per l'identificazione e valutazione dei rischi;- individuazione delle principali aree operative con valutazione dei rischi generali dell'area;- individuazione delle diverse mansioni con valutazione dei rischi specifici; comprese quelle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.- individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;- definizione del piano di applicazione delle misure. Durante la valutazione i lavoratori sono stati consultati a mezzo di interviste sul proprio posto di lavoro.</p> <p>Sono state rilasciate dal datore di lavoro, delega al Responsabile Risorse Umane e questi a sua volta a rilasciato delega all' Istitore per il ramo B, avente data certa e trascritta presso il registro della Camera di Commercio. Il Responsabile Risorse Umane è congiuntamente al datore di lavoro è il principale responsabile e subdelega ai direttori del settore servizi alla persona e trasporti, anch'esse iscritte presso il registro della Camera di Commercio i sia l'amministratore delegato che i direttori di settori hanno seguito il corso per dirigenti in materia di sicurezza, i preposti hanno seguito specifici corsi di formazione. La valutazione dei rischi è redatta con l'ausilio delle competenze di un RSPP esterno all'azienda che cura professionalmente detto settore, e il medico del lavoro è scelto, con specifica professionalità. Sono stati eseguiti i corsi formativi per i lavoratori e vengono eseguiti in caso di nuove assunzioni. Il DVR prevede controlli in ordine all'indici di frequenza degli infortuni, i controlli sull'utilizzo dei dpi sono effettuati dai responsabili ed i corsi di formazione sono organizzati dal Direttore del Personale. Il sistema sicurezza dei mezzi di trasporto è seguito dal Direttore dello specifico settore anch'esso munito di delega in materia di sicurezza, è previsto un sistema di controllo dei mezzi. Il personale addetto al trasporto degli utenti è soggetto a specifici controlli.</p> <p>Il DVR è stato rivisto nella sua complessità vista l'avvenuta fusione tra le precedenti persone giuridiche che hanno formato la cooperativa Vales Società Cooperativa Sociale e in data 05 maggio2021</p> <p>AGGIORNAMENTI DEL DOCUMENTO</p> <p>È previsto l'aggiornamento della valutazione dei rischi, annualmente e comunque previsto almeno nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per variazioni importanti del processo di lavoro a seguito dell'utilizzo di nuovi materiali e/o l'introduzione di tecnologie, macchine, impianti e attrezzature non impiegati precedentemente; 2. qualora le misure di prevenzione e protezione attualmente adottate si rivelino insufficienti o non più adeguate e si tratti d'adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, tecnologicamente più avanzati ed efficaci rispetto a quelli esistenti; 	

	<p>3. qualora l'indagine su incidenti avvenuti o mancati, porti ad acquisire informazioni rilevanti connesse ai rischi dell'attività lavorativa, evidenziando così provvedimenti da adottare, al fine di ridurre tali rischi;</p> <p>4. qualora le valutazioni siano state elaborate su situazioni non più rappresentative dell'attuale attività lavorativa;</p> <p>5. qualora si modifichi in modo sostanziale l'organizzazione aziendale;</p> <p>6. qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.</p> <p>7. indipendentemente da quanto sopra riportato, in occasione della riunione periodica annuale della sicurezza (qualora effettuata), viene valutata l'adeguatezza del documento di valutazione dei rischi</p>
<p>Valutazione del rischio attuale</p>	<p>BASSO : La cooperativa investe nel regime del sicurezza del lavoro in vari modi con procedure formative dei dipendenti, consegna dei DPI, i mezzi forniti agli stessi sono adeguati e non si sono rilevati indici di implementazione della produttività atti a diminuire gli standard di sicurezza</p>
<p>Commenti ed ipotesi di sviluppo</p>	<p>Pur avendo la cooperativa un valido DVR e schede di correlazione tenute dal responsabile del personale in tema di infortuni controlli e quant'altro in relazione al Modello organizzativo adottato dalla società, per quanto riguarda i reati previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, si consiglia di introdurre in collaborazione con l'RSPP un sistema (SGSL) di gestione per la salute e sicurezza conforme a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.e i. che, di seguito, si riporta integralmente.</p> <p>Articolo 30 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i. - Modelli di organizzazione e di gestione</p> <p><i>1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;</i> <i>b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;</i> <i>c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</i> <i>d) alle attività di sorveglianza sanitaria;</i> <i>e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;</i> <i>f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;</i> <i>g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;</i> <i>h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.</i> <p><i>2. <u>Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.</u></i></p> <p><i>3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.</i></p>

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

La corrispondenza tra l'art.30 del D.Lgs. 81/08 e il Modello organizzativo prescelto dall'Azienda di cui si è detto in precedenza, doveva effettuarsi con riferimento alla "Tabella di correlazione articolo 30 D.Lgs. n. 81/2008 – Linee guida UNI INAIL – BS OHSAS 18001:2007", allegata alla Lettera circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 11/07/2011 – Prot.15/VI/0015816/MA001.A001 avente per oggetto: Modello di organizzazione e gestione ex art.30 D.Lgs.n.81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'art.30 del D.Lgs.81/08) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'art.30 del D.Lgs.81/08) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione per l'identificazione delle "parti corrispondenti" di cui al comma 5 dell'art.30.

Nel contempo l'azienda si sta adeguando all'introduzione della norma ISO 45001 "Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use" in italiano "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso". L'11 marzo 2021 scadeva il termine ultimo per la migrazione dei sistemi di gestione dalla certificazione OHSAS 18001 alla ISO 45001.

Il termine è stato spostato all'11 settembre 2021 dall'International Accreditation Forum è una norma internazionale che specifica i requisiti per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (in inglese: OH&S, in italiano SSL) e fornisce indicazioni per il suo utilizzo, per consentire alle organizzazioni di fornire posti di lavoro sicuri e salubri prevenendo infortuni sul lavoro e problemi di salute, nonché migliorando SSL in modo proattivo.

Il sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sviluppato ai sensi della Norma Internazionale ISO 45001:2018 possiede tutti i requisiti elencati dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e di conseguenza risulta tra quelli idonei ad avere un'efficacia esimente: è cioè in grado di proteggere la società e questa idoneità deve essere accertata nei fatti dal giudice che esamina in ambito penale.

Coerentemente con la politica aziendale per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, i risultati attesi di un sistema di gestione SSL comprendono:

- a) miglioramento continuo delle prestazioni relative alla SSL;
- b) soddisfacimento dei requisiti legali e di altri requisiti;
- c) raggiungimento degli obiettivi per la SSL.

ISO 45001 è applicabile a qualsiasi organizzazione indipendentemente dalle sue dimensioni, tipo e attività. È applicabile ai rischi SSL sotto il controllo dell'organizzazione, tenendo conto

di fattori come il contesto in cui opera l'organizzazione e i bisogni e le aspettative dei suoi lavoratori e delle altre parti interessate.

La norma ISO 45001 sui sistemi di gestione di sicurezza e salute sul posto di lavoro permette di superare la norma inglese OHSAS 18001 diventando uno standard internazionale ISO, ovvero approvato ed accettato da tutta la comunità dei Paesi membri ISO. Dall'uscita della ISO 45001 le organizzazioni con SGSL certificato avevano 3 anni di tempo (cioè fino al 2021) per eseguire la transizione allo standard internazionale. La Norma è entrata in vigore formalmente il 12 marzo 2018.

E' comunque necessario un sistema disciplinare idoneo a sanzionare i comportamenti che possano favorire la commistione dei reati di cui al D.Lgs. n.81/2008 (articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001) nel caso di mancato rispetto delle misure preventive e di gestione sulla sicurezza s.l. previste nel modello.

L'azienda andrà valutando all'interno del proprio regolamento aziendale quali siano le sanzioni da adottare nel caso di comportamenti che non siano di gravità tale da comportare il provvedimento del licenziamento disciplinare C.C.N.L. ovvero andrà ad integrare il manuale di SGSL con la gradazione degli stessi nell'ambito dei provvedimenti disciplinari previsti dalla contrattazione collettiva.

Come sopra descritto il datore di lavoro ha provveduto ex art 17 Decreto legislativo 09/04/2008 n. 81, G.U. 30/04/2008 n. 101 (come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.) alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, oltre che a nominare il medico competente ed a predisporre il sistema di deleghe interno ex art 16 con i limiti e le condizioni, previste dalla norma ovvero

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega è stata data adeguata e tempestiva pubblicità.

Specifiche funzioni per settori aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. dell'art 16 sono state delegate ai responsabili dei settori, ma si consiglia di implementare il livello di deleghe verso il "basso" sino a giungere il più possibile agli specifici settori produttivi

Come richiesto, sarà cura del Datore di lavoro far sì e verificare che il Regime sanzionatorio sia opportunamente diffuso a tutti i soggetti interessati e considerati nel Manuale di SGSL.

Riguardo alle interazioni con i Fornitori, Appaltatori, Prestatori d'opera, il regime sanzionatorio dovrà inoltre prevedere i comportamenti di sicurezza sul lavoro e le regole comportamentali previste da SGSL che li riguardano. Essi saranno portati alla loro conoscenza provvedendo ad inserirli specificatamente nei documenti contrattuali e, analogamente, indicando le sanzioni previste in caso di violazione, si legga in particolar modo l'art 26 del Dlgs N° 81\2008 sopra riportato Nei casi più gravi, le sanzioni previste nel regime sanzionatorio, possono arrivare anche alla risoluzione del contratto stesso.

Sino all'introduzione della norma ISO 45001 l'azienda dovrà procedere alla Archiviazione del Manuale di SGSL: Il Manuale di SGSL – nella sua versione cartacea, integrale e approvata in originale – dovrà essere archiviato presso l'ufficio del Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (R-SGSL) appositamente nominato (MO-01-01) in conformità alla Linea Guida UNI-INAIL sopraccitata.

Il Manuale e i soggetti in esso indicati, saranno a disposizione dell'Organismo di vigilanza per le verifiche necessarie, l'Organismo comunque dovrà assumere una relazione annuale da parte del datore di lavoro inerente all'attuazione del manuale s.g.l., nella stessa dovranno

	<p>evidenziarsi gli infortuni e le malattie professionali che si sono verificate nel corso dell'anno, e le eventuali cause degli stessi. Si ritiene necessario formalizzare in una procedura interna il processo di fatturazione passiva ed in particolare di indicare più nel dettaglio i soggetti delegati all'effettuazione degli acquisti, in tema di sicurezza sul lavoro, dei controlli con l'indicazione dell'importi di spesa ammessi per le aree non definite e con l'indicazione delle singole responsabilità come sopra descritte; si consiglia la creazione di un report sui controlli effettuati sulle fatture, mensilmente compilato ed indirizzato al Responsabile del settore amministrazione ed al responsabile del controllo di gestione. Nel caso specifico, con riferimento al comma 5 sopra indicato, il modello adottato dall'Azienda fa riferimento alle Linee Guida UNI-INAIL (2011) relative alla realizzazione e implementazione in azienda di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL) al cui Manuale di sistema si rimanda integralmente per i dettagli procedurali e gestionali.</p> <p>Il Manuale di SGSL è strutturato su più livelli, in ordine crescente di dettaglio e operatività, a partire dalle Sezioni che dettano le linee di principio fondamentali per la gestione della sicurezza; per passare ai Documenti di Sistema che entrano più specificatamente nel merito delle modalità funzionali; fino ad arrivare ai Moduli operativi che rappresentano gli strumenti di rilevazione, controllo e gestione dei vari aspetti considerati. Infine, gli Elenchi riepilogativi rappresentano punto e visualizzazione di sintesi per quanto riguarda l'articolazione documentale del Manuale stesso, la sua diffusione e le norme – cogenti e non - a cui il Sistema stesso fa riferimento.</p> <p>Successivamente all'introduzione della norma ISO 45001, l'azienda dovrà eseguire quanto previsto dalla stessa alla quale necessariamente si rimanda data la specificità della stessa.</p>
<p>Controlli dell'ODV*</p>	<p>Acquisizione relazione annuale, e controllo del manuale SGSL- Successivamente all'introduzione della norma ISO 45001 l' ODV si riferirà alla stessa ai fini della valutazione.</p>

<p align="center">Reati Ambientali</p>		
<p>Soggetti coinvolti</p>	<p>Responsabile</p>	<p>Amministratore delegato – Institore per il ramo B, Direttori di Settore</p>
	<p>Operativo</p>	<p>Direttori di Settore</p>
<p>Modalità e criteri</p>	<p>Con apposita circolare interna Vales s.c.s. ha autorizzato all'utilizzo esclusivamente prodotti compatibili con l'ambiente biodegradabili ed ecosostenibili, la circolare è specifica per tipo di prodotto, luogo di utilizzo dello stesso, e applicazione. È vietato al personale di Vales s.c.a. utilizzare qualsivoglia altro tipo di prodotto, senza autorizzazioni della Direzione di Vales s.c.a. Per l'assistenza domiciliare, si rimanda alla previsione del DVR, specificando che in tale contesto i prodotti scelti sono di proprietà dell'utente.</p> <p>Ogni altro servizio implicante possibilità di inquinamento ambientale e gestito da soggetti terzi e così gli automezzi non effettuano manutenzione alcuna negli stabili della cooperativa, l'assistenza è effettuata presso officine di riparatori private che possiedono loro specie autorizzazioni, non vi sono automezzi da demolire ne vengono demoliti dalla cooperativa in quanto sono venduti al termine del periodo di utilizzo. I materiali di risulta di natura impiegatizia (toner, stampanti, fax, fotocopiatrici ecc.) sono gestiti dal fornitore che ne cura lo smaltimento. Le eventuali rimanenze sono gestite con il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani adottato nelle comunità ove sono situati i vari luoghi di lavorazione.</p> <p>Per il ramo B il responsabile è l'institore anche in questo settore i prodotti e lo smaltimento devono essere gestiti massimamente con l'utilizzo di prodotti biodegradabili e secondo le procedure aziendali già sovra evidenziate</p>	

Rileva comunque ai fini definitivi e di applicazione dei comportamenti, quanto prevede il D.lgs. n° 152/ 2006 (di cui si traspongono pochi articoli data la mole dello stesso e al quale si rimanda) per il quale:

Articolo 178

(Principi) (1)

1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché' del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché' nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali (2) .

[1] Articolo modificato dall'articolo 2, comma 16-bis, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e, successivamente, sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

Articolo 183 Definizioni (1)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b) (2) ;

b-ter) "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 (3).

b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione (4);

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché' delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati (5);

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione (6) ;

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

- d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare (7);
- d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti (8);
- e) "auto compostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto (9);
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) (10);
- g) "produttore del prodotto ": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto (11);
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati (12) (13);
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (14);
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per

assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento (15);

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini (16);

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis (17) ;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione (18) ;

ff) "digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (19) ;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti (20).

qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione (21).

[1] Articolo sostituito dall' articolo 2, comma 20, del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e, successivamente, dall' articolo 10, comma 10, del D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

[2] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

[3] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

[4] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

[5] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

[6] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

[7] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

[8] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 9, lettera c), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

[9] Lettera modificata dall'articolo 38, comma 2, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

[10] Lettera modificata dall'articolo 11, comma 12, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125e, successivamente, dall' articolo 11, comma 16-bis, lettera a), del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125. Precedentemente, la medesima modifica, era stata disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 4 luglio 2015, n. 92, in seguito abrogato dall' articolo 1, comma 3, della Legge n. 125/2015.

[11] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 9, lettera d), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

[12] La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio 2010, n. 28 (in Gazz. Uff., 3 febbraio, n. 5), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall' art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la

produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale».

[13] Lettera modificata dall'articolo 14, comma 8, lettera b-bis), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 e successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

[14] Lettera modificata dall'articolo 11, comma 16-bis, lettera b), del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125. Precedentemente, la medesima modifica, era stata disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 4 luglio 2015, n. 92, in seguito abrogato dall' articolo 1, comma 3, della Legge n. 125/2015.

[15] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 9, lettera f), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

[16] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 9, lettera g), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

[17] Alinea modificato dall' articolo 28, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall'articolo 52, comma 2-ter, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e, da ultimo, dall'articolo 11, comma 16-bis, lettera c), del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125. Precedentemente, la medesima modifica, era stata disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. 4 luglio 2015, n. 92, in seguito abrogato dall' articolo 1, comma 3, della Legge n. 125/2015. Da ultimo la presente lettera è stata sostituita dall'articolo 1, comma 9, lettera h), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

[18] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 9, lettera m), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

[19] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 9, lettera i), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

[20] Lettera aggiunta dall'articolo 38, comma 2, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

[21] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 9, lettera l), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

Articolo 184

(Classificazione)

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (1).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso (2).

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto (3).

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

		<p>Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti (4) .</p> <p>5-bis. Omissis</p> <p>5-bis.2. Omissis</p> <p>5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto (9).</p> <p>5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 (10) .</p> <p>[1] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 10, lettera a), del D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116.</p> <p>[2] Comma modificato dall'articolo 2, comma 21-bis, del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 10, lettera b), del D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116.</p> <p>[3] Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera d), del D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.</p> <p>[4] Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera e), del D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera c), del D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116.</p> <p>[5] Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 21, del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; successivamente modificato dall'articolo 35, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 13, comma 5, lettera a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.</p> <p>[6] Comma inserito dall'articolo 1, comma 304, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p> <p>[7] Comma inserito dall'articolo 1, comma 304, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p> <p>[8] Comma inserito dall'articolo 1, comma 304, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p> <p>[9] Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera f), del D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.</p> <p>[10] Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera f), del D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.</p>	
Possibile condotta illecita		Smaltimento di rifiuti non autorizzato	
Cod. reato	Descr. reato	D.lgs 231.2001	Richiamata la valutazione dei rischi effettuata nella parte 3 si evidenziano in grassetto i reati per i quali si è stimata la possibilità di accadimento.
		R1	
		R2	
		R3	Art. 25\undecies – Reati ambientali
		R4	Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale
		R5	Art. 452-quinquies c.p Delitti colposi contro l'ambiente
		R6	Art. 452-sexies c.p Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
		R7	Art. 452-octies Circostanze aggravanti Art. 727bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
		R8	
		R9	Art. 733bis c.p Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
		R10	
		R11	Art. 137 D.Lgs. 152/06 Sanzioni Penali Art. 256 D.Lgs. 152/06 comma 1- (lett.a e b) comma 3-5-6- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
		R12	
		R13	Art. 257 D.Lgs. 152/06 Bonifica dei siti Art. 258 D.Lgs. 152/06 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
		R14	
		R15	Art. 259 D.Lgs. 152/06 Traffico illecito di rifiuti

		R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23	Art. 260 D.Lgs. 152/06 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Art. 260 bis D.Lgs. 152/06 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti Art. 279 D.Lgs. 152/06 Sanzioni Art. 1 L. 150/92 Art. 2 L. 150/92 Art. 3 L. 150/92 Art. 3bis L. 150/92 Art. 6 L. 150/92 Art. 3 L. 549/93 Inquinamento doloso Art. 9 D.Lgs. 202/07 Inquinamento colposo
Frequenza di accadimento dell'evento	NESSUNO:		
Persone coinvolte	✓ Apicale	✓ Sottoposti	
Controlli in essere	Descrizione del controllo		
	I controlli sono eseguiti all'atto dell'acquisto dei materiali, gli stessi sono poi forniti agli operatori		
Valutazione del rischio attuale	Basso-Medio: il sistema è già strutturato per non avere problematiche ambientali, e la specifica attività della cooperativa non è tra quelle aventi rischio ambientale, ciò fatto salvo quanto deriva dalle attività riferibili al ramo b nel momento in cui si abbiano a smaltire o manipolare rifiuti derivanti da rifiuti sanitari pericolosi. Esiste comunque sempre un rischio di discarica di rifiuti o di miscelazione degli stessi che possano derivare da comportamenti non corretti del personale.		
Commenti ed ipotesi di sviluppo	Si consiglia di strutturare un apposito registro inerente gli acquisti e le revisioni dei mezzi di trasporto, con i contratti di fornitura che specifichino la destinazione del rifiuto. In detto registro devono essere presenti copia delle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati durante le lavorazioni. Si consiglia di valutare specificamente il ramo B di Vales S.C.A., data la differenziazione dell'attività aziendale con il ramo A.		
Controlli dell'ODV*	Verifica del registro contratti con gli operatori. Verifica del corretto smaltimento dei rifiuti sanitari		



VALES S.C.S.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

DI GESTIONE E DI CONTROLLO

TABELLA DEI REATI

PARTE 7

(In ottemperanza al D.lgs 8 giugno 2001 n°231)

BLOCCO (A) – Reati in danno dello Stato		
Norma di riferimento	<p>Art. 24 D.Lgs. 231/01 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e). 	
Reati previsti	<p>Art. 316 bis c.p. – Malversazione ai danni dello Stato; Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 640 c.2. c.p. – Truffa ai danni dello Stato; Art. 640 bis – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640 ter – Frode informatica ai danni dello Stato.</p>	
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ I reati previsti in tale gruppo si contraddistinguono per il cagionare un danno economico allo Stato attraverso o comportamenti illeciti che comportano un esborso di somme non dovute da parte dello Stato, o cattiva gestione di somme ottenute anche lecitamente a titolo di contributo da parte dello Stato. ➤ A tal fine, allo Stato sono equiparati tutti gli enti pubblici e l'Unione Europea. Sempre sul punto, sono assimilati allo stato anche tutti i soggetti di diritto privato (es. società) che operano per finalità pubbliche e siano finanziati o controllati in modo maggioritario da enti pubblici. ➤ I contributi che possono assumere rilevanza per la contestazione di tali reati comprendono qualunque esborso da parte dello Stato di rilevanza economica (anche mutui agevolati o compensazioni di crediti), sia con finalità di sviluppo che di carattere meramente assistenziale. ➤ I reati in oggetto coprono ogni passaggio relativo alla gestione di fondi pubblici, dalla richiesta (truffa aggravata ed indebita percezione), all'utilizzo dei fondi stessi (malversazione), e ogni possibile condotta illecita, dal raggio (truffa), al silenzio su circostanze rilevanti (indebita percezione), alla <i>mala gestio</i> dei fondi stessi (malversazione). ➤ Per quanto attiene la nozione di "rilevante entità" del profitto di cui all'aggravante del secondo comma, la stessa non è da intendere nel senso di mero utile netto derivante dal reato, ma ricomprende ogni possibile vantaggio economico anche di non immediata realizzazione. 	
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ipotesi previste dal comma 1 (fino a 500 quote): da 25.800 a 774.500 €; ➤ Ipotesi aggravate previste dal comma 2 - profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote): da 51.600 a 929.400 € ➤ Sanzioni interdittive applicabili: divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazione e revoca di quelle già concesse; divieto di pubblicità 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento Normativo	Testo della norma e note
A1	Art. 316bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato

		<p><i>“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”</i></p> <p><i>Il reato punisce il soggetto che, avendo ottenuto da un ente pubblico (inclusi Stato Italiano e Comunità Europea) contributi di qualunque tipo, destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, li destina ad una finalità diversa.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non rilevano, per questo reato, le modalità con cui i contributi sono stati ottenuti, che possono essere anche lecite. Rileva unicamente la successiva destinazione dei contributi ottenuti. Ove anche le modalità del conseguimento dei contributi risultino illecite, potrà trovare applicazione, in aggiunta al presente reato, il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) o indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.). 2. I contributi penalmente rilevanti comprendono tutti i possibili contributi pubblici con vincolo di destinazione, restando esclusi solo i contributi di carattere meramente assistenziale, che assumono rilevanza ai sensi dei successivi artt. 316ter e 640bis c.p. (Cass. pen., sez. VI, 13/12/2011, n. 23778) 3. Si specifica che la giurisprudenza ritiene punibile non solo la distrazione delle somme per finalità diverse, ma anche la tardiva, parziale o scorretta assegnazione delle somme per le finalità dovute (Cass. pen., sez. VI, 25/11/2008, n. 48380; Cass. pen., sez. VI, 08/11/2002, n. 40375; Cass. pen., sez. VI, 27/05/1998, n. 9881). 4. Rileva unicamente l'illecita gestione delle somme, per cui non ha valore scusante il fatto che il servizio promesso sia stato effettivamente realizzato. 5. Il comportamento richiesto dall'azienda è quindi quello di realizzare un servizio conforme a quello presentato alla Pubblica Amministrazione per l'ottenimento dei contributi, con la richiesta di una particolare diligenza nel controllare la qualità del servizio reso e l'utilizzo effettivo delle somme.
A2	Art. 316ter c.p.	<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> 2. <i>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila (€ 3999.96) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</i> <p>Il reato in oggetto è in rapporto di sussidiarietà con il reato di truffa aggravata di cui all'art. 640bis. La differenza rispetto a quest'ultimo articolo risiede nella diversa condotta che, nel caso di truffa, ricomprende tutte le attività di raggio</p>

		<p>volte a indurre in errore gli enti pubblici, nel caso dell'indebita percezione è limitato alla mancata segnalazione di circostanze rilevanti e alla mera produzione di documentazione fittizia, senza che tale produzione sia accompagnata da attività ulteriori volte a indurre in errore sull'autenticità dei documenti.</p> <p>Rispetto a quanto previsto dal precedente articolo, la fase tutelata è quella della richiesta e dell'ottenimento dei contributi e non quella della successiva destinazione d'uso.</p> <p>Inoltre vengono ricompresi nella tutela di questo articolo anche i contributi meramente assistenziali.</p> <p>La fattispecie prevista dal comma 2, relativa a somme inferiori a € 3999,96, è una sanzione amministrativa e non un delitto. Pertanto in tali circostanze, pur illecite per il soggetto che ne è responsabile, non vi sarà punibilità ai sensi del D.Lgs. 231/01.</p>
A3	Art. 640 co. II c.p.	<p>Truffa</p> <p>1. <i>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51.65) a due milioni (€ 1032.91).</i></p> <p>2. <i>La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309.87) a tre milioni (€ 1549.37): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.</i></p> <p>3. <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</i></p> <p>Il reato, in termini generali, punisce il soggetto che, attraverso artifici o raggiri, induce in errore un altro soggetto per convincerlo ad effettuare una dazione patrimoniale non dovuta.</p> <p>La nozione di "artifici o raggiri" è molto ampia, e comprende qualunque espediente volto ad indurre in errore un soggetto, con la sola possibile esclusione di comportamenti grossolani e non idonei ad indurre in errore.</p> <p>Occorre specificare che, nel caso di rapporti con la Pubblica Amministrazione, i raggiri posti in essere all'interno di una procedura amministrativa nella quale sono comunque previsti successivi atti di controllo che porteranno allo svelamento della truffa non fanno venire meno la punibilità, ma potranno al più portare alla contestazione del reato di truffa tentata, comunque rilevante, ai</p>

		<p>sensi dell'art. 26 D.Lgs 231/01, per la responsabilità dell'ente (Cass. pen., sez. II, 06/05/2008, n. 20975).</p> <p>In alcuni casi, ove il soggetto attivo era gravato da un particolare dovere di correttezza ed imparzialità, si è ritenuto che integrasse il reato di truffa anche il silenzio "malizioso" su circostanze rilevanti o l'aver minimizzato possibili rischi (Cass. pen., sez. II, 15/10/2009, n. 43347).</p> <p>Tali particolari accezioni degli artifici e raggiri possono realizzarsi soprattutto nell'ipotesi di c.d. "truffa contrattuale", di particolare rilevanza vista la specifica attività dell'azienda, che si realizza quando, durante negoziazione o l'esecuzione, si omettono o si presentano in modo artificioso elementi rilevanti del contratto o si assume un'obbligazione con il proposito di non eseguirla.</p> <p>Per l'aggravante del danno allo Stato, che è poi la circostanza che fonda la responsabilità dell'ente, valga quanto già esposto in tema di assimilazione allo Stato di ogni altro ente pubblico e di soggetti privati finanziati o controllati da enti pubblici che agiscono nel pubblico interesse. Si specifica che tale aggravante ricorre anche nel caso in cui il danno sia ricaduto in concreto su un ente diverse, come nel caso di danno pagato da ente assicurativo (Cass. pen., sez. II, 05/02/1993, n. 1050).</p>
A4	Art. 640 bis c.p.	<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p> <p>1. <i>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</i></p> <p>Tale reato riprende le condotte già viste per il reato di truffa (A3), differenziandosi unicamente per l'oggetto materiale della frode, consistente in qualunque contributo pubblico. Per le differenze rispetto al reato di malversazione si veda quanto già esposto sub art. 316ter c.p.</p>
A5	Art. 640 ter c.p.	<p>Frode informatica (se commesso in danno dello Stato)</p> <p>1. <i>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51.65) a due milioni (€ 1032.91).</i></p> <p>2. <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309.87) a tre milioni (€1549.39) se ricorre una delle circostanze</i></p>

		<p><i>previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i></p> <p><i>3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</i></p> <p>Il reato in oggetto, pur ricompreso nel novero dei reati di truffa, ha la propria peculiarità nel fatto che non si realizza mediante l'induzione in errore di un soggetto umano, ma nella manomissione dei processi automatizzati di un sistema informatico, così ottenendo lo stesso risultato della truffa (l'indebito arricchimento con altrui danno), ma senza artifici o frodi, bensì aggirando i controlli "macchina".</p> <p>È importante specificare che la nozione di "intervento senza diritto" comprende non solo la condotta di chi accede ad un sistema con credenziali altrui, ma anche quella di chi, accedendo legittimamente con credenziali proprie, sfrutta il proprio accesso a fini di profitto illecito.</p> <p>Il presente reato comporta una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOCCO (B) – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	
Norma di riferimento	<p>Art. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)
Reati previsti	<p>Art. 615ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; Art. 615quinquies – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; Art. 617quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; Art. 617quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; Art. 635bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; Art. 635ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; Art. 635quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; 635quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; 640quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.</p>
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per le fattispecie indicate che vanno dall'art. 615-ter all'art. 617-quinquies il bene giuridico tutelato consiste nella riservatezza delle notizie e delle comunicazioni trasmesse tramite mezzi informatici e vengono presi in considerazione non solo i sistemi informatici complessi ma anche i singoli personal computer. ➤ L'ipotesi di reato di cui all'art. 617-sexies c.p. tutela l'interesse giuridico al mantenimento delle genuinità e veridicità delle comunicazioni informatiche e telematiche. ➤ Le fattispecie di reato contenute negli artt. 635 bis, ter, quater del codice penale tutelano l'interesse giuridico dell'integrità del patrimonio e dei sistemi informatici. ➤ Particolare attenzione deve essere rivolta all'art. 491bis c.p., il quale dà rilevanza a tutti i reati di falso, anche se non espressamente richiamati dalla norma, ove l'oggetto materiale della falsità sia un documento informatico.
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ipotesi previste dal comma 1 (da 100 a 500 quote): da 25.800 a 774.500 € ➤ Ipotesi previste dal comma 2 (fino a 300 quote): da 25.800 a 464.700 € ➤ Ipotesi previste dal comma 3 (fino a 400 quote): da 25.800 a 619.600 € ➤ Sanzioni interdittive applicabili per i casi previsti dal comma 1: Interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di concessioni e autorizzazioni, divieto di pubblicizzare beni o servizi

		<p>➤ Sanzioni interdittive applicabili per i casi previsti dal comma 2: sospensione o revoca di concessioni e autorizzazioni, divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> <p>➤ Sanzioni interdittive applicabili per i casi previsti dal comma 3: divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazione e revoca di quelle già concesse; divieto di pubblicità</p>
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento Normativo	Testo della norma e note
B1	Art. 615ter c.p.	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</p> <p>1. <i>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</i></p> <p>2. <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</i></p> <p>3. <i>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</i></p> <p>4. <i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</i></p>
B2	Art. 615quarter c.p.	<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</p> <p>1. <i>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.</i></p> <p>2. <i>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.</i></p>
B3	Art. 615quinquies c.p.	<p>Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico</p> <p>1. <i>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri</i></p>

		<i>apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</i>
B4	art. 617quarter c.p.	<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</p> <p>1. <i>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</i></p> <p>2. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</i></p> <p>3. <i>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</i></p>
B5	Art. 617quinquies c.p.	<p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</p> <p>1. <i>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p>2. <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater</i></p>
B6	Art. 635bis c.p.	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p> <p>1. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p>2. <i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con l'abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i></p>
B7	Art. 635ter c.p.	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p> <p>1. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere</i></p>

		<p><i>informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con l'abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</i></p>
B8	Art. 635quarter c.p.	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p> <p><i>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con l'abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</i></p>
B9	Art. 635quinquies c.p.	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p> <p><i>1. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con l'abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</i></p>
B10	Art. 491bis c.p.	<p>Documenti informatici</p> <p><i>1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</i></p> <p>Con il presente reato trovano ingresso nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti tutti i reati di falso documentale, previsti e puniti nel Libro II, Titolo VII, Capo III (Della falsità in atti), con la precisazione che esse assumono rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/01 solo ove commessi con riguardo ad un documento informatico.</p> <p>Per documento informatico si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; i documenti informatici rilevanti ai fini delle norme in questione sono quelli pubblici o privati, dotati di efficacia probatoria, cioè con firma elettronica qualificata o emessi nel rispetto di quelle regole tecniche finalizzate a garantirne la paternità, provenienza,</p>

		<p>integrità e immutabilità. Può trattarsi di qualunque atto scritto, file o altro contenuto di un programma informatico, del quale sia riconoscibile l'autore che in esso si palesa, contenente una dichiarazione di scienza o manifestazione di volontà.</p> <p>I reati di falso possono avere ad oggetto un atto pubblico oppure, a certe condizioni, una scrittura privata.</p> <p>La nozione di atto pubblico, ai fini della tutela penale, è certamente più ampia di quella del codice civile, poiché sono contemplati non solo i documenti redatti con le debite formalità prescritte dalla legge da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire pubblica fede al documento, ma vi sono ricompresi tutti i documenti formati da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato o incaricato di un pubblico servizio e compilato, con le formalità previste dalla legge, al fine di comprovare un fatto giuridico o al fine di attestare fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e destinato ad assumere rilevanza giuridica.</p>
<p>B11</p>	<p>Art. 640quinquies c.p.</p>	<p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</p> <p><i>1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</i></p> <p>Si tratta di un reato proprio, per la realizzazione del quale è pertanto necessaria la qualifica di soggetto certificatore di firma elettronica, figura disciplinata dal D.Lgs. 82/05</p> <p>Non risulta che vi sia alcun soggetto all'interno della Società che possieda tale qualifica, per cui è altamente improbabile che tale reato possa essere direttamente consumato da un soggetto dipendente della Società. Tuttavia, è sempre possibile concorrere nel reato proprio anche se il soggetto agente non ha la qualifica richiesta.</p>

BLOCCO (C) – Delitti di criminalità organizzata	
Norma di riferimento	<p>Art. 24ter – Delitti di criminalità organizzata</p> <p>In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>Art. 10 co. 2 L. 146/06</p> <p>Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p>
Reati previsti	Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere; Art. 416bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere; Art. 416ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso; Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione; Art. 74 D.P.R. 309/90 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; Art. 407 co. II lett. a) n. 5) c.p.p. – Delitti in materia di armi
Descrizione	<p>Gli articoli del presente gruppo puniscono l'associazione di persone finalizzata alla commissione di determinati reati. Si tratta di un titolo di reato distinto rispetto al singolo reato che potrà essere commesso dall'associazione stessa, per il quale potrà essere sollevata una contestazione aggiuntiva</p> <p>Le ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso () e di sequestro a scopo di estorsione sono punite anche ove non sussista un'associazione a delinquere, dal momento che comunque presuppongono quasi sempre un'attività associativa o comunque organizzata</p> <p>L'art. 24ter D.Lgs. 231/01 estende comunque la responsabilità amministrativa dell'ente (e le relative sanzioni) a tutti i reati, anche non espressamente indicati, commessi con le modalità tipiche dell'associazione a delinquere di stampo mafioso o comunque commessi per agevolare una di tali associazioni.</p>
Apparato sanzionatorio	<p>Ipotesi previste dal comma 1 e dall'art. 291quater D.P.R. 43/73 (da 400 a 1000 quote): da 103.200 a 1.549.000 €</p> <p>Ipotesi previste dal comma 2 (da 300 a 800 quote): da 77.400 a 1.239.200 €</p> <p>Sanzioni interdittive applicabili: tutte quelle previste per durata non inferiore a un anno</p> <p>Sanzione interdittiva per l'ipotesi di utilizzo stabile dell'ente per la commissione o agevolazione dei reati: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività</p>
SINGOLI REATI	

Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
C1	Art. 416 c.p.	<p>Associazione per delinquere</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
C2	Art. 416bis c.p.	<p>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. 2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. 3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali 4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. 5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il

		<p>prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
C3	Art. 416ter c.p.	<p>Scambio elettorale politico-mafioso</p> <p>Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>
C4	Art. 630 c.p.	<p>Sequestro di persona a scopo di estorsione</p> <p>1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>

C5	Art. 74 D.P.R. 309/90	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
C6	Art. 407 co. II lett. a) n. 5 c.p.p.	<p>[omissis]</p> <p>5. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p>
C7	Art. 291quater D.P.R. 43/73	<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.</p> <p>1 Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2 Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3 La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4 Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione</p>

		<p>si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5 Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOCCO (D) – Reati contro la Pubblica Amministrazione	
Norma di riferimento	<p>Art. 25 D. Lgs. 231/01 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote []. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Reati previsti	<p>Art. 317 c.p. – Concussione; Art. 318 c.p. – Corruzione per atto d'ufficio; Art. 319 c.p. – Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari; Art. 319quater c.p. – Induzione indebita; Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione;</p>
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ I reati previsti in tale gruppo sono contenuti nel Titolo II, Capo I del Libro II del Codice Penale, dedicato ai reati compiuti dai Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. Come si può immaginare, si tratta generalmente di reati c.d. propri, che necessitano cioè di una particolare qualifica (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, esercente servizio di pubblica necessità) in capo al soggetto che commette l'illecito. In ragione di ciò, è difficile immaginare una loro diretta configurabilità in capo ai dirigenti di una azienda privata, normalmente privi di tali qualifiche. Si tenga tuttavia conto che si tratta spesso di reati che, pur commessi da un soggetto pubblico, rappresentano tendenzialmente il risultato di una negoziazione con un soggetto privato, il quale risponderà in concorso con l'agente a norma dell'art. 321 c.p.. ➤ È importante, al fine di meglio definire l'ambito di applicazione delle norme in esame, definire con precisione il concetto di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio. ➤ La definizione legislativa di Pubblico Ufficiale è fornita dall'art. 357 c.p., secondo il quale "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle

	<p>attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.</p> <p>➤ La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.</p> <p>➤ Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini delle definizioni come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.</p>	
<p>Apparato sanzionatorio</p>	<p>➤ Ipotesi previste dal comma 1 (fino a 200 quote): da 25.800 a 309.800 €</p> <p>➤ Ipotesi previste dal comma 2 (da 200 a 600 quote): da 51.600 a 929.400€</p> <p>➤ Ipotesi previste dal comma 3 (da 300 a 800 quote): da 77.400 a 1.239.200 €</p> <p>➤ Sanzioni interdittive per le sole ipotesi dei commi 2 e 3 per durata non inferiore a un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione di concessioni e autorizzazioni; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazione e revoca di quelle già concesse; divieto di pubblicità.</p>	
<p>SINGOLI REATI</p>		
<p>Cod</p>	<p>Riferimento normativo</p>	<p>Testo della norma e note</p>
<p>D1</p>	<p>Art. 317 c.p.</p>	<p>Concussione</p> <p>1. <i>Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</i></p> <p>Il reato in oggetto necessita in capo al soggetto agente della qualifica di Pubblico Ufficiale, situazione che non appartiene a nessun dirigente all'interno di VALES S.C.S.</p> <p>A differenza degli altri reati commessi da pubblici ufficiali contro lo Stato, questo non prevede una clausola di punibilità per il soggetto privato che partecipi nel reato. Tuttavia non è da escludere la possibilità di un concorso nel reato di tipo ordinario ex art. 110 c.p.; ciò sarebbe possibile ove il soggetto appartenente a</p>

		<p>VALES S.C.S. collaborasse con un pubblico ufficiale nella realizzazione di un fatto di concussione pur restando apparentemente estraneo alla condotta lesiva.</p> <p>In seguito alla riforma dei reati contro la P.A. del 2012, dal reato di concussione è stata esclusa la condotta di “induzione”, che è ora disciplinata autonomamente dall’art. 319quater c.p. ed è stata esclusa la rilevanza per l’incaricato di pubblico servizio.</p>
D2	Art. 318 c.p.	<p>Corruzione per un atto d’ufficio</p> <p>1. <i>Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p>Questo reato è omogeneo, come struttura, al reato di cui all’art. 319 c.p., cui si rimanda. Le differenze riguardano (i) il fatto che l’atto oggetto di corruzione non è un atto contrario ai doveri d’ufficio, ma può essere anche un atto pubblico del tutto corretto, sia formalmente che sostanzialmente (il che giustifica un trattamento sanzionatorio più mite) e (ii) il fatto che non viene punita la corruzione c.d. “conseguente”, vale a dire il pagamento o la promessa di pagamento accettata quando l’atto è già formato.</p>
D3	Art. 319 c.p.	<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio</p> <p>1. <i>Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.</i></p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d’ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità). L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (es. offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).</p> <p>A differenza dell’ipotesi prevista dall’art 318 c.p., qui è punito anche il pagamento o la promessa di pagamento effettuata una volta che l’atto è già stato emesso, per evitare che lo sfalsamento cronologico tra le due condotte possa</p>

		<p>essere utilizzato come stratagemma per evitare la punibilità nei casi di corruzione.</p> <p>Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.</p> <p>In tale ambito, l'ipotesi di reato potrebbe rilevare sotto un duplice profilo e, precisamente: (i) qualora un Esponente Aziendale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio e (ii) nell'ipotesi in cui un soggetto appartenente alla Società prometta o elargisca ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o al fine di fargli omettere o ritardare un atto d'ufficio o fargli compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio.</p>
D4	Art. 319 ter c.p.	<p>Corruzione in atti giudiziari</p> <p>1. <i>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.</i></p> <p>2. <i>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</i></p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di una società che non sia parte del procedimento.</p>
D5	Art. 319 quater c.p.	<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>Tale ipotesi di reato, introdotta con la L. 190/2012, si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.</p>

		La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.
D6	Art. 320 c.p.	<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</p> <p>1. <i>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</i></p> <p>2. <i>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.</i></p>
D7	Art. 322 c.p.	<p>Istigazione alla corruzione</p> <p>1. <i>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</i></p> <p>2. <i>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</i></p> <p>3. <i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i></p> <p>4. <i>La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</i></p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata. Rappresenta una vera e propria forma di induzione non accolta a commettere un reato di corruzione.</p>

BLOCCO (E) – DELITTI DI FALSO	
Norma di riferimento	<p>Art. 25bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p> <p>In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>c. per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;</p> <p>per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;</p> <p>per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;</p> <p>per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.</p> <p>s per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p>
Reati previsti	<p>Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate; Art. 454 c.p. – Alterazione di monete; Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione dello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati; Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; Art. 461 c.p. – Falsificazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati; Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</p>
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il gruppo di norme in questione punisce determinati reati di falso, in particolar modo quelli che hanno come oggetto materiale il denaro o i valori di bollo. ➤ Nello stesso gruppo trovano tutela anche i marchi, i brevetti e i disegni industriali che potrebbero essere oggetto di contraffazione ➤ Particolare attenzione deve essere posta ai reati previsti dagli articoli 457 e 464 co. II c.p., i quali sanzionano l'utilizzo di denaro o bolli falsi anche se ricevuti in buona fede.
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per l'ipotesi del comma 1 lett. a (da 300 a 800 quote): da 77.400 a 1.239.200 € ➤ Per l'ipotesi del comma 1 lett. b (fino a 500 quote): da 25.800 a 774.500 € ➤ Per l'ipotesi del comma 1 lett. c (riduzione da un terzo alla metà): per lett. a) da 38.700 a 826.133,33 €; per lett. b) da 12.900 a 516.333,33 € ➤ Per l'ipotesi del comma 1 lett. d (fino a 200 quote): da 25.800 a 309.800 € ➤ Per l'ipotesi del comma 1 lett. e (riduzione fino a un terzo): per lett. a) da 51.600 a 826.133,33 €; per lett. c-a) da 25.800 a 550.755,55 €; per lett. c-b) da 8.600 a 344.222,22 €; per lett. d) da 17.200 a 206.533,33 € ➤ Per l'ipotesi del comma 1 lett. f (fino a 300 quote): da 25.800 a 464.700 €

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per l'ipotesi del comma 1 lett. fbis (fino a 500 quote): da 25.800 a 774.500 € ➤ Sanzioni interdittive (non per lett. d ed f): tutte quelle previste per una durata non superiore ad un anno 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
E1	Art. 453 c.p.	<p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</p> <p><i>È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni</i></p> <p><i>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</i></p>
E2	Art. 454 c.p.	<p>Alterazione di monete</p> <p><i>1. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.</i></p>
E3	Art. 455 c.p.	<p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</p> <p><i>1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</i></p>
E4	Art. 457 c.p.	<p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</p> <p><i>1. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.</i></p>
E5	Art. 459 c.p.	<p>Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</p> <p><i>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</i></p>

		<i>Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</i>
E6	Art. 460 c.p.	<p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</p> <p>1. <i>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.</i></p>
E7	Art. 461 c.p.	<p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</p> <p>1. <i>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.</i></p> <p>2. <i>La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione</i></p>
E8	Art. 464 c.p.	<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</p> <p>1. <i>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.</i></p> <p>2. <i>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</i></p>
E9	Art. 473 c.p.	<p>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</p> <p>1. <i>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</i></p> <p>2. <i>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</i></p> <p>3. <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</i></p>
E10	Art. 474 c.p.	<p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</p> <p>1. <i>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è</i></p>

		<p>punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOCCO (F) – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO		
Norma di riferimento	Art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio	
	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a. per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b. per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p>	
Reati previsti	Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio; Art. 513bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza; Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali; Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; Art. 517quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	
Descrizione		
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. a (fino a 500 quote): da 25.800 a 774.500 € ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. b (fino a 800 quote): da 25.800 a 1.239.200 € ➤ Sanzioni interdittive, solo per le ipotesi del comma 1 lett. b: tutte quelle previste 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
F1	Art. 513 c.p.	<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio</p> <p>1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.</p>
F2	Art. 513bis c.p.	<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</p> <p>1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>
F3	Art. 514 c.p.	<p>Frodi contro le industrie nazionali</p> <p>1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.</p> <p>2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà</p>

		industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
F4	Art. 515 c.p.	<p>Frode nell'esercizio del commercio</p> <p>1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.</p> <p>2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.</p>
F5	Art. 516 c.p.	<p>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</p> <p>1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.</p>
F6	Art. 517 c.p.	<p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</p> <p>1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574 c.c.], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p>
F7	Art. 517ter c.p.	<p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</p> <p>1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
F8	Art. 517quater c.p.	<p>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</p> <p>1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p>

		<p>3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOCCO (G) – REATI SOCIETARI	
Norma di riferimento	<p>Art. 25-ter – Reati societari</p> <p>In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a. per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>a.bis per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote</p> <p>b. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;</p> <p>c. [abrogato]</p> <p>d. [abrogato]</p> <p>e. [abrogato]</p> <p>f. [abrogato]</p> <p>g. [abrogato]</p> <p>h. per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>i. per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>l. per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>m. per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>n. per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>o. per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>p. per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>q. per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>r. per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>s. per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>sbis per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p> <p>3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
Reati previsti	<p>Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori; Art. 2625 c.c. – Impedito controllo; Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti; Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve; Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della</p>

	società controllante; Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori; Art. 2629bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d’interesse; Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale; Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; Art. 2635 c.c. – Corruzione fra privati; Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull’assemblea; Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio; Art. 2638 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;	
Descrizione	➤ Il blocco di reati in esame è stato notevolmente modificato con la Legge 69/2015. In particolare nel primo periodo è stato eliminato l’inciso per cui i reati comportano responsabilità per l’ente <i>“se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”</i> .	
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per l’ipotesi del comma 1 lett. a (da 200 a 400 quote): da 51.600 a 619.600 € ➤ Per l’ipotesi del comma 1 lett. a.bis (da 100 a 200 quote): da 25.800 a 309.800 € ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. b, (da 400 a 600 quote): da 103.200 a 929.400 € ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett o, p, q (da 150 a 330 quote): da 38.700 a 511.170 € ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. s, sbis (da 200 a 400 quote): da 51.600 a 619.600 € ➤ Per l’ipotesi del comma 1 lett. m (da 100 a 130 quote): da 25.800 a 201.370 € ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. h, i, l, n (da 100 a 180 quote): da 25.800 a 278.820 € ➤ Per l’ipotesi del comma 1 lett. r (da 200 a 500 quote): da 51.600 a 774.500 € ➤ Ipotesi aggravata del comma 3, per tutti i reati previsti dal comma 1: aumento di un terzo ➤ Sanzioni interdittive: nessuna 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
G1	Art. 2621 c.c.	<p>1. False comunicazioni sociali</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Il reato di false comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli, con responsabilità dell’ente, si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci, creditori e al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o tramite la determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria</p>

		<p>della società, con l'intenzione di ingannare i medesimi al fine di far conseguire all'ente medesimo un ingiusto profitto. Si precisa che per profitto si intende il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito ed a questo strettamente pertinenti, senza che da esso possano essere sottratti i costi sostenuti per la commissione del reato (Cass. Pen., Sez. I, 26.01.2012 n. 3311) Il suddetto reato si consuma altresì qualora vengano omesse informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge sempre in merito alla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della società e/o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della predetta situazione.</p> <p>Si precisa che restano escluse dalla fattispecie in esame le comunicazioni interorganiche e quelle con unico destinatario, pubblico o privato.</p> <p>Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;</p> <p>Per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario; per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica della società; per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge;</p> <p>La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;</p> <p>La fattispecie in esame integra un reato contravvenzionale che si consuma istantaneamente nel momento in cui avviene la comunicazione. Per quanto riguarda le comunicazioni scritte è necessario che avvenga il deposito previsto dalla legge in quanto solo in tale momento esse acquistano carattere dell'ufficialità</p> <p>L'articolo è stato sostanzialmente modificato dalla Legge 69/2015. In particolare non è più previsto che i soggetti agenti debbano essere intenzionati a ingannare i soci o il pubblico, sono state eliminate le cause di esclusione della punibilità previste dai commi III e IV (alterazione non sensibile, superamento delle soglie). Il nuovo articolo 2621bis, introdotto anch'esso con la L. 69/2015, introduce una circostanza attenuante in caso di fatto di lieve entità. Si tratta di condotta con rilevanza autonoma nel sistema del D.Lgs. 231/01, alla quale sono riconosciuti diversi limiti di pena.</p>
G2	Art. 2622 c.c.	<p>False comunicazioni sociali delle società quotate</p> <p><i>1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione</i></p>

		<p>europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>3. <i>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</i></p> <p>L'articolo in questione, anch'esso introdotto dalla L. 69/2015, differisce dal precedente articolo 2621 c.c. in quanto riguarda espressamente le società quotate. Per il resto la condotta rimane la medesima, per cui si rinvia a detto articolo per la descrizione. Si noti che a questo articolo non si applicano l'attenuante del 2621 bis c.c. e la causa di estinzione del reato del 2621 ter c.c.</p>
G3	Art. 2625 c.c.	<p>Impedito controllo</p> <p>1. <i>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</i></p> <p>2. <i>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</i></p> <p>3. <i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</i></p> <p>La condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni. Sotto il profilo della condotta sarà rilevante anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste l'idoneo artificio. Il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, altri organi sociali, la società di revisione o l'O.d.V.</p>
G4	Art. 2626 c.c.	<p>Indebita restituzione dei conferimenti</p> <p>1. <i>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i></p> <p>Si tratta di un reato proprio del quale possono essere chiamati a rispondere solo gli amministratori. Tuttavia sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.</p> <p>Rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale;</p> <p>Per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.</p>
G5	Art. 2627 c.c.	<p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</p> <p>1. <i>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per</i></p>

		<p><i>legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</i></p> <p>2. <i>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</i></p> <p>Rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile portato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi.</p> <p>Ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costruire le riserve legali e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale la ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.</p> <p>Con la riforma del diritto societario, dal 1° gennaio 2004, è previsto che l'ammontare degli acconti su utili non deve superare il minore importo tra quello degli utili conseguiti dall'inizio dell'esercizio, al netto delle somme da destinarsi a riserva, e quello delle riserve disponibili.</p>
G6	Art. 2628 c.c.	<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p> <p>1. <i>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i></p> <p>2. <i>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</i></p> <p>3. <i>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</i></p>
G7	Art 2629 c.c.	<p>Operazioni in pregiudizio dei creditori</p> <p>1. <i>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p>2. <i>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</i></p>
G8	Art. 2629bis c.c.	<p>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</p> <p>1. <i>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi</i></p>

		<p><i>previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</i></p> <p>L'articolo 2391 c.c. dispone che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.</p> <p>Una situazione di conflitto di interessi si verifica ogni qualvolta, in una singola operazione economica, l'interesse della società si trova in una posizione di obbiettivo antagonismo con quello dell'amministratore o di un componente del consiglio di gestione, ovvero del soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario n. 385 del 1993.</p> <p>Non rientrano nella suddetta disciplina tutte quelle situazioni che non recano un pericolo concreto al patrimonio della società o dei terzi.</p>
G9	Art. 2632 c.c.	<p>Formazione fittizia del capitale</p> <p>1. <i>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i></p>
G10	Art. 2633 c.c.	<p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</p> <p>1. <i>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p>2. <i>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</i></p>
G11	Art. 2635 c.c.	<p>Corruzione tra privati</p> <p>1. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</i></p> <p>2. <i>Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.</i></p>

		<p>3. <i>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</i></p> <p>4. <i>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</i></p> <p>5. <i>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi</i></p> <p>6. <i>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte</i></p>
G12	Art. 2636 c.c.	<p>Illecita influenza sull'assemblea</p> <p>1. <i>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p>
G13	Art. 2637 c.c.	<p>Aggiotaggio</p> <p>1. <i>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p>Con il termine “notizia” si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto; non costituiscono reato, di cui al presente articolo, le semplici voci, i c.d. “rumors” e/o le previsioni soggettive. La notizia può considerarsi falsa qualora, alterando la realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi in maniera non regolare.</p> <p>Qualora le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma solo state comunicate a poche persone, non può ravvisarsi l'estremo della divulgazione.</p> <p>Affinché il reato sussista non è necessario che vi sia stata una reale variazione del titolo, ma è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre tale effetto.</p>
G14	Art. 2638 c.c.	<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p> <p>1. <i>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare,</i></p>

		<p>concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
G15	Art. 2635-bis c.c.	<p>Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p><i>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</i></p> <p><i>Si procede a querela della persona offesa.</i></p>

BLOCCO (H) – DELITTI DI TERRORISMO		
Norma di riferimento	Art. 25-quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	
	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>	
Reati previsti	Art. 270bis c.p. – Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico; Art. 280 c.p. – Attentato con finalità terroristiche o di eversione; Art. 289bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	
Descrizione		
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ipotesi previste dal comma 1 lett. a (da 200 a 700 quote): da 51.600 a 1.084.300 € ➤ Ipotesi previste dal comma 1 lett. b (da 400 a 1000 quote): da 103.200 a 1.549.000 € ➤ Sanzioni interdittive applicabili: tutte quelle previste per durata non inferiore ad un anno ➤ Sanzione interdittiva per l'ipotesi di utilizzo stabile dell'ente per la commissione o agevolazione dei reati: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
H1	Art. 270bis c.p.	<p>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</p> <p>1. <i>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i></p> <p>2. <i>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i></p> <p>3. <i>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</i></p>

		4. <i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i>
H2	Art. 280 c.p.	<p>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</i> 2. <i>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</i> 3. <i>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</i> 4. <i>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</i> 5. <i>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</i>
H3	Art. 289bis c.p.	<p>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i> 2. <i>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</i> 3. <i>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</i> 4. <i>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</i> 5. <i>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</i>

BLOCCO (I) – REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI		
Norma di riferimento	Art. 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.</p> <p>2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>
Reati previsti	Art. 583bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ipotesi unica (da 300 a 700 quote): da 77.400 a 1.084.300 € ➤ Sanzioni interdittive applicabili: tutte quelle previste per durata non inferiore ad un anno ➤ Sanzione interdittiva per l'ipotesi di utilizzo stabile dell'ente per la commissione o agevolazione dei reati: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
I1	Art. 583bis c.p.	<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p> <p>1. <i>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</i></p> <p>2. <i>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</i></p> <p>3. <i>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</i></p> <p>4. <i>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</i></p> <p>5. <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</i></p>

BLOCCO (L) – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE		
Norma di riferimento	Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale	
	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a. per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 e 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;</p> <p>b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>c. per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.</p>	
Reati previsti	Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; Art. 600bis c.p. – Prostituzione minorile; Art. 600ter c.p. – Pornografia minorile; Art. 600quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico; Art. 600quater.1 c.p. – Pornografia virtuale; Art. 600quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; Art 601 c.p. – Tratta di persone; Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi; Art. 609undecies c.p. – Adescamento di minori	
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. a (da 400 a 1000 quote): da 103.200 a 1.549.000 € ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. b (da 300 a 800 quote): da 77.400 a 1.239.200 € ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. c (da 200 a 700 quote): da 51.600 a 1.084.300 € ➤ Sanzioni interdittive applicabili: tutte quelle previste per durata non inferiore ad un anno ➤ Sanzione interdittiva per l'ipotesi di utilizzo stabile dell'ente per la commissione o agevolazione dei reati: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
L1	Art. 600 c.p.	<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</p> <p>1. <i>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i></p> <p>2. <i>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di</i></p>

		<i>autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità (5), di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</i>
L2	Art. 600bis c.p.	<p>Prostituzione minorile</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609-quater], chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p>
L3	Art. 600ter c.p.	<p>Pornografia minorile</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.</p> <p>4. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p>
L4	Art. 600quater c.p.	<p>Detenzione di materiale pornografico</p> <p>1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato</p>

		<p>utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>
L5	Art. 600 quater.1 c.p.	<p>Pornografia virtuale</p> <p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>
L6	Art. 600quinquies c.p.	<p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</p> <p>1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.</p>
L7	Art. 601 c.p.	<p>Tratta di persone</p> <p>1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p>
L8	Art. 602 c.p.	<p>Acquisto e alienazione di schiavi</p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>
L9	Art. 609undecies c.p.	<p>Adescamento di minorenni</p> <p>1. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e</p>

		<p><i>609-octies, adescare un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</i></p>
L10	Art. 603-bis c.p.	<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</i></p> <p><i>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</i></p> <p><i>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</i></p> <p><i>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro</i></p>

BLOCCO (M) – ABUSI DI MERCATO		
Norma di riferimento	Art. 25-sexies – Abusi di mercato	
	<p>1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entità, la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p>	
Reati previsti	Art. 184 T.U.F. – Abuso di informazioni privilegiate; Art. 185 T.U.F. – Manipolazione del mercato	
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ipotesi unica (da 400 a 1000 quote): da 103.200 a 1.549.000 € ➤ Aggravante per profitto di rilevante entità: fino a 10 volte il valore del prodotto/profitto ➤ Sanzioni interdittive applicabili: nessuna 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
M1	Art. 184 T.U.F.	<p>Abuso di informazioni privilegiate</p> <p><i>1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i></p> <p><i>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i></p> <p><i>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</i></p> <p><i>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</i></p> <p><i>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</i></p> <p><i>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i></p> <p><i>3bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</i></p> <p><i>4 Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</i></p>

M2	Art. 185 T.U.F.	Manipolazione del mercato <i>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</i> <i>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i> <i>2bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</i>
-----------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOCCO (N) – REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Norma di riferimento	Art. 25-septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	
	<p>1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</p>	
Reati previsti	Art. 589 c.p. – Omicidio colposo; Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose	
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Con le norme di questo gruppo la responsabilità dell'ente ha ricompreso anche i reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, rispetto ai quali comunque sussiste una responsabilità diretta del datore di lavoro persona fisica (e degli altri soggetti coinvolti nel sistema del D.Lgs. 81/08). ➤ Si precisa che le norme interessate sono rilevanti solo per le parti che prevedono una responsabilità derivante da inosservanza di norme in materia di sicurezza sul lavoro, non invece per responsabilità generica o per inosservanza delle norme del codice della strada. 	
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ipotesi di cui al comma 1 (1000 quote): 1.549.000 € ➤ Ipotesi del comma 2 (da 250 a 500 quote): da 64.500 a 774.500 € 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
N1	Art. 589 c.p.	<p>Omicidio colposo</p> <p><i>1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</i></p> <p><i>2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</i></p> <p><i>3. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i></p> <p><i>4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la</i></p>

		<i>più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</i>
N2	Art. 590 c.p.	<p>Lesioni personali colpose</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.</i> 2. <i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.</i> 3. <i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</i> 4. <i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i> 5. <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</i>

BLOCCO (O) – REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO		
Norma di riferimento	Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	
	<p>1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	
Reati previsti	Art. 648 c.p. – Ricettazione; Art. 648bis c.p. – Riciclaggio; Art. 648ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Art. 648ter.1 – Autoriciclaggio.	
Descrizione	➤ I reati in questione hanno ad oggetto i momenti successivi alla commissione di un reato; la loro finalità è evitare che dal reato possa derivare un arricchimento illecito per i soggetti che l'hanno commesso.	
Apparato sanzionatorio	<p>➤ Per le ipotesi del comma 1, primo periodo (da 200 a 800 quote): da 51.600 a 1.239.200 €</p> <p>➤ Per le ipotesi aggravate del comma 1, secondo periodo (da 400 a 1000 quote): da 103.200 a 1.549.000 €</p> <p>➤ Sanzioni interdittive applicabili: tutte quelle previste per un massimo di due anni</p>	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
O1	Art. 648 c.p.	<p>Ricettazione</p> <p>1 Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>2 La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>3 Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p> <p>La norma sanziona il soggetto che, pur non avendo partecipato al reato, in seguito alla consumazione dello stesso si adopera per far assicurare il profitto del reato commesso.</p>

		<p>Si precisa che la condotta deve essere consapevole e volontaria, altrimenti si sarebbe di fronte al diverso reato di c.d. "incauto acquisto" (art. 712 c.p.) per il quale non è prevista la responsabilità dell'ente.</p> <p>Se vi è un precedente accordo con chi commette il reato al fine di procedere all'attività di ricettazione, si configurerà non il reato di ricettazione ma il concorso nel reato originario.</p>
O2	Art. 648bis c.p.	<p>Riciclaggio</p> <p>1 Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.</p> <p>2 La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>3 La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>4 Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Il reato in questione sanziona chi opera su beni provenienti da reato in modo da farli apparire come di provenienza lecita e di reimmetterli così nel mercato.</p> <p>Anche in questo caso la responsabilità è sussidiaria al possibile concorso nel reato, che può realizzarsi in caso di precedente accordo finalizzato al riciclaggio.</p>
O3	Art. 648ter c.p.	<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p> <p>1 <i>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.</i></p> <p>2 <i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p>3 <i>La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</i></p> <p>4 <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</i></p> <p>Si tratta di reato sussidiario sia al reato di ricettazione che al reato di riciclaggio, volto a sanzionare in ogni caso qualunque utilizzo di beni di provenienza illecita</p>
O4	Art. 648ter.1 c.p.	<p>Autoriciclaggio</p> <p>1 <i>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</i></p>

		<p>2 <i>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p>3 <i>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</i></p> <p>4 <i>Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i></p> <p>5 <i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</i></p> <p>6 <i>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto</i></p> <p>7 <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</i></p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOCCO (P) – DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE		
Norma di riferimento	Art. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera <i>abis</i>), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.</p>	
Reati previsti	Art. 171 co. I, lett. a)bis; art. 171 co. III; art. 171bis; art. 171ter; art. 171 septies; art. 171 octies L. 633/41	
Descrizione	<p>➤ I reati previsti in tale gruppo sono contenuti nella legge 633/41 sul diritto d'autore, e sono stati introdotti quali reati presupposto per la responsabilità dell'ente solo con la legge 99 del 2009. Le norme in esame tutelano tanto il diritto morale quanto l'utilizzo economico da parte del loro autore delle opere dell'ingegno di carattere creativo.</p> <p>➤ Per opere dell'ingegno vanno intese, ai sensi dell'art. 2 L. 633/41: le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico - musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; i disegni e le opere dell'architettura; le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora; le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia; i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore; le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo; le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.</p> <p>➤ Occorre precisare che, ai fini della presente disciplina, per software si intende tanto il software installato che il c.d. "web-based software".</p> <p>➤ L'art. 174quinquies equipara alla concessione in noleggio altri negozi che, seppur giuridicamente differenti, vengono utilizzati per realizzare lo stesso effetto pratico. Si tratta della vendita con patto di riscatto e della vendita sotto condizione risolutiva, qualora in caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore debba restituire una somma inferiore a quella pagata, o qualora l'acquirente sia tenuto a versare un acconto, al momento della consegna, inferiore al prezzo di vendita.</p>	
Apparato sanzionatorio	<p>➤ Ipotesi unica (fino a 500 quote): da 25.800 a 774.500 €</p> <p>➤ Sanzioni interdittive applicabili: tutte quelle previste per una durata massima di un anno</p>	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
P1	Art. 171 co. I e III L. 633/41	<p>1. <i>Salvo quanto previsto dall'art. 171bis e dall'articolo 171ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: [omissis] a-bis) mette a disposizione del</i></p>

		<p><i>pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.</i></p> <p><i>[omissis]</i></p> <p><i>3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</i></p> <p>L'articolo in esame, nella sua estensione originale, tutela le violazioni del diritto d'autore su qualunque opera dell'ingegno. Tuttavia, il D.Lgs. 231/01 fa riferimento unicamente al caso sopra riportato di messa a disposizione mediante reti telematiche, così escludendo la rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente per la diffusione con i mezzi più tradizionali.</p> <p>Il reato è integrato solo se chi mette a disposizione l'opera dell'ingegno non ne ha il diritto di utilizzazione economica. Tale considerazione esclude che assuma rilevanza penale la messa a disposizione dell'opera creata all'interno dell'azienda da suoi dipendenti dal momento che, ai sensi dell'art. 12bis L. 633/41, in tal caso l'azienda diventa titolare dei diritti economici sull'opera stessa salvo patto contrario (Cass. pen., sez. III, 14/06/2012, n. 35807).</p> <p>In ragione della clausola di sussidiarietà contenuta nella norma, il reato sarà integrato solo se non siano ravvisabili gli estremi dei più gravi reati previsti dagli articoli 171bis e ter, e quindi, essenzialmente, se la messa a disposizione non avviene con scopo di profitto.</p>
P2	Art. 171bis L. 633/41	<p><i>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.</i></p> <p><i>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinquies e 64sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102bis e 102ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa</i></p>

		<p><i>da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.</i></p> <p>Il reato in oggetto sanziona, al comma I, la c.d. “pirateria informatica”, consistente nel duplicare e distribuire copie non autorizzate di software altrui. Si specifica che il reato si realizza anche se la duplicazione riguarda non l’intero prodotto, ma una sua sola parte, funzionalmente autonoma (si pensi al singolo programma costituente una suite di ufficio) e anche se al software originale sono state apportate modifiche non strutturali (Cass. pen., sez. III, 25/01/2012, n. 8011).</p> <p>La fattispecie è divisa in due commi: il primo sanziona condotte di duplicazione e intermediazione abusive dell’opera dell’ingegno, mentre il secondo tutela le banche dati. In entrambi i casi (e con l’eccezione, come si vedrà, della condotta di detenzione), le condotte previste sono punite ove commesse con fine di profitto, inteso come guadagno economico in senso ampio, comprensivo anche del risparmio di spesa (a differenza del fine di lucro, che si configura solo in caso di ricavo effettivo).</p> <p>Oltre a comportamenti volti ad un guadagno illecito, quali duplicazione, importazione, commercio, vendita, la norma sanziona anche la mera detenzione, ove sia finalizzata a scopi commerciali o imprenditoriali. Per integrare gli scopi citati è sufficiente la mera detenzione per utilizzo all’interno della struttura imprenditoriale, quale attività volta ad ottenere un illecito risparmio di spesa, indipendentemente da un’eventuale rilevanza esterna di tale detenzione (Cass. pen., sez. III, 22/10/2009, n. 49385).</p> <p>Con riguardo all’uso interno, si è ritenuto che integrasse tale reato il comportamento di chi duplica un software legittimamente acquisito al fine di installarlo su più terminali della propria azienda (Cass. pen., sez. III, 19/12/2011, n. 5879). In tal caso verrebbe, peraltro, contestata la condotta della duplicazione, che è penalmente rilevante indipendentemente dalla presenza di uno scopo commerciale o imprenditoriale.</p>
P3	Art. 171ter L. 633/41	<p>1. <i>E' punito, se il fatto e' commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:</i></p> <p><i>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</i></p> <p><i>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o</i></p>

		<p><i>didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</i></p> <p><i>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</i></p> <p><i>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</i></p> <p><i>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</i></p> <p><i>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</i></p> <p><i>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorita' amministrativa o giurisdizionale.</i></p> <p><i>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</i></p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>2. <i>E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:</i></p> <p>a) <i>riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</i></p> <p>a-bis) <i>in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</i></p> <p>b) <i>esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;</i></p> <p>c) <i>promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</i></p> <p>3. <i>La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuità.</i></p> <p>4. <i>La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</i></p> <p>a) <i>l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32bis del codice penale;</i></p> <p>b) <i>la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</i></p> <p>c) <i>la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</i></p> <p>5. <i>Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici</i></p> <p>Il reato in esame punisce una grande varietà di condotte, che possono essere ricondotte agli ambiti della duplicazione e diffusione illegittima di opere dell'ingegno altrui, nonché della agevolazione attraverso strumenti tecnologici delle stesse condotte.</p> <p>Occorre prestare particolare attenzione alla condotta di cui al punto d), la quale sanzione anche la sola detenzione di supporti materiali privi del marchio S.I.A.E. ex art. 181bis L. 633/41.</p> <p>La legittimità di tale onere burocratico è stata oggetto di una vivace diatriba giurisprudenziale e legislativa, l'esito della quale è tutt'ora incerto. In ogni caso, in via prudenziale, è opportuno che l'azienda si attivi al fine di garantire che vengano utilizzati unicamente supporti dotati del marchio S.I.A.E.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>A norma dell'art. 181bis co. III, sono esclusi dall'obbligo di apposizione del contrassegno, ferma restando la tutela del diritto d'autore del titolare, i software che non contengano opere fonografiche o visive interne. In questo caso l'apposizione del contrassegno è sostituita da dichiarazione identificativa a norma del DPCM n. 31/2009, la cui carenza assume rilevanza ai sensi del successivo art. 171 septies.</p> <p>Sono invece esclusi dall'applicazione dell'art. 181bis, e quindi tanto dall'applicazione del contrassegno quanto da dichiarazione identificativa, i supporti software indicati dall'art. 5 co. III DPCM n. 31/2009 .</p>
P4	Art. 171septies L. 633/41	<p>1. <i>La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</i></p> <p>a) <i>ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</i></p> <p>b) <i>salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</i></p> <p>L'articolo in esame è relativa all'attività di produzione o importazione di software contenenti opere o parti di opere protette. Oltre a quanto già specificato con riguardo all'art. 171ter per la lettera b), l'azienda ha l'obbligo di informare la SIAE dei dati caratteristici dei prodotti editoriali e delle altre opere protette entro 30 giorni dall'immissione in commercio.</p>
P5	Art. 171octies L. 633/41	<p>1. <i>Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</i></p> <p>2. <i>La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.</i></p> <p>Il reato in questione è relativo alle condotte di fabbricazione e vendita di apparecchi per la decodificazione di trasmissioni criptate.</p>

BLOCCO (Q) – REATI DI FALSA DICHIARAZIONE		
Norma di riferimento	Art. 25-decies. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.	
Reati previsti	Art. 377bis c.p.	
Descrizione	Si veda singolo articolo	
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ipotesi unica (fino a 500 quote): da 25.800 a 774.500 € ➤ Sanzioni interdittive applicabili: nessuna 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
Q1	Art. 377bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria <i>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</i>

BLOCCO (R) – REATI AMBIENTALI	
Norma di riferimento	<p>Art. 25-undecies – Reati ambientali</p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a. per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>b. per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>c. per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>d. per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;</p> <p>e. per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>f. per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>g. per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).</p> <p>2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a. per i reati di cui all'articolo 137:</p> <p>1. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>2. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>b. per i reati di cui all'articolo 256:</p> <p>1. per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2. per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>3. per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;</p> <p>c. per i reati di cui all'articolo 257:</p> <p>1. per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2. per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>d. per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;</p> <p>per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e</p>

	<p>8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;</p> <p>per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a. per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b. per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c. per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:</p> <p>1. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;</p> <p>2. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;</p> <p>3. la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;</p> <p>4. la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a. per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b. per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c. per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.</p>
Reati previsti	<p>Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale; Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale; 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente; 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti; Art. 727bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; Art. 733bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; Art. 137 D.Lgs. 152/06 –</p>

	Sanzioni penali; Art. 256 D.Lgs. 152/06 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata; Art. 257 D.Lgs. 152/06 – Bonifica dei siti; Art. 258 D.Lgs. 152/06 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; Art. 259 D.Lgs. 152/06 – Traffico illecito di rifiuti; Art. 260 D.Lgs. 152/06 – Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti; Art. 260bis D.Lgs. 152/06 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti; Art. 279 D.Lgs. 152/06 – Sanzioni; Artt. 1, 2, 3bis, 6 L. 150/92; Art. 3 L. 549/93 – Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive; Art. 8 D.Lgs. 202/07 – Inquinamento doloso; Art. 9 D.Lgs. 202/07 – Inquinamento colposo.	
Descrizione	Le norme previste da questo gruppo comprendono tutte le principali sanzioni in materia ambientale e riguardano tutti gli aspetti della tutela dell’ambiente: la protezione di fauna e flora a rischio, la protezione degli habitat protetti, la corretta gestione dei rifiuti e degli scarichi, la corretta gestione di immissioni inquinanti in atmosfera, la tutela delle acque. Si segnala che la legge 68/2015 ha introdotto una procedura per l’estinzione delle contravvenzioni (artt. 318 bis – 318-ocites, decreto legislativo n. 152/2006). Tuttavia ai sensi dell’art. 8, decreto legge 231/2001 l’estinzione del reato così ottenuta non comporta il venir meno della responsabilità dell’ente.	
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. f, comma 2 lett. b1, c1, h, comma 3 lett. a, c1, comma 5 lett. a (fino a 250 quote): da 25.800 a 387.250 € ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. g, comma 2 lett. a1, b2, c2, d, e, g I° periodo, comma 3 lett. b, c2, comma 4, comma 5 lett. b (da 150 a 250 quote) da 38.700 a 387.250 € ➤ Per le ipotesi previste dal comma 2 lett. a2, b3, g II° periodo, comma 3 lett. c3, comma 5 lett. c (da 200 a 300 quote): da 51.600 a 464.700 € ➤ Per le ipotesi previste dal comma 1 lett. c (da 200 a 500 quote): da 51.600 a 774.500 € ➤ Per le ipotesi previste dal comma 1 lett. a, e (da 250 a 600 quote): da 64.500 a 929.400 € ➤ Per le ipotesi previste dal comma 2 lett. f I° periodo, comma 3 lett. c4 (da 300 a 500 quote): da 77.400 a 774.500 € ➤ Per le ipotesi previste dal comma 1 lett. b, comma 2 lett. f II° periodo (da 400 a 800 quote): da 103.200 a 1.239.200 € ➤ Per l’ipotesi prevista dal comma 1 lett. d (da 300 a 1000 quote): da 77.400 a 1.549.000 € ➤ Ipotesi attenuata prevista dal comma 6: riduzione della metà ➤ Sanzioni interdittive applicabili per i casi previsti da comma 1 lettere a) e b): tutte quelle previste. Solo per ipotesi della lettera a) per un massimo di 1 anno ➤ Sanzioni interdittive applicabili per i casi previsti da comma 2 lett. a2, b3, f, comma 5, lett. b, c: tutte quelle previste per un massimo di sei mesi ➤ Sanzione interdittiva per l’ipotesi di utilizzo stabile dell’ente per la commissione o agevolazione dei reati previsti da comma 2 lett. f e comma 5 lett. b I° ipotesi, c: interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
R1	Art. 452-bis c.p.	Inquinamento ambientale

		<p><i>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</i></p> <p><i>a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i></p> <p><i>b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</i></p> <p><i>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</i></p>
R2	Art. 452-quater c.p.	<p>Disastro ambientale</p> <p><i>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.</i></p> <p><i>Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</i></p> <p><i>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</i></p> <p><i>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</i></p> <p><i>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</i></p> <p><i>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</i></p>
R3	452-quinquies	<p>Delitti colposi contro l'ambiente</p> <p><i>1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</i></p> <p><i>2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</i></p>
R4	452-sexies	<p>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</p> <p><i>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</i></p> <p><i>2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</i></p> <p><i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i></p> <p><i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</i></p>

		3. <i>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</i>
R5	452-octies	<p>Circostanze aggravanti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</i> 2. <i>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</i> 3. <i>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</i>
R6	Art. 727bis c.p.	<p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</i> 2 <i>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</i>
R7	Art. 733bis c.p.	<p>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</i>
R8	Art. 137 D.Lgs. 152/06	<p>Sanzioni Penali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</i> 2 <i>Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.</i> 3 <i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di</i>

		<p><i>sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</i></p> <p>[omissis]</p> <p><i>5 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</i></p> <p>[omissis]</p> <p><i>11 Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</i></p> <p>[omissis]</p> <p><i>13 Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</i></p>
<p>R9</p>	<p>Art. 256 D.Lgs. 152/06</p>	<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p> <p><i>1 Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</i></p> <p><i>a. con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</i></p> <p><i>b. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</i></p> <p>[omissis]</p> <p><i>3 Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è</i></p>

		<p>realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4 Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5 Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6 Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>[omissis]</p>
R10	Art. 257 D.Lgs. 152/06	<p>Bonifica dei siti</p> <p>1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p>2 Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3 Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4 L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
R11	Art. 258 D.Lgs. 152/06	<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p> <p>[omissis]</p> <p>4 [omissis] Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>
R12	Art. 259 D.Lgs. 152/06	<p>Traffico illecito di rifiuti</p>

		<p><i>Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</i></p> <p><i>Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</i></p>
R13	Art. 260 D.Lgs. 152/06	<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p> <p><i>1 Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,</i></p> <p><i>2 Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>3 Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.</i></p> <p><i>4 Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</i></p> <p><i>4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</i></p>
R14	Art. 260bis D.Lgs. 152/06	<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p> <p>[omissis]</p> <p><i>6 Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</i></p> <p><i>7 Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</i></p> <p><i>8 Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del</i></p>

		<i>codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi (7).</i>
R15	Art. 279 D.Lgs. 152/06	<p>Sanzioni</p> <p>[omissis]</p> <p>2 <i>Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione (2).</i></p> <p>[omissis]</p> <p>5 <i>Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</i></p>
R16	Art. 1 L. 150/92	<p>1 <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i></p> <p>a. <i>importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i></p> <p>b. <i>omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</i></p> <p>c. <i>utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i></p> <p>d. <i>trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i></p> <p>e. <i>commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p>f. <i>detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</i></p>

		<p>2 <i>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da un anno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a 300.000,00. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</i></p> <p>3 <i>L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da € 6.000,00 a 30.000,00. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</i></p>
R17	Art. 2 L. 150/92	<p>1 <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i></p> <p><i>a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i></p> <p><i>b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</i></p> <p><i>c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i></p> <p><i>d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i></p> <p><i>e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</i></p> <p><i>f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</i></p> <p>2 <i>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</i></p> <p>3 <i>L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione</i></p>

		<p><i>amministrativa da € 3.000,00 a € 15.000,00. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</i></p> <p><i>4 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 3.000,00 a 15.000,00.</i></p> <p><i>5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.</i></p>
R18	Art. 3 L. 150/92	<p><i>1 Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.</i></p>
R19	Art. 3bis L. 150/92	<p><i>1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</i></p> <p><i>2 In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.</i></p>
R20	Art. 6 L. 150/92	<p><i>1 Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</i> <i>[omissis]</i></p> <p><i>4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000,00 a € 300.000,00.</i></p>
R21	Art. 3 L. 549/93	<p>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p> <p><i>1 La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</i></p> <p><i>2 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</i></p> <p><i>3 Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di</i></p>

		<p><i>entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</i></p> <p><i>4 L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</i></p> <p><i>5 Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</i></p> <p><i>6 Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</i></p>
R22	Art. 8 D.Lgs. 202/07	<p>Inquinamento doloso</p> <p><i>1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</i></p> <p><i>2 Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</i></p> <p><i>3 Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</i></p>
R23	Art. 9 D.Lgs. 202/07	<p>Inquinamento colposo</p> <p><i>1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</i></p> <p><i>2 Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</i></p>

		3 <i>Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</i>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOCCO (S) – DELITTI RELATIVI ALLO SFRUTTAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA		
Norma di riferimento	<p>Art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.</p> <p>1.bis In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>1.ter In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.</p> <p>1. quater Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno</p> <p>Art. 10 co. 7 L. 146/06</p> <p>7 Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. <i>[da ritenere abrogato in seguito all'entrata in vigore della Legge 161/2017]</i></p>	
Reati previsti	Art. 12 D.Lgs. 286/98 – Art. 22 co. 12bis D.Lgs. 286/98	
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ipotesi art. 25duodecies co. 1 D.Lgs. 231/01 (da 100 a 200 quote): da 25.800 a 150.000 € ➤ Ipotesi art. 25duodecies co. 1.bis D.Lgs. 231/01 (da 400 a 1.000 quote): da 103.200 a 1.549.000 € ➤ Ipotesi art. 25duodecies co. 1.ter D.Lgs. 231/01 (da 100 a 200 quote): da 25.800 a 309.800 € ➤ <i>Ipotesi art. 10 L. 146/06 (da 200 a 1000 quote) da 51.600 a 1.549.000 € [da ritenere abrogato]</i> ➤ Sanzioni interdittive applicabili solo per le ipotesi dell'art. 25duodecies co. 1.bis e 1.ter: tutte quelle previste per una durata non inferiore a un anno 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
S1	Art. 12 D.Lgs. 286/98	<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</p> <p>1. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.</i></p> <p>2. <i>Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.</i></p>

		<p>3. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</i></p> <p>a. <i>il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</i></p> <p>b. <i>la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i></p> <p>c. <i>la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i></p> <p>d. <i>il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i></p> <p>e. <i>gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</i></p> <p>3.bis <i>Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</i></p> <p>3.ter <i>La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i></p> <p>a. <i>sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i></p> <p>b. <i>sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</i></p> <p>[omissis]</p> <p>5 <i>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</i></p>
S2	<p>Art. 22 co. 12bis</p> <p>D.Lgs. 286/98</p>	<p>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato</p> <p>[omissis]</p> <p>12. <i>Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i></p> <p>12bis <i>Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</i></p>

		<p>La norma in questione si applica ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo nell'ipotesi aggravata prevista dal comma 12bis, e non nell'ipotesi ordinaria del comma 12.</p> <p>Il riferimento della lettera c) all'art. 603bis co. III c.p. rimanda alle stesse condizioni già espresse nelle precedenti lettere a) e b) oltre al fatto di aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo al tipo di prestazione da svolgere e alle condizioni di lavoro</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOCCO (T) – RAZZISMO E XENOFOBIA		
Norma di riferimento	Art. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia	
	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>	
Reati previsti	Art. 3, co. III bis, L. 654/1975	
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ipotesi art. 25terdecies D.Lgs. 231/01 (da 200 a 800 quote): da 51.600 a 1.239.200 € ➤ Sanzioni interdittive applicabili: tutte quelle previste per una durata non inferiore a un anno; nel caso di cui al comma 3, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
T1	Art. 3 L. 654/75	<p>1. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</i></p> <p>2. <i>[abrogato]</i></p> <p>3. <i>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</i></p> <p>3.bis <i>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</i></p>

Cod.	Riferimento normativo	BLOCCO (U) – REATI TRIBUTARI
U 1	<p>DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205</p>	<p style="text-align: center;">Delitti in materia di dichiarazione</p> <p>Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (2)</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. (3)</p> <p>[3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.] (1)</p> <p>(1) Comma abrogato dall' art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011. (2) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e, successivamente, dall' art. 39, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.(3) Comma aggiunto dall' art. 39, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.</p> <p>Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (1) (2)</p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente: (3)</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di</p>

annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

(1) Articolo modificato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. b) e c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 36-vicies bis del medesimo art. 2, D.L. n. 138/2011. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 3, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

(2) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall' art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186..

(3) Alinea così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. c), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

Art. 4. Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: (3)

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; (1)

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni (2).

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). (4)

(1) La presente lettera è stata così modificata dall' art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e dall' art. 39, comma 1, lett. e), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(2) La presente lettera è stata così modificata dall' art. 39, comma 1, lett. f), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(3) Alinea così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. d), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(4) Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. g), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

Giurisprudenza

Dichiarazione infedele: la dichiarazione integrativa non salva dal reato, Cassazione penale, sez. III, sentenza 29 maggio 2019 n° 23810.

Art. 5. Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. (1)

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. (2)

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

(1) Da ultimo il presente comma è stato così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. h), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.(2) Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. i), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte**Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (2)

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. (3)

[3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. (1)]

(1) Comma abrogato dall' art. 2, comma 36-vicies semel, lettera g), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011.(2) Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. l), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.(3) Comma aggiunto dall' art. 39, comma 1, lett. m), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. (1)

(1) Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. n), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

Art. 10-bis. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate ^{(1) (2) (4) (5)}

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. (3)

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 414, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.(2) Rubrica così modificata dall' art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.(3) Comma così modificato dall' art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158. Il presente comma era stato modificato dall' art. 39, comma 1, lett. o), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, con l'efficacia prevista dal comma 3 del medesimo art. 39; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 19 dicembre 2019, n. 157).(4) La Corte costituzionale, con sentenza 13 maggio - 5 giugno 2015, n. 100 (Gazz. Uff. 10 giugno 2015, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione ha dichiarato, inoltre, manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis sollevata in riferimento all'art. 3 e all'art. 24 della Costituzione.(5) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall' art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186.Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 12 febbraio 2018 n° 6737, Cassazione penale, sez. III, sentenza 13 luglio 2017 n° 34362.

Art. 10-ter Omesso versamento di IVA ^{(1) (2)}

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. (3)

(1) Articolo inserito dall'art. 35, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e, successivamente, così sostituito dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

(2) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall' art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

(3) Il presente comma era stato modificato dall' art. 39, comma 1, lett. p), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, con l'efficacia prevista dal comma 3 del medesimo art. 39; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 19 dicembre 2019, n. 157).